

**Dispense per il
Corso Istruttori ADO-UISP
Ambito “dell’Identità Associativa”, Istituzionale, Normativo.**

Coordinamento di Lino Bellodi, Responsabile Nazionale della Formazione (contributi di G.V. Lazzarini, T. Viola, C. Gramiccia).

Indice:

1. Associazioni di Volontariato e Territorio.	Pag. 2
2. La preparazione degli Operatori fra Etica e Sport.	Pag. 19
3. Codice deontologico del Tecnico Insegnante Educatore	Pag. 24
4. Statuto UISP.	Pag. 25
5. Riconoscimenti Istituzionali UISP	Pag. 38
6. Regolamento della Formazione	Pag. 39
7. Guida Pratica	Pag. 48
8. La Società Sportiva Dilettantistica	Pag. 67
9. Modulistica	Pag. 75
10. Atto costitutivo di Associazione Sportiva Dilettantistica	Pag. 76
11. Statuto tipo di Associazione Sportiva Dilettantistica	Pag. 78
12. Aspetti gestionali	Pag. 84
13. Schemi di verbali.	Pag. 85
14. Schemi di rendiconto economico.	Pag. 94
15. Diritto penale sulla difesa personale.	Pag. 97
16. Schede d’esame (indicative)	Pag. 113

Il Territorio e le Associazioni di volontariato.

Dall'analisi dei bisogni alla consapevolezza delle potenzialità alle "buone prassi" di intervento.

1. Analisi dei bisogni, delle risorse e delle potenzialità.

1.1. : I bisogni.

La Costituzione della Repubblica Italiana recita all' **Art. 2**: *La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili dell'uomo, sia come singolo, sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale.*

All' **Art. 3**: *Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali.*

È compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e la uguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese.

Il nuovo **Art. 118** della Costituzione recita:

"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Da un'analisi anche non troppo approfondita di questi articoli della Carta Costituzionale, ma anche di molti altri, emerge stridente una contraddizione fra il "dettato" ed il "realizzato".

Anche prima degli sconvolgimenti profondi in ambito politico, economico, socio culturale e religioso che hanno scosso la comunità "globale" cambiando la fisionomia di molti Stati, creando e sciogliendo alleanze che sembravano "inossidabili" e consolidate nel tempo, molte delle indicazioni delle Costituzioni e delle varie Carte dei Diritti elencavano "diritti inalienabili" dei Cittadini che, anche nelle Democrazie più evolute del Pianeta rimanevano, di fatto, (in parte) **solamente enunciate**.

In quasi tutti gli Stati del mondo occidentale (dove una minoranza della popolazione controlla, attraverso aziende multinazionali ed holding economiche, la maggior parte delle risorse economiche mondiali) stanno nascendo, o si stanno consolidando, movimenti e partiti xenofobi che introducono nello scenario politico egoismi gretti ed antistorici.

L'economia mondiale, soprattutto dopo la recente clamorosa "bancarotta" del sistema finanziario internazionale, ha creato moltitudini di nuovi poveri anche fra i cittadini del "mondo ricco".

Ecco che nasce allora la paura di "un più povero" che potrebbe erodere parte delle risorse a disposizione; che la presenza di un "diverso alle porte" suggerisce leggi protezionistiche a vantaggio delle imprenditorie e dei commerci locali, che nuove "regolamentazioni" anti immigrazione propongono "baluardi e barriere" (anche fisiche) per tenere **fuori** gli stranieri dai confini (*salvo inserire "in nero" in aziende spesso "fantasma" per l'Agenzia delle Entrate, quelli che riescono a filtrare (o vengono fatti filtrare) attraverso le maglie della "rete di protezione"*).

I molti sostenitori della difesa "del sacro suolo" rifiutano di prendere atto che, ad oggi, buona parte dell'economia nazionale e quasi tutto il così detto "stato sociale" appoggiano sulle spalle di **stranieri** che tanto stranieri non sono più, tanto sono integrati nell'economia e nel tessuto sociale, tantissimi, poi, sono nati in Italia.

La parte più retriva della Comunità rifiuta di prendere atto di un processo di trasformazione radicale della società come l'abbiamo conosciuta, con le sue certezze ora messe tanto in discussione.

È, in realtà, un processo irreversibile che non si può più “realisticamente” fermare ma che si può e si deve imparare a governare.

In questo complesso scenario, ad aggiungere nuovi problemi, vediamo che le economie nazionali, strangolate anche da una sempre più diffusa consuetudine al malgoverno (*frutto anche della commistione sempre più diffusa fa una certa politica - certi affari e finanza - certa malavita organizzata*), riescono a destinare all’ambito dei “servizi alla persona” (*scuola, sanità, assistenza, cultura, aggregazione....*) continuamente meno risorse tanto che, sempre più spesso, molti cittadini, privatamente o attraverso organizzazioni spontanee, decidono di intervenire in prima persona, per avviare a soluzione problemi propri o di altri sui quali, per motivazioni etiche, religiose o ideologiche, sentono sollecitata la propria sensibilità.

1.2. Le risorse: Volontariato, Associazionismo, Terzo Settore, non profit...

Partiamo dalle parole: **volontariato, associazionismo, terzo settore** (a cui, secondo definizioni condivise in campo internazionale e nazionale, il volontariato e l'associazionismo vanno ricondotti: vedi le leggi di riferimento, la 266/1991 per il volontariato, la 328/2000 per la organizzazione dei servizi sociali, la 383/2000 per la promozione sociale, ed altre).

Per chiarezza più di sostanza che linguistica, occorre analizzare le definizioni dei termini.

I termini in uso descrivono un insieme di organizzazioni, di attività e di esperienze della società civile così complesso da non permettere una classificazione definita in maniera esaustiva, ma solo una delineaazione il più possibile chiara del quadro di riferimento.

Occorre evitare un duplice e opposto rischio:

- da un lato, pensare che le definizioni si riferiscano a realtà simili e quindi che i termini siano più o meno dei sinonimi, **dato che si riferiscono a un comune e specifico sistema di relazioni e di responsabilità volte a produrre solidarietà umana;**
- dall'altro pensare che siano prive di forti riferimenti comuni, **dato che queste realtà richiamano forme organizzative, identità ed esperienze diverse.** (vedi differenze fra Protezione Civile, Associazioni Culturali, Enti di Promozione Sportiva)

Spesso l’incertezza delle definizioni linguistiche e della classificazione dipendono dalla compresenza nella medesima organizzazione di differenti funzioni, così come dai continui cambiamenti nel corso del suo ciclo vitale. L’incertezza delle definizioni dipende anche dal fatto che le attività e i comportamenti concreti spesso non corrispondono in pieno ai valori e ai fini esibiti: vi sono indubbiamente gruppi di volontariato in cui il principio della gratuità non è pienamente seguito, così come vi sono delle associazioni e delle cooperative sociali in cui si offrono servizi seguendo la logica del puro e semplice scambio di mercato...

Ma, al contrario, possiamo ritrovare tante altre realtà che, seppure non classificabili secondo gli stretti parametri del lavoro del “volontariato”, si reggono di fatto soprattutto sull’impegno prestato gratuitamente e liberamente da tanti soci e anche da operatori professionali, con prestazioni che vanno ben al di là dei doveri contrattuali.

1.2.1. La complessa e articolata identità del volontariato.

Il termine “volontariato” innanzitutto definisce quel campo di realtà sociali che, in misura diversa, sono in grado di mobilitare e di utilizzare lavoro non retribuito, prestato spontaneamente da cittadine e cittadini, per servizi offerti gratuitamente a favore di positive finalità sociali, che, almeno in Italia, riguardano soprattutto l’appoggio ed il sostegno alle persone.

Un altro aspetto distintivo solitamente individuato è la presenza di una **forma organizzativa democratica e non occasionale**.

Il contributo del volontariato viene pertanto giudicato soprattutto sulla base di due termini: **gratuità** (evoca disinteresse, motivazione etica, altruismo...) e **solidarietà** (evoca condivisione, il farsi carico dei bisogni altrui, per mezzo di risorse materiali e relazionali, di atti di aiuto, di crescita delle opportunità di vita di altre persone).

Ma ogni realtà di volontariato riesce a realizzare adeguatamente questi due indubbi valori umani e sociali? Su questo, dobbiamo essere molto onesti e critici.

L'inesistenza di una prestazione professionale retribuita se, da un lato, fa sì che il semplice non profit sia in genere identificato come orientamento filantropico di generosità e umanitarismo, dall'altro non è garanzia assoluta di **carattere altruistico o solidaristico dell'azione**.

Il reale spirito di gratuità viene riconosciuto realmente tale quando sono veramente e completamente assenti, nella realizzazione dei **risultati concreti** dell'azione, anche quegli interventi occulti volti a condizionare, strategicamente, reazioni "positive" dei beneficiari degli interventi nei confronti degli erogatori degli interventi stessi.

Non bastano le buone intenzioni, dunque.

1.2.2. Associazionismo e terzo settore

Il **terzo settore** è costituito in grande misura **da associazioni** che, essendo moltissime e diverse per finalità, tipo di attività, consistenza e natura organizzativa, non sono sempre facilmente classificabili.

Fra i vari approcci (sociologico, politico, organizzativo...) proviamo ad analizzare quello economico:

le Associazioni sono organizzazioni (strutturate come aziende) costituite da soggetti che intendono soddisfare per il loro tramite esigenze comuni, preferendo un'azione concertata piuttosto che azioni individuali e avendo solitamente come riferimento il valore della solidarietà.

I destinatari delle loro prestazioni, totalmente o in larga misura realizzate utilizzando l'apporto volontario, sono dunque i soggetti promotori e gli aderenti stessi, i quali pagano la tessera e in genere, sotto varia forma, contribuiscono finanziariamente per godere e far godere delle prestazioni stesse.

Molte associazioni sono realtà complesse, in grado di realizzare svariate funzioni e di modificarle nel tempo.

Oggi non sembra più particolarmente rilevante la vecchia distinzione fra associazioni in cui i soci beneficiano dei servizi da loro stessi prodotti e quelle che producono servizi soprattutto per gli altri. Infatti, in molte associazioni il gruppo degli attivisti volontari si impegna, si sacrifica a favore di persone che sono in genere iscritti come loro, ma che hanno bisogno di appoggio e di aiuto, non potendo per altro restituire in termini **di reciprocità** gli apporti, i "doni" ricevuti.

Soprattutto è difficile "quantificare" o "qualificare" i benefici di cui possono godere i membri, gli attivisti come i semplici iscritti, di un'associazione che si occupa di promozione, di animazione culturale, sociale, ricreativa, educativa, di difesa dell'ambiente, di protezione civile, di sviluppo del commercio equo e solidale, di "banca etica"... di terzo mondo, di pace, di ambiente, di animali, di carcerati, di minori, di immigrati... o che, come nel nostro caso specifico, organizza attività sportiva (ricreativa, amatoriale e/o agonistica) e psicomotoria per bambini ed adulti, carcerati, anziani, handicappati, soggetti sociali in difficoltà, e che comunque agisce per creare luoghi di incontro, di integrazione, per favorire relazioni ed altre attività, in modo disinteressato, a favore della comunità, nella comunità.

Inoltre, in certi momenti della loro vita, non poche Associazioni, anche quelle tradizionali, accompagnano la loro consueta attività con iniziative e campagne che possiamo definire "politiche":

per la salvaguardia o la promozione di generali valori (la pace contro la guerra, la difesa dell'ambiente, per la giusta distribuzione delle risorse, per la salvaguardia degli esseri umani che a miliardi soffrono la fame, la povertà, la malattia lo sfruttamento), per la tutela di diritti universali e per il soddisfacimento di esigenze di specifiche categorie di cittadini, per la difesa e la valorizzazione dei valori della partecipazione democratica ai vari livelli.

Il beneficio sarà un miglioramento della qualità della vita “collettiva”, ma come “pesarlo”?

Alcuni esempi immediatamente riferibili alla nostra associazione:

- L'Uisp non può **non** combattere, nei suoi statuti e nei suoi programmi, così come nella sua attività pratica, **l'esclusione** di persone singole e di categorie di persone. Sappiamo che se l'emarginazione si manifesta in vari modi (oggi anche sul piano etnico, religioso...), essa è sempre alimentata da una vita povera di relazione, di incontri umani, di attività stimolanti e condivise, di accettazione dell'altro e di aiuto reciproco.
- Un'associazione sportiva ha sostanzialmente in sé (o almeno, lo dovrebbe avere) la vocazione a favorire una società aperta, tollerante, rispettosa delle differenze culturali, etniche, religiose.
- La cultura, i valori, le regole di una pratica sportiva rettamente intesa, stimolano e preparano il **coinvolgimento e la valorizzazione di tutti e di tutte le diversità.**

Un altro esempio: una realtà associativa come la nostra non può ignorare il sempre attuale **problema delle pari opportunità tra uomini e donne.**

Se lo sport oggi da vari punti di vista vede un'indubbia valorizzazione della donna, tuttavia, specie nella gestione delle organizzazioni sportive, la presenza della donna è fortemente limitata. Se questo è un problema generale della società, tuttavia dobbiamo con più forza chiederci perché non solo nelle realtà dello sport “professionistico” (a quando una presidentessa di una società di calcio?), ma anche nelle associazioni dello sport di base, c'è una grande sproporzione fra la dirigenza “maschile” rispetto a quella “femminile”.

Inoltre, un'associazione sportiva democratica deve mettere in primo piano anche il tema dei **rapporti intergenerazionali**, così come quello del grande valore dell'aggregazione e della pratica psico-fisica e sportiva per l'accrescimento **del capitale umano di una comunità**, così come per la prevenzione del disagio sociale e individuale, per la lotta alla devianza, nonché per il recupero e la riabilitazione.

1.2.3. Le altre componenti del terzo settore.

Le frontiere tra volontariato e organizzazioni del terzo settore sono mobili e soggette a continue ridefinizioni dei rispettivi ruoli:

- da una parte, la cultura e la pratica del volontariato sono l'ambiente vitale da cui traggono vita e sostegno le organizzazioni,
- dall'altro, man mano che l'ente acquista consistenza, possono intervenire altre funzioni.

Questo non è qualcosa di negativo, tanto più che fanno parte del terzo settore **le imprese sociali** (in Italia sono nella quasi totalità **cooperative sociali**), attivate per finalità sociali, ma caratterizzate dal fatto di destinare la loro produzione al mercato, seguendone la logica di scambio. Vengono anche chiamate imprese del *privato sociale*, definizione che ne sottolinea la natura giuridica “privata”, accompagnata però da una forte valenza “sociale”; in altre parole, vengono accostate due dimensioni diverse, il privato che rimanda al singolo e il sociale che rimanda al collettivo. Presenti sono anche le **Fondazioni** (sono tali oggi la maggioranza delle stesse ex Ipab... Fondazione Cariplo, altre Fondazioni legate alle strutture Bancarie).. le Comunità di accoglienza, ecc.

Come già accennato, molte realtà del terzo settore mostrano caratteristiche diverse o soggette a rapidi cambiamenti e diversificazione di matrice ideale e culturale, senso di appartenenza, compresenza di stratificazioni di antiche e nuove forme di intervento, fluidità, scelta dei bisogni e degli obiettivi e, in molti casi, fugacità e frammentazione, per cui ne deriva la configurazione “*ad arcipelago*” del fenomeno.

Si può dire, però, che in comune le Associazioni del Terzo Settore hanno molti caratteri: il non profit, la finalità tendenzialmente pro-sociale, una forma organizzativa democratica e non occasionale e, in ultima analisi, l'intervento in tutti quei campi in cui a scambiarsi non sono merci, ma “beni relazionali”, per produrre i quali occorre innanzi tutto il lavoro umano e di conseguenza, una particolare focalizzazione verso il piano della motivazioni, delle relazioni, della umanizzazione delle proprie attività (o del proprio lavoro, se si tratta di imprese sociali), l'enfasi educativa.

Si rimarchi, a questo proposito:

- **l'importanza dell'Insegnante (o Istruttore) per la formazione non solo fisica ma anche psicologica e morale del giovane praticante, del ragazzo preadolescente (ma anche del carcerato, dell'utente di centri di accoglienza e/o di recupero, dell'anziano, ma anche dell'adulto che vive in situazione sia di emarginazione sia di normalità):**
- **il SENSO che l'Area delle Discipline Orientali ha voluto attribuire alla nuova definizione dei suoi Tecnici attraverso il passaggio della denominazione della Qualifica da ISTRUTTORE a TECNICO INSEGNANTE EDUCATORE (attraverso la quale, pur rimarcando l'importanza della formazione tecnica, si è voluto valorizzare, enfatizzandolo, il rinnovato impegno in ambito educativo e psico pedagogico).**

Chi allena, infatti, non realizza solamente operazioni tecniche, svolge (o deve tendere a svolgere) anche compiti fortemente educativi, deve saper insegnare, oltre al “gesto tecnico performante” che la disciplina richiede:

- **la pratica della collaborazione,**
- **l'assunzione di responsabilità personali e di gruppo,**
- **la conoscenza ed il rispetto delle regole,**
- **IL SAPER FARE ed IL SAPER ESSERE come sintesi del SAPER STARE;**

deve tendere alla COSTRUZIONE (o al consolidamento) DI UN CODICE MORALE PERSONALE (insieme delle regole a cui uniformare tutti i propri comportamenti anche nel quotidiano) **all'interno del quale possano albergare con pari dignità:**

- **la stima per sé stessi**
- **la stima per l'altro diverso da noi,**
- **la valorizzazione ed il rispetto di e per tutto ciò che ci circonda che deve essere considerato patrimonio comune.**

Per tutto il mondo del terzo settore, al di là delle necessarie classificazioni e distinzioni delle identità e delle modalità d'azione, ciò che più conta pare essere **la qualità dell'azione pro-sociale** e la propensione **all'innovazione politica della società attraverso l'impegno sociale, culturale, ideale....**

Ne consegue che **la valorizzazione delle risorse umane** deve essere, in primo luogo, affidata all'arricchimento e al continuo aggiornamento di questa idea di lavoro associativo ed al conseguente orientamento ***anche in questo senso*** delle loro competenze, funzioni, specializzazioni attraverso una continua **azione di informazione e formazione.**

Da questo punto di vista, possiamo ritrovare questi caratteri in settori “tradizionali” come quello **dell’attività sportiva**.

Un’associazione sportiva può realizzarli innanzitutto svolgendo in modo valido le proprie attività specifiche (e si sa quanto, in questo caso, servono al benessere psicofisico e alla qualità di vita e di relazione delle persone).

Ma lo sport **non deve più essere solo** il luogo per eccellenza destinato alla competizione perché, ***nell’ottica sociale e solidale dell’essere a misura di tutti***, può produrre enormi benefici nell’ambito della salute, del rafforzamento del corpo e della volontà e dunque può contribuire al miglioramento della collettività nella quale l’azione si produce.

Anche negli ambiti dell’integrazione, della socializzazione, della prevenzione del disagio, della lotta all’emarginazione ed alla devianza il ricorso ad attività sportive può dare risultati importanti.

Non mancano poi realtà sportive che si impegnano direttamente in manifestazioni e in campagne volte a finalità di solidarietà e di cittadinanza attiva, così come quelle che aprono organicamente i loro spazi, anche relazionali, a soggetti in difficoltà: handicappati, ex tossicodipendenti, anziani, persone fragili, oppure a gruppi e persone che necessitano in modo speciale di integrazione, di condivisione dei problemi, come possono essere gli immigrati.

Nello sport, però, ai tanti fattori positivi, si accompagnano, purtroppo, elementi negativi come l’agonismo aggressivo ed esasperato e, in nome del conseguimento del risultato, la “selezione del migliore” ***che è l’esaltazione e la riproduzione delle disuguaglianze naturali primarie anche nell’ambito sportivo***; inoltre, complice l’apporto dannoso del doping, purtroppo spesso lo sport si presenta come veicolo di un’immagine di successo e di ricchezza per pochi eletti e quindi, come modello pericoloso da imitare.

Alla luce di queste considerazioni, si può affermare che esiste lo spazio, dunque, perché una grande associazione come la nostra possa impegnarsi anche politicamente per riformare le leggi, le regole del fare sport, correggere certe logiche di mercato, stimolare politiche promozionali ed educative nella scuola, nell’Organizzazione Sanitaria e nel territorio (come hanno fatto l’UISP e altri 7 Enti di Promozione Sportiva nella convention di Roma intitolata “...parlare del problema”).

1.3 Le potenzialità. Il Terzo settore e i nuovi orizzonti costituzionali e legislativi

Il nuovo **art. 118** della Costituzione enuncia:

"Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà".

Finora si poteva ritenere che solo i poteri pubblici potessero provvedere in tale senso, direttamente o attraverso l’azione di agenti privati delegati per contratto dalle Amministrazioni Pubbliche; ora invece **i cittadini, singoli e associati, possono assumere autonomamente l’onere di contribuire al difficile compito di creare le condizioni per la piena realizzazione di ciascuno e del bene comune**.

Questa nuova visione delle cose, però, non autorizza a pensare che, vista la disponibilità di larga parte della cosiddetta “Società Civile” di sentirsi protagonista nell’azione sociale, lo Stato possa sentirsi autorizzato, come invece di fatto sta già in larga misura avvenendo, a **non assumersi le responsabilità che al contrario gli competono**.

Non può essere vero che, in una visione “moderna” della società, lo Stato abbia il dovere di intervenire per i bisogni dei cittadini solo quando questi non possono provvedere autonomamente o non trovano sul mercato quanto necessario.

È vero il contrario, cioè: quando lo Stato non è in grado di provvedere ai bisogni dei cittadini per eventi congiunturali indipendenti dalla propria volontà ed il soddisfacimento di questi bisogni è ineludibile, allora **possono intervenire** organizzazioni spontanee di cittadini a colmare gli spazi che l’Amministrazione Pubblica non è in grado di occupare.

Indubbiamente, a questo punto si apre una duplice riflessione:

1. occorre accettare che *l’interesse generale* non sia solo quello determinato e agito dallo Stato e che quindi si possa configurare una *funzione pubblica* anche nell’agire dei cittadini, singoli o associati, attivando quella che viene chiamata comunemente “sussidiarietà orizzontale” ?
2. quanto è lecito accettare che lo Stato, che incassa i contributi (tasse) dei cittadini per esercitare le sue funzioni di erogatore di servizi, utilizzi le proprie risorse in altre direzioni e metta i cittadini nelle condizioni di organizzare autonomamente, anche assumendosene i costi attraverso contribuzioni volontarie, l’erogazione dei servizi ai quali ha diritto?

Se male intesa, l’applicazione del principio della “sussidiarietà orizzontale” indubbiamente indebolisce la funzione del pubblico, provoca il rischio di apertura all’egemonia del mercato senza regole e compromette i diritti collettivi volti alla realizzazione dell’uguaglianza sostanziale.

Ma se ben inteso, cioè se ancorato alle basi costituzionali, il principio della sussidiarietà propone l’idea di una **duplice natura dell’assetto organizzativo dei poteri pubblici**:

- quello fondato sulla rappresentatività espressa attraverso i meccanismi della democrazia elettorale e
- quello fondato sulla rappresentatività naturale dei cittadini singoli e associati, quindi delle formazioni sociali che strutturano e articolano la società.

D’altro canto, occorre ricordare che, nei fondamenti ispiratori della Costituzione, la persona umana, meglio, il cittadino ha, in linea di principio generale, il primato sullo Stato e i diritti dei cittadini devono prevalere sugli apparati amministrativi.

Lo Stato è in ultima analisi al servizio del cittadino.

Ma come potranno gruppi di cittadini o addirittura singole persone dimostrare che stanno agendo nell’interesse generale? Come si valuta questo, e chi lo valuta?

Occorre a questo proposito ricordare, a titolo di esempio, che alcune componenti cattoliche hanno cercato di superare il divieto di sostenere con oneri pubblici le scuole private in nome del principio di sussidiarietà.

Ma la Costituzione, ancorando il principio allo svolgimento di attività di *interesse generale*, esclude che ne ricorrano i termini nel caso di percorsi formativi strettamente *confessionali* (di parte). Pertanto, chi chiede il sostegno deve ragionevolmente condividere (e darne garanzia) i principi di base del valore della laicità, del pluralismo e del rispetto per la democrazia.

Con la medesima ottica, *si puntualizza il concetto di “mercato”*. Se l’Amministrazione vuole aprirsi al mercato, non attua l’articolo 118 (“Stato, Regioni, Città metropolitane, Province e Comuni favoriscono l’autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio di sussidiarietà”). Non è proibito, semplicemente è un’altra cosa. Dove c’è mercato, c’è il privato-privato, non la sussidiarietà orizzontale. **C’è un fenomeno diverso, ugualmente meritevole d’attenzione, ma diverso.**

C’è poi un altro sostanziale parametro regolatore: il principio per cui i fini **sono da ritenersi**

generali se già in tal senso qualificati dalla legge o, meglio ancora, dai principi costituzionali (perché anche le leggi sono passibili di revisione costituzionale).

Non è quindi accettabile l'ipotesi che l'interesse generale possa di volta in volta essere individuato da cittadini che si attivano per realizzare il principio di sussidiarietà orizzontale, perché le determinazioni dei cittadini potrebbero infatti porsi, in quel frangente, su un piano superiore rispetto alle leggi e perfino alla stessa Costituzione.

Come uscire dall'apparente contraddizione?

Quando le leggi e le disposizioni costituzionali non sembrano più in grado di rispondere ai bisogni di equità e di giustizia che i cittadini attendono, gli stessi cittadini devono, democraticamente, attivare gli strumenti a loro disposizione per ottenere i cambiamenti necessari (referendum e consultazioni elettorali).

Bisogna a questo punto fare un ulteriore collegamento normativo alle linee guida della L. 328 di riforma dei servizi e degli interventi sociali e assistenziali. Con il principio di sussidiarietà verticale, viene configurata una nuova sistemazione e ripartizione delle competenze di Stato, Regioni ed Enti minori, **confermando in pieno** la *responsabilità statale per predisporre una cornice generale* di principi, regole, integrazione standard di intervento, così come la responsabilità statale per assicurare l'effettiva erogazione di determinati livelli di prestazione.

Accanto alla *verticale*, la L. 328/2000 propone la *sussidiarietà orizzontale*. Per oltre cinquant'anni lo Stato centrale ha svolto un ruolo universalistico, garante dei diritti e del riequilibrio delle opportunità economiche, di salute, di istruzione. Oggi, per tanti motivi, non può e non deve più svolgere questo ruolo *da solo* e tanto meno con *ottica centralistica*.

L'individuazione e la risposta alle domande sociali (*progettazione, interventi, iniziative di prevenzione, servizi*) va costruita e agita insieme ai cittadini, alle famiglie, alle formazioni sociali, al volontariato.

La L. 328/2000 stabilendo i Piani di zona rinvia esplicitamente a nuove modalità di partnership tra pubblico e privato. Ha comportato, almeno nelle esperienze più avanzate, l'elaborazione e lo sviluppo di approccio al *welfare* locale maggiormente centrato, rispetto al passato, sull'attivazione della partecipazione della società civile al processo decisionale, sul superamento delle logiche amministrative e professionali che spesso hanno agito da freno alla dinamica programmatoria.

Per quanto la fase iniziale sia passata da qualche anno, sono stati conseguiti, tranne che in alcuni territori, risultati ancora modestamente organici e incisivi, perché alcuni soggetti del "privato" vedono minacciati i propri "legittimi" guadagni dagli interventi assai meno costosi delle Associazioni del Volontariato Sociale.

L'esperienza dei PdZ deve consentire non solo l'elaborazione e la condivisione di progettualità specifiche, ma anche il graduale emergere di una *visione di sistema* che spesso è mancata alle politiche locali, strette sempre tra scarsità di mezzi e necessità di fronteggiare emergenze. E insieme, il PdZ ha favorito l'emergere di pratiche collettive di elaborazione programmatica, di condivisione di priorità, orientamenti, programmazioni, che hanno progressivamente fatto emergere la natura "pubblica" delle politiche sociali non più di responsabilità esclusiva dell'Ente Locale.

Assunto importante, ormai incontestabilmente acquisito, *il PdZ non riguarda soltanto la realizzazione efficiente dei programmi già stabiliti o delle sole partnership per la gestione di attività e di interventi o della semplice spartizione delle risorse esistenti, ma prevede "imporre" la presenza di Soggetti "Altri" rispetto al Pubblico, nella progettazione, programmazione realizzazione e gestione degli interventi "sociali".*

Sarebbe assurdo negare i forti limiti dell'esperienza di questi processi di co-progettazione sociale. Se molti ostacoli vengono dalla forza d'inerzia, dalla rigidità e dall'auto centratura delle istituzioni, molti altri dipendono dalla *difficoltà, spesso dall'ambiguità, del ruolo del terzo settore.*

Il mondo non profit ha ancora scarso peso nelle politiche sociali territoriali, malgrado la sua riconosciuta *capacità di ascolto e di risposta sociale* e malgrado non poche delle sue componenti siano consapevoli di avanzare *feconde istanze di utopia sociale e di svolgere una responsabilità politica e di esprimere una responsabilità operativa* che sollecitano a costruire e animare progettualità sociale e ridisegnare il modello sociale di sviluppo.

A ostacolare la piena valorizzazione di questo patrimonio culturale, politico e sociale, contribuisce quel *deficit di rielaborazione culturale* che contrassegna non poche esperienze del sociale.

Ed è proprio di fronte a questa situazione che l'obiettivo di qualificare le risorse umane deve essere perseguito alzando il livello della riflessione e dell'elaborazione, della competenza metodologica e organizzativa.

Per questo, occorre creare prima di tutto momenti e luoghi interni e pubblici di riflessione, di discussione e di attribuzione collettiva di significati, senza i quali le molteplici e preziose risorse del mondo associativo rischiano di rimanere un patrimonio per lo più allo stato grezzo e quindi sotto utilizzato (o non utilizzato affatto).

La *scarsa propensione del terzo settore ad agire strategicamente* sul piano del welfare territoriale dipende, oltre che dalla notevole varietà e frammentazione dei soggetti che lo costituiscono, dalla sua *tradizionale debolezza di collegamento e di coordinamento.*

Non stupisce quindi che sia così difficile risolvere il problema della *"rappresentanza" del terzo settore* negli organismi di partecipazione e di co-progettazione. Esso non può essere risolto "a freddo", in modo "astratto", ma solo se tutte le Associazioni sapranno considerarlo un tema davvero strategicamente importante, determinante, cruciale e, soprattutto, se sapranno sperimentare e attuare effettive dinamiche di partnership nello svolgimento della loro *mission* associativa.

Associazioni prive di concrete esperienze di messa rete, abituate addirittura, pur occupandosi nella stessa comunità delle stesse problematiche, a ignorarsi o addirittura a contrapporsi, non possono poi praticare metodi di lavoro e percorsi condivisi, né sapranno favorire più ampi processi partecipativi nel loro territorio.

Ancora una volta, dobbiamo rapportare la qualificazione e la valorizzazione delle risorse umane a dinamiche ed esigenze che riguardano sia la società in generale sia la configurazione identitaria e organizzativa del soggetto associativo.

Allo Stato, senza possibilità di dubbio, è affidata la sfera dei poteri di integrazione a sistema delle decisioni e delle politiche che riguardano la garanzia dei diritti sociali e la tutela del lavoro, dell'educazione, della cultura, delle chances di vita, materiali e immateriali.

Ma quando lo Stato latita, devono essere le Organizzazioni spontanee dei cittadini a far sentire la propria voce richiamando le Istituzioni all'assunzione delle proprie responsabilità nel rispetto dei ruoli.

Vuol dire che, facendo riferimento a Norme e Leggi **esistenti** (ma ancora poco o nulla applicate) i Soggetti del Terzo Settore devono saper svolgere, oltre ai propri ruoli Istituzionali, anche azioni di proposta e, perché no, di stimolo e provocazione.

1.4. Spunti conclusivi. Dall'analisi dei bisogni del territorio, alle risposte organizzative.

Per essere all'altezza delle nuove problematiche della società, frutto di enormi e tumultuosi processi demografici, socio-economici e politici, *le organizzazioni di volontariato sono chiamate a un*

grande e generale processo di innovazione.

Il che non significa svalORIZZARE la loro attuale funzione civile: anzi, significa valorizzarla a tal punto da evocare un loro nuovo protagonismo nella vita della collettività.

Il concetto di fondo di questa riflessione, che ha motivato anche la scelta di dare spazio ai riferimenti costituzionali, è che le realtà del terzo settore non devono lavorare solo per le pur vitali esigenze interne, ma anche perché le loro attività siano sempre meglio giocate in *una dimensione comunitaria*.

Occorre che più e meglio di prima le dinamiche che si sviluppano spontaneamente nel “tessuto” del corpo sociale *generino valore aggiunto* e che questo valore venga accumulato e *diffuso* come *risorsa per l'intera comunità*: cioè come **capitale sociale**, che è il prodotto degli scambi tra soggetti, individuali e collettivi, che creano e mettono in campo risorse e conoscenze, che si aiutano, cooperano e si danno fiducia.

Tralasciando l'enorme campo degli interventi nel campo sanitario e assistenziale, è indubbio che oggi le molteplici realtà del terzo settore, anche molto differenti tra di loro per struttura, campo di attività e cultura, possono essere più decisive per la realizzazione di **una nuova coesione sociale a livello territoriale**. Potremmo anche parlare a questo proposito di *nuovo welfare locale*, come modo partecipato e integrato di rispondere alle esigenze umane e sociali di ogni comunità (fra l'altro, è ben ricordare che la L. 328/2000 prevede anche le rappresentanze del terzo settore fra i Soggetti che elaborano i Piani di Zona socio-assistenziali).

Una delle domande più ricorrenti che si pone la gente oggi forse è questa:

come accrescere il senso di sicurezza, di appartenenza e di solidarietà delle nostre comunità?

Non è facile contrastare le potenti dinamiche economiche, culturali, sociali che hanno portato al sempre più forte isolamento della famiglia, alla scomparsa o all'indebolimento di quelle forme di incontro interpersonale, di socializzazione, di scambio culturale ed educativo (partiti, oratori, reti familiari allargate, prossimità di vicinato, ma anche osterie, bar, circoli,...) che costituivano un fattore decisivo per l'orientamento, la formazione delle persone e per il senso di appartenenza alla propria comunità.

Queste dinamiche, tra l'altro, hanno impoverito la *genitorialità diffusa*, cioè l'assunzione comunitaria di compiti specificamente educativi (la cosiddetta COMUNITA' EDUCANTE), così come hanno condotto alla sparizione o al netto ridimensionamento degli *spazi del passaggio* che svolgevano un'importante funzione di socializzazione (cortili, scale condominiali, strade, piazze, giardini pubblici, ...), ormai sempre più privi di presenze infantili e adolescenziali spontanee e dove chi ci vive non conosce (e non si relaziona più con) i vicini, dove non ci si scambia più neanche il saluto....

Non dimentichiamo poi che sempre meno si vivono esperienze che vedono insieme *le diverse generazioni e i diversi generi*, e che forse anche il mondo dello sport, condizionato dall'ansia di prestazione per il risultato, contribuisce a rinchiudere età e generi in propri (separati) recinti...

Per tutto il precedente insieme di ragioni, occorre una diversa ottica, non solo progettuale ma anche organizzativa perché, malgrado le indubbie competenze e attenzioni su questo piano, che la nostra Associazione è in grado di mettere in campo, difficilmente riflettiamo sulla possibilità di realizzare obiettivi **altri** rispetto a quello istituzionale che ci connota, e spesso, anche se riflettiamo e concordiamo sulla necessità di agire, poi non ci attiviamo per farlo davvero.

Dobbiamo fare in modo che i problemi “veri” non possano essere solo quelli della gestione minuta, del fare quotidiano, delle specifiche attività:

- dobbiamo saper analizzare i bisogni della collettività nella quale vogliamo inserire le nostre azioni;
- dobbiamo saper riconoscere, contribuire a creare e/o attivare le risorse necessarie al

soddisfacimento dei bisogni evidenziati dall'analisi;

- dobbiamo, infine, creare le sinergie e le concertazioni necessarie ad uscire dall'area delle "parole" per passare all'area dei "fatti".

Occorre saper mettere in relazione il *pensare insieme* con il *fare insieme*.

Scegliere l'innovazione non vuol dire buttar via quello che di buono si sta già facendo per il bene comune, né sottovalutare il valore e le competenze delle risorse umane e, tanto meno, la validità delle dinamiche emotive, relazionali e solidali che caratterizzano (anche se non sempre e anche se non nella giusta misura) l'operatività e l'esperienza delle Associazioni. Né richiede per forza che si facciano attività "nuove" purché "diverse" rispetto a quelle istituzionali solite.

Infatti già un'Associazione che si preoccupa di fare "anche" solo una pura e semplice "pratica sportiva", se lo fa bene, può ottenere importanti risultati positivi non solo per gli associati ma anche, magari indirettamente, per la comunità in cui opera.

Per esempio, chiamando i suoi dirigenti e i suoi attivisti e volontari a una impegnativa esperienza associativa, ***stimola*** la "pratica della democrazia" anche se privilegia il suo "obiettivo istituzionale" interno, che è comunque sempre pro-sociale perché fatto di valori positivi, di lavoro in comune, di regole condivise, di assunzioni di responsabilità,

Ovviamente, non in tutte le associazioni e non sempre nella giusta misura questo avviene, ma a livello diffuso il terzo settore, l'associazionismo, il volontariato svolgono innumerevoli e positive attività attraverso una forma d'incontri, di impegni e di pratiche quotidiane **connotate nel senso della democrazia, della responsabilità e della solidarietà.**

Questo è quello che viene definito "un arricchimento importante del capitale sociale presente in una comunità".

Occorre evidenziare come la forma strutturale, il modo di essere e di operare di un'Associazione siano aspetti determinanti rispetto alla qualità della sua missione ed alla valorizzazione delle sue risorse umane.

Per capire meglio il passaggio ricorro ad un esempio:

la "logica" di un'organizzazione "tradizionale" richiederà inevitabilmente una certa cultura e pratica organizzativa e realizzerà quindi una certa modalità di reclutare e impegnare i suoi dirigenti e attivisti, che, inevitabilmente, ne connoterà le caratteristiche.

Forse saranno presenti, come del resto anche in altre organizzazioni, certe problematiche interne: separatezza dei comparti; debole senso di appartenenza e/o passività del socio; tendenza alla delega; personalizzazione dell'associazione; staticità dei gruppi dirigenti: tutte criticità che, se l'Associazione rimane schiacciata sulle problematiche del fare quotidiano (nel rincorrere, cioè, quasi solamente solo le emergenze), saranno difficilmente risolvibili e si perpetueranno automaticamente, come se quella situazione fosse, inevitabilmente, "la norma", ...

Esempio nell'esempio: quasi tutte le grandi associazioni reticolari (caratterizzate da una diffusione nel territorio articolata su diversi livelli: orizzontale e verticale, come la Uisp) sono spesso caratterizzate, e ne soffrono, da dispersione e scollegamento fra i vari livelli e ambiti, da inadeguata connessione delle proprie molteplici figure e delle proprie esperienze interne, spesso solo superficialmente rielaborate al fine di essere integrate.

Come ogni organizzazione, a partire dalle aziende, anche le associazioni devono riflettere e lavorare sui loro punti di forza e di debolezza.

Però i punti di forza non devono mai essere accantonati, messi da parte in quanto “capitale consolidato”, pensando di lavorare prima sui punti di debolezza; essi (i punti di forza) vanno costantemente rivalutati e coltivati perché sono la base di partenza per ogni buon progetto e tentativo di ulteriore crescita.

Nella nostra Associazione (UISP) e nelle Società che ne fanno parte, i punti di forza, le risorse umane, le competenze, le sapienze organizzative e operative, non mancano di certo e vengono da storie personali e collettive consolidate nel tempo; alla Democrazia interna, grande valore aggiunto che connota la nostra Organizzazione rispetto a tutte le altre, paghiamo, però, un prezzo a volte molto alto.

Arriviamo sui problemi, dopo le rituali (e, da Statuto e Regolamenti, necessarie) consultazioni dei vari organismi competenti ai vari livelli (Territoriale, Regionale e Nazionale), per dirlo con un eufemismo, “un po’ lunghi”, spesso in ritardo, sempre un pochino in affanno.

Occorre rimarcare, al contrario, **la velocità di intervento del Privato**, rispetto alla quale dobbiamo imparare a muoverci in maniera più appropriata.

1.5. Costruire le “buone prassi” di intervento.

Prima occorre saper fare onestamente, seriamente e coraggiosamente i conti con le criticità...

Basta osservare l’interno della nostra Associazione con un occhio un po’ distaccato per accorgerci di quanto poco si leggono i documenti, le stesse relazioni degli organismi decisionali... Appare inoltre poco intensa l’attività di studio, di lettura, di aggiornamento culturale.

Da noi, circolano in abbondanza informazioni, documenti, programmi, resoconti di esperienze, ma poi su questo piano è *carente un reale lavoro di raccolta-elaborazione-sintesi-comunicazione* (sia all’interno della singola sede dell’associazione, sia fra i suoi soggetti operatori; ognuno magari ha i suoi fascicoli, le sue “cartelle”, i suoi “faldoni”, i suoi “file” e le sue “cartelle” nel computer... e lo stesso vale, spesso, per uffici, sedi, livelli, ambiti territoriali e regionali, ecc.)

Se carte e documenti informatici circolano, a volte fin troppo, in genere *spesso non sono davvero preparati* in modo da mettere in risalto i temi, i problemi e le proposte da utilizzare progettualmente e operativamente. Certo, progetti e programmi non mancano, ma sovente sono tali solo di facciata, essendo spesso o troppo “specifici”, troppo minutamente operativi, oppure troppo “generali”, meglio: “generici”, e quasi mai contengono i criteri, gli strumenti, i momenti, i tempi per vedere, progressivamente, come e in che misura possono essere realizzati, ecc. (anche perché in anticipo “prima” raramente è stata fissata la scala degli obiettivi, degli impegni, delle scadenze e, forse, nemmeno sono stati effettivamente stabiliti i criteri e gli strumenti con cui valutare quanto è stato fatto e quelli necessari per, eventualmente, correggere la strategia *in itinere*).

Nel momento storico attuale, ogni organizzazione che persegue obiettivi pro-sociali, specie se, con realismo e coraggio, guarda anche ad altri orizzonti oltre a quelli tradizionali, è chiamata a *ridefinirsi anche organizzativamente*.

Ed è in questa visuale che va impostato il tema della valorizzazione delle risorse umane. Anche a questo proposito, un aspetto, di solito trascurato, ma sicuramente decisivo, riguarda *la modalità del lavoro*: tempi, procedure, sedi, criteri di rappresentanza, preparazione puntuale ed efficace delle riunioni, che devono essere sempre fondate sulle necessarie documentazioni informative e configurazioni dei problemi da affrontare e risolvere, ma concerne anche la promozione degli approfondimenti culturali e delle capacità comunicative, la valutazione dei risultati e delle stesse modalità operative.

Occorre riflettere e lavorare su questo piano *ritagliando spazi e tempi reali, visibili, ritenuti, nell'organizzazione, di fondamentale valenza strategica e di forza "decisionale"*. Si tratta spesso di momenti e di spazi anche *fortemente simbolici*.... Chi partecipa, infatti, dopo "deve" sentirsi profondamente motivato.

Come promuovere l'innovazione?

Valutiamo pochi presupposti teorici che, pur essendo molto generali, tuttavia indicano *alcuni requisiti essenziali e non eludibili* della nuova cultura organizzativa.

- **Il primo riguarda la formazione.** Molti gruppi svolgono regolarmente e frequentemente attività di formazione. Sembra questo un segnale positivo del fatto che le Organizzazioni hanno compreso che il valore della formazione risiede soprattutto nella possibilità di migliorare non solo la competenza "tecnica" (che è pure importante) della singola persona, **ma la strategia per trasmettere la tecnica stessa nel rapporto Utente-Operatore, assieme alla strategia per consolidare il rapporto umano fra i Soggetti e per andare "oltre", per migliorare la valenza organizzativa e l'efficacia operativa dell'organizzazione complessivamente intesa;**
- questa visuale evoca immediatamente, nel tema dei *contenuti*, alcune **finalità della formazione**, la quale, come spesso ricordato, deve essere il meglio possibile adeguata alla diffusione di una cultura della solidarietà e alla sua traduzione in concreta, forte azione sociale. La formazione finalizzata alle competenze amministrative, gestionali, in grado di innalzare le competenze "tecniche" ed organizzative delle associazioni, è ancora ovviamente importante, **ma non dovrebbe più rappresentare la priorità assoluta;** oggi più che mai prendono importanza nelle esigenze organizzative: l'innalzamento dell'efficacia e concretezza dei suoi interventi, la volontà costruttiva di ridefinire il proprio ruolo e il proprio modo di agire nell'ambito **pro-sociale**. Lo "schiacciamento" della formazione sul mero fare quotidiano, sulle problematiche immediatamente operative, legate solamente al fare per il fare, al consolidamento del numero degli associati o alla semplice qualificazione dei ruoli e dei compiti già dati, serve a poco;
- certo, specie nelle organizzazioni con oggetto di lavoro maggiormente definito (Avis, Croce Rossa, ma anche le articolazioni di una grande associazione reticolare come l'Uisp...) e che necessitano di precise abilità-standard fin dall'inizio, la formazione e l'aggiornamento devono, ovviamente, mettere in grado i loro volontari o operatori ad assolvere efficacemente i loro compiti specifici istituzionali. Ma questo non ostacola, anzi, è il presupposto che in primo piano vengano messe le esigenze dell'organizzazione in quanto tale;
- la qualità dell'organizzazione e delle sue risorse umane deve seriamente fare i conti con due forti tensioni dialettiche nel mondo del terzo settore:
 - A) quella che finalizza la spinta alla "professionalizzazione", alla "aziendalizzazione" delle organizzazioni (verso identità molto vicine o coincidenti con la cooperazione sociale),
 - B) e quella che al contrario le spinge a ribadire e ad esaltare i caratteri della vera gratuità;
- occorre sempre più trovare il modo di armonizzare ciascuna delle precedenti dinamiche ed esigenze... Oggi, specie nel vasto settore delle attività socio assistenziali ma non solo in questo, si mette sempre più a fuoco, oltre alla prestazione tecnica e operativa, proprio l'enfasi *sui valori ispiratori*: gratuità, altruismo, servizio, buona relazione d'aiuto... *Ma assai poco questa centratura sui valori e sulle relazioni è stata finora collegata con la concreta struttura organizzativa che ha il compito di veicolarla nel quotidiano.* Oggi valori e competenze tecniche devono integrarsi, mettendosi in grado di sostenere l'elaborazione delle scelte strategiche che l'associazionismo è chiamato a compiere: non bastano i buoni principi e le buone intenzioni, *ma*

questi devono essere vagliati anche alla luce dei risultati effettivi (ci sono compiti, ad esempio, che non si può pretendere vengano svolti in regime di assoluta gratuità..);

- il “come” svolgere la propria missione, cioè l’ambito delle procedure che raccordano i valori e i fini alla prassi operativa, è comunque da qualche tempo diventato oggetto di attenzione non solo da parte della cooperazione sociale, ma anche da parte delle realtà più serie del volontariato e dell’associazionismo di utilità sociale. In questo ambito si collocano numerosi e delicati elementi problematici: demotivazione, difficoltà di reclutamento e di passaggio delle comunicazioni, strutturazione organizzativa rigida e solo calibrata sui compiti formali o sulle regole implicite e di routine, conflitti e interesse individuale, magari cura della competenza personale ma scarsa attenzione per la crescita del gruppo in quanto tale...
- se le risorse umane devono essere investite da cambiamento positivo nelle conoscenze, nelle modalità di lavoro, nella capacità di aiuto e di promozione culturale e sociale, nelle relazioni, nelle atmosfere di gruppo, nell’attitudine a mettersi in sinergia con altri soggetti del sociale, occorre che questo cambiamento sia in primo luogo voluto e cercato dai volontari e dalle organizzazioni *nell’agire concreto*. E questo non certo perché sia necessario ogni volta cominciare da capo, *quanto perché la vera crescita*, specie per organizzazioni che operano in un ambiente caratterizzato da un alto livello di complessità, di incertezza, di mutevolezza, *è in ultima analisi data solo dalla disponibilità all’incontro e al confronto anche sulle proprie certezze (mettersi in discussione, dunque);*
- malgrado in molte associazioni ci siano ricche dinamiche emotive e relazionali vive e positive (anche se, ovviamente, non mancano difficoltà e criticità), malgrado tutti conoscano l’importanza dei *vissuti*, dei *sentimenti*, delle *dinamiche relazionali* e delle *motivazioni*, non sempre e non sempre in modo adeguato si sa *che queste dinamiche vanno aiutate ad emergere* e si possono, anzi, si devono continuamente “educare”. Il saper dialogare, comunicare, elaborare relazioni e tensioni non sono capacità già date in partenza e che operano automaticamente: *anche queste vanno “educate”;*
- **nella nostra visione, l’esperienza di volontariato ha in ultima analisi alla sua base un’idea di sviluppo della persona in tutti i suoi aspetti, in un’ottica di disponibilità al prossimo e alla socialità. Questo postula una crescita non solo “tecnica”, ma soprattutto relativa alle ragioni dei propri comportamenti, delle proprie scelte, che devono comunque sempre essere valorizzate e sostenute. Diventano perciò necessari interventi specifici, all’interno delle organizzazioni, che stimolino, aiutino la revisione e la rielaborazione delle scelte e dei percorsi che hanno portato le persone ad entrare e ad operare in queste aggregazioni: diventa indispensabile, quindi, rafforzare l’attenzione verso gli aspetti più o meno esplicitamente “pedagogici” dell’azione, con vantaggio sia per coloro di cui il volontariato si occupa sia per i volontari stessi;**
- inoltre, *spesso si dà per scontato che gli uomini più importanti di una associazione*, che hanno un ruolo operativo, organizzativo, gestionale, magari solo informale ma comunque effettivo e dagli altri riconosciuto, *siano automaticamente in grado di immettere nell’organizzazione le cose apprese nella loro esperienza pratica o magari in una occasione formativa* (spesso non sono in grado di farlo bene oppure ritengono di usare esperienza e occasione formativa solo per una propria crescita individuale). Spesso la disponibilità dei volontari, rispetto al servizio da svolgere, si scontra con il disinteresse verso la crescita del gruppo;
- bisogna dotarsi delle *condizioni necessarie per una nuova progettualità e per una nuova conseguente struttura operativa* (ovviamente sulla base degli attuali fattori positivi: i punti di

forza). Occorre creare a tutti i livelli dell'associazione tempi, luoghi, occasioni, risorse finanziarie, competenze interne ed esterne, gruppi di lavoro appositi *per ripensarsi in termini nuovi*; bisogna in tempi brevi dare vita a organismi interni che non siano di analisi "politica", "teorica" o puramente "ricognitiva", ma di azione "trasformativa", *basata sullo stretto legame di circolarità tra osservazione e intervento volto al cambiamento*;

- con questa ottica che lega strettamente indagine teorica e sperimentazione pratica, occorre molto di più e meglio *mettersi in rete, collaborare con altre associazioni*, a partire (ma non obbligatoriamente) da quelle affini, attrezzandosi per affrontare questioni che vanno al di là delle proprie consuete attività. In questa ottica, impegnarsi a ogni livello *per l'estensione e la qualificazione del Forum del terzo settore*, quale strumento di rappresentanza e coordinamento dei soggetti in esso compresi, che ne rafforzi la funzione di appoggio e il protagonismo politico;
- avere il coraggio e la capacità di realizzare davvero e in modo valido il sempre più utilizzato (e sovente abusato) *concetto di rete*, termine che ha assunto un valore predominante come espressione di un pensiero politico-sociale e di strategie di collaborazione tra i soggetti sociali, le istituzioni, i servizi. Ma è pretesa fallimentare voler mettere in rete associazioni diverse e volerle mettere a loro volta in sinergia e in confronto con le istituzioni, solo per **non** fare le solite cose...
- a proposito sia della vita interna sia di quella di rete, la scelta vincente risulta essere quella di privilegiare l'*aspetto metodologico - operativo*, in quanto l'importanza della concertazione e della rete sono spesso sottolineate sul piano delle enunciazioni di principio, mentre sono scarse le impostazioni che prevedono un effettivo e puntuale conseguimento di risultati, così come le descrizioni che diano conto delle operative modalità di lavoro.

Occorre sempre correlare il *pensare insieme* con il *fare insieme*.

Ovviamente, quando si tratta di realizzare questo tipo di partecipazione nel tessuto sociale, si presentano insieme fattori contrastanti: molteplici risorse, ma anche difficoltà, ostacoli, resistenze. Fra le tante criticità, quella più comune, e la più ardua da fronteggiare, è la difficoltà a leggere l'altro e, soprattutto, l'incapacità di leggere anche se stessi come parti sociali, come soggetti e attori di attività e di esperienza, come strutture associative e istituzionali, nonché come dirigenti e come operatori che la rappresentano, e infine come persone alla luce dell'incontro con gli altri.

1.6. Considerazioni finali.

Si è aperta una problematica dai contenuti inesauribili ed enormemente complessi, sui quali non si pretende di dare, nell'immediato, risposte compiute.

L'idea è mostrare che le realtà più aperte, sensibili e solidali del terzo settore devono e possono conquistare un ruolo più ricco e creativo nelle loro realtà territoriali.

È possibile poi farlo? La risposta non è facile, perché questo ruolo non è un dato di partenza, né una condizione che si raggiunge una volta per sempre.

Occorre comunque volerlo davvero... . E' il percorso verso il raggiungimento di un obiettivo.

1.6.1. Il ruolo dello Sport (la pratica sportiva).

La pratica dello SPORT nel programma politico di uno Stato moderno, attento alla qualità della vita dei suoi cittadini, deve essere ispirata dal principio "LO SPORT E' UN DIRITTO DI TUTTI" che mutuerà la realizzazione del dettato costituzionale della sussidiarietà verticale che afferma:

LE REGIONI, LE PROVINCE, I COMUNI DEVONO ESSERE I PROTAGONISTI “NELLA PROPOSTA DI RIFORMA DEL SISTEMA SPORTIVO NAZIONALE”, riforma che deve prevedere le indicazioni per la realizzazione certamente di uno sport d’élite, di rappresentanza, ma che, altrettanto certamente, non deve dimenticare la realizzazione delle azioni educative, solidaristiche, ricreative, includenti dell’attività sportiva di massa, per tutti, a tutte le età, senza esclusione alcuna.

Soprattutto, però, non deve mai venire meno l’azione di sensibilizzazione e di richiamo al rispetto dei ruoli nei confronti con tutte le Amministrazioni, a qualsiasi livello, perché sia sempre ben chiaro il concetto della SUSSIDIARIETA’ delle componenti del Terzo Settore rispetto alle Istituzioni Pubbliche.

Le Organizzazioni del Terzo Settore non sono, e non devono essere, i SUPPLEMENTI dello Stato che non sa, non può o non vuole assumersi le responsabilità che gli sono state affidate (su richiesta “elettorale” specifica) dai cittadini; esse AFFIANCANO l’Ente Pubblico in difficoltà che “vorrebbe” ma “non riesce”, non lo SOSTITUISCONO, il Volontariato CONTRIBUISCE ed AIUTA, ma non deve accettare la DELEGA a fare al posto di....

Migliaia di persone di ogni età, ceto sociale e condizione umana praticano sport. Lo sport è, dunque, di tutti. Bisogna sviluppare una cultura del **movimento** come valore e come strumento di crescita umana (educa al RISPETTO verso sé stessi, verso gli altri, verso il pianeta che ci “ospita”).

Lo sport è un fenomeno sociale di enorme rilevanza: educa, stimola l’inclusione e coesione sociale, è risorsa economica e veicolo di comunicazione.

La pratica sportiva coinvolge oggi il 33% degli italiani.

Di questi circa 3 milioni sono iscritti alle Federazioni sportive e 3 milioni circa agli Enti di Promozione Sportiva. Altri venti milioni di cittadini circa svolgono attività motoria e sportiva fuori dai circuiti organizzati. A questi milioni di persone bisogna dare risposte, garantendone il diritto allo sport con organizzazione, impianti, contenuti. Gli attori istituzionali che governano oggi lo sport in Italia sono diversi (Regioni, Enti Locali, Coni ed Enti di promozione sportiva) ed interagiscono ogni giorno con la vasta rete di 100.000 Società Sportive distribuite sul territorio nazionale e con un patrimonio di Operatori di “provata” competenza.

Oggi i cittadini considerano lo sport un diritto. La recente crescita vertiginosa della pratica sportiva e la differenziazione della domanda impongono però di sciogliere nodi importanti riguardo il modello organizzativo e il sistema delle risorse.

Serve un coerente progetto culturale per sostenere questa multiforme richiesta sportiva. Invece di accentrare compiti nel Coni, come è stato fatto in questi ultimi anni, bisogna definirne con chiarezza il ruolo e le competenze sullo sport di prestazione da un lato, dall’altro definire le attribuzioni delle Regioni e degli Enti Locali sulla promozione sportiva e sulla pratica di base e sui processi formativi per gli Operatori che ne garantiscono la realizzazione e per gli Enti che ne garantiscono la qualità.

Le Regioni devono occupare lo spazio che la Costituzione attribuisce loro, divenendo protagoniste nella proposta di una riforma del sistema sportivo nazionale e nella **definizione di un sistema sportivo regionale di qualità**.

Si deve continuare a parlare, inoltre, di Scuola come luogo che promuove “una maggiore valorizzazione dell’attività motoria, fisica e sportiva” e di Sport “come mezzo di educazione e di prevenzione che promuove una vita attiva”. Passando, in tempi non biblici, dall’enunciazione del principio alla sua concreta realizzazione operativa.

Altro tema da affrontare è quello del Doping, divenuto una piaga sociale, che passa attraverso la criminalità organizzata e muove crescenti interessi economici. ***La legge vigente tutela esclusivamente la salute degli atleti professionisti, a quando azioni di tutela nelle pratiche che si attivano per i dilettanti?***

Per migliorare l'erogazione dei servizi al cittadino dobbiamo saper proporre alle Amministrazioni Pubbliche di:

- ammodernare l'impiantistica e migliorare la gestione delle attività all'interno degli impianti,
- favorire un utilizzo ampio degli stadi per tutta la settimana,
- attuare nuove politiche di reperimento delle risorse per lo sport,
- pensare ad una riforma dell'Istituto per il Credito Sportivo che consenta più facili finanziamenti per strutture ed attività,
- **fissare i livelli di qualità dei percorsi di Formazione per gli Operatori del settore in linea con gli standards europei e quindi idonei al "riconoscimento" istituzionale delle Qualifiche.**

Le Regioni, con il titolo V della Costituzione, hanno competenza "sull'ordinamento sportivo". Devono essere attivati tavoli di "concertazione" **nei quali vengano spese le nostre competenze** in questo ambito, che è il nostro, per **aiutare** gli Amministratori pubblici ad assolvere a questo compito.

Molte sono le possibilità di intervento perché vengano adeguate la struttura e le risorse del CONI:

- alla missione di promozione dello sport olimpico verificando e monitorando l'idoneità della struttura alla continua evoluzione del sistema sportivo,
- alla missione di promozione dello sport per tutti attraverso una migliore redistribuzione delle risorse già erogate sullo sport,
- attraverso l'accesso ai fondi garantiti dalla tassazione dei diritti TV,
- attraverso una convenzione che, affidando alla Federazione l'organizzazione e la gestione dello Sport di rappresentanza, garantisca alla UISP l'organizzazione e la gestione di Percorsi Formativi per lo Sport **per tutti** di altissima qualità.

Lo sport cambia la vita: è questo il nostro progetto.

In maniera molto concreta e autonoma, con la responsabilità di chi, come noi dell'Uisp, rappresenta oltre un milione e duecentomila praticanti, quindicimila società sportive, decine di migliaia di operatori e volontari che ogni giorno, in tutta Italia, sono al servizio di un progetto che è **sportpertutti** ma allo stesso tempo salute, solidarietà, socialità, benessere, cittadinanza attiva.

Per fare in modo che lo sport cambi davvero la vita ed entri nelle **case di tutti i cittadini**, di tutte le età e condizioni economiche, bisogna cambiare il sistema sportivo. Non lo diciamo di nascosto, è una condizione che abbiamo posto alla politica sin dall'inizio, in maniera chiara: è lo slogan delle nostre tessere e della nostra missione associativa.

La preparazione per gli Operatori dell'ADO in ambito psico-pedagogico fra Etica e Sport

L'evoluzione dei modi con cui accompagnare i ragazzi alle attività motorie induce a fare alcune riflessioni **per cogliere persistenze, mutamenti e prospettive.**

Fino a qualche tempo fa, all'interno delle Società Sportive Dilettantistiche, l'attività motoria per i più piccoli e per i ragazzi veniva spesso affrontata dagli Operatori del settore nell'ottica soprattutto della prestazione: si badava essenzialmente al sodo, cioè si riteneva di primaria importanza soprattutto raggiungere un apprezzabile risultato in ambito agonistico e quasi tutti gli interventi erano finalizzati a conseguire questo obiettivo, con minore attenzione ai risvolti di crescita e sviluppo dell'individuo nella sua globalità.

Questo accadeva perché la conoscenza dei "processi evolutivi" in ambito psico pedagogico e la conseguente sensibilità verso l'aspetto educativo - formativo dello sport sono conquiste recenti, emerse lentamente da studi, ricerche e sperimentazioni relativamente "giovani" e quindi, fino a qualche anno fa, poco conosciute, diffuse e praticate.

Così si è mantenuto per anni e, talvolta tenta ancora di riemergere, un **orientamento bifronte** che ha portato a considerare lo sport per i giovani

- **o un'occasione per raggiungere un primato** : quindi attuazione di una attività secondo la logica della prestazione, che "seleziona" i soggetti idonei e "scarta" tutti gli altri,
- **oppure qualcosa di accessorio**: una semplice attività ricreativa, secondaria rispetto ad altre attività, quando non addirittura una distrazione a confronto di altri impegni ritenuti più educativi e quindi importanti quali la scuola, il lavoro, la famiglia, la parrocchia, l'impegno sociale o, per qualcuno, la militanza politica.

Col rischio altrettanto bifronte

- di "fare troppo sul serio" antepoendo l'attività sportiva di prestazione all'atleta che la produce,
- o di svalutare le potenzialità dell'aspetto educativo nell'attività motoria.

Condizionati dall'ansia di prestazione, molti Operatori, nella prima direzione, hanno sovente privilegiato l'aspetto agonistico, facendo ricorso troppo spesso a "percorsi di allenamento tecnicamente molto specializzati" anche quando i soggetti in preparazione non avevano ancora "maturato" una struttura fisiologica e psicologica capace di sopportare senza danni quegli stimoli.

Sono stati consumati anche errori clamorosi nella preparazione psicofisica dei soggetti in azione, operando con i bambini come se fossero "adulti in miniatura", attraverso semplici proporzionali riduzioni dei carichi di lavoro adottati per gli agonisti adulti e non come fossero, invece, "ORGANISMI DIVERSI" per i quali erano indispensabili, al contrario, carichi, stimoli e competenze completamente differenti.

Ora, in alcune specifiche realtà si stanno osservando degli importanti segnali di cambiamento.

Sta prendendo sempre maggior consistenza il progressivo affermarsi di una nuova cultura d'attenzione allo sport per l'infanzia e per la gioventù, nella quale l'attività motoria si configura non solo come scienza della formazione fisica e psichica in previsione della prestazione e del risultato, ma anche, e direi soprattutto, come **stimolo di crescita**, come importante veicolo di trasmissione di conoscenze su se stessi e sugli altri, capace di favorire lo sviluppo dell'individuo in tutte le dimensioni della personalità e della struttura.

Dalla presa in carico di questa consapevolezza emerge la necessità di orientare le finalità di una società sportiva, indipendentemente dalla sua grandezza o rilevanza nel contesto di riferimento, **all'arte della combinazione**: verso l'armonico dosaggio :

- di ideali filosofici, etici e morali, come quelli indicati dal nostro Statuto Societario

- di obiettivi sportivi, che ogni singola disciplina, nell'autonomia dei suoi Organismi Direttivi, è in grado di calibrare,

- di pratiche educative rispettose della “dimensione ragazzo”, volte al *ben essere con sé e al ben stare con gli altri*, promuovendo comportamenti individuali capaci di garantire una decorosa convivenza nel quotidiano .

Da qui nasce, a mio avviso, la centralità del tema della Formazione e la necessità che una Organizzazione come la nostra sappia tradurre questo tema operativamente, attraverso rinnovati percorsi di formazione, omogenei su tutto il territorio nazionale, da proporre ai nuovi Tecnici Insegnanti Educatori.

Un percorso di formazione dalle ricadute significative, a mio parere, dovrebbe fornire gli strumenti per coniugare:

- | | | |
|-----------------|-------------|------------------------------|
| - conoscenze | | <u>- sapere</u> |
| - capacità | sintesi del | <u>- saper fare</u> |
| - atteggiamento | | <u>- saper essere</u> |

a loro volta sintesi del: SAPER STARE

Il nostro regolamento di formazione, purtroppo non ancora compiutamente applicato, sintetizza così **gli orientamenti e gli strumenti** dei quali dotare gli Operatori che saranno qualificati nei prossimi Corsi ADO :

- **Il ricorso a Modelli di Processi Pedagogici** che consentono di utilizzare l'attività motoria per creare una sollecitazione multipla:
 - A) verso la motivazione degli Utenti (bambini, adolescenti, adulti, anziani, ecc.)**, per guidarli verso una progressiva donazione di senso e di impegno all'azione proposta,
 - B) verso il “saper fare”** ovvero verso l'acquisizione di competenze misurabili in termini di Struttura, Tecnica e Funzionalità, mano a mano che il soggetto acquisisce competenze nell'attività,
 - C) verso il “saper stare”** ovvero verso la costruzione di buone prassi di relazione e di comportamento,
- **L'acquisizione di competenze in ambito medico** che, attraverso la conoscenza della “struttura” permetta la prevenzione degli abusi, degli eccessi e, di conseguenza, dei traumi;
- **L'acquisizione di competenze in ambito B.L.S. ed in ambito “Riabilitativo”** per essere in grado di affrontare le emergenze che si dovessero presentare e/o per essere utili nel post emergenza;
- **L'acquisizione di competenze in ambito metodologico** che consenta la preparazione fisica degli Atleti più adatta alle loro età ed alle loro caratteristiche e capacità,
- **L'acquisizione di competenze in ambito didattico** che favoriscano la più efficace trasmissione delle esperienze;
- **La ricerca della sicurezza** personale propria e degli Atleti attraverso la cura degli impianti e delle attrezzature e per mezzo di una assidua e costante sorveglianza dei Soggetti presenti e attivi durante la lezione, negli spazi di attività e/o gara, negli spogliatoi, ecc. .

- La costruzione di corretti rapporti interpersonali, non solo con gli atleti, o con quei genitori che tendono a proiettare sui figli le proprie frustrazioni travestite da aspettative, ma anche con Dirigenti e tifosi sostenitori spesso poco rispettosi della filosofia dello sport come partecipazione, divertimento ed educazione e più interessati alla vittoria del proprio atleta o della propria squadra a campionati e tornei di categoria, al risultato ottenuto “a tutti i costi”, alla medaglia.
- **La costruzione di un forte “senso di appartenenza” all’Associazione, all’Area Disciplinare, all’Organizzazione dell’Ente di riferimento, che sappia essere veicolo di spinte centripete di avvicinamento ed adesione.**

Quello appena esposto, però, resta un freddo elenco di competenze e prestazioni che qualunque buon Tecnico Istruttore e Allenatore di altri Enti e Federazioni, in misura maggiore o minore, è in grado di mettere in pratica.

Agli Istruttori dell’Area delle Discipline Orientali, però, credo sia chiesto di investire, nell’attività sportiva-educativa, molto di più.

Si chiede loro di essere non solo Operatori Tecnici, ma **Insegnanti Educatori**, di assumersi, cioè, la responsabilità e l’onere di utilizzare una disciplina sportiva come strumento, assieme ad altri strumenti, mirato

a guidare il bambino di oggi a diventare l’uomo di domani,
a pensare non solo all’atleta ma soprattutto a dare importanza alla persona,

Quale persona?

Non un atomo ma una molecola, come diceva Antonio Gramsci,... multiversa e interattiva, aggiungo io.

Non una persona-isola, ma parte “protagonista” dell’arcipelago di una Associazione.

Allora, **se partecipa** a questo compito, il Tecnico-Insegnante-Educatore **dà il suo contributo** ad un processo evolutivo determinante per la crescita etica, culturale e civile non solo dell’atleta in azione o dell’Associazione Sportiva che rappresenta, ma **anche** della Società nella quale noi tutti viviamo.

Per questo mi pare di poter dire che adottare la filosofia dell’ADO, essere buoni maestri, non vuol dire solamente :

- praticare a livelli d’eccellenza,
- mettersi in discussione con il coraggio di ammettere eventuali errori e la disponibilità a rimediare,
- prepararsi per essere in grado di preparare con competenza,
- documentarsi ed aggiornare costantemente le proprie conoscenze;

Vuol dire saper guardare il “mondo”

- per abitarlo insieme agli altri, migliorandolo, **non per possederlo;**
- per goderne le bellezze **preservandole;**
- per coglierne le debolezze e i bisogni **per intervenire superando l’indifferenza,**
- mettersi in gioco **assumendo qualche impegno** anche attraverso i piccoli gesti del vivere quotidiano,
- dare testimonianza delle proprie idee e convinzioni **attraverso il proprio vissuto.**

Vuol dire saper creare una rete di rapporti con gli altri capace di promuovere attività ispirate alla cultura della solidarietà e del rispetto.

Vuol dire metterci il “Cuore” e tentare di guidare i propri allievi a costruirsi un futuro dove rispetto e solidarietà non siano più solamente il sogno di qualcuno ma la regola e l’abitudine quotidiana di vita per tutti.

Viviamo in una realtà sdoppiata.

Da una parte la realtà dell’essere, ostinatamente vissuta da pochi idealisti, contrapposta all’altra realtà, quella dell’apparire, modello della società globale che attualmente appare prevalere.

Come andrà a finire questa contrapposizione? non lo so; però la militanza e l’impegno **per la realtà dell’essere**, che negli anni passati ci hanno connotato e ci connotano tuttora, sono valori nei quali crediamo da troppo tempo per essere tentati di adeguarci al nuovo modello globale.

Adesso canta la sirena dello SPORT SPETTACOLO dove il risultato è più importante dell’Atleta che lo ottiene, **e lo spettacolo va avanti**, nonostante tutto, puntellato dal doping, dagli “affari”, dal gossip.

Si sono viste gare anche ad alti livelli dove

- l’arroccamento in difesa del vantaggio,
- la mancanza di rispetto di regole, avversari ed arbitri,
- l’uso **esagerato** di strategie furbette,
- un clima **esasperato** di inutili violenze

venivano “premiati” con la consacrazione della medaglia, della popolarità e di **immorali compensi**.

Sta a noi cercare di cambiare la modulazione di questa sirena: se qualche principiante arriva in palestra sulla scia della sirena targata **sport spettacolo** , **cambiamo musica** e rendiamo la voce dello **sport educativo** più viva e seduttiva....

Facciamo che si senta, non stanchiamoci di farla sentire.

E, soprattutto, non dimentichiamo noi stessi di ascoltarla.

Non dimentichiamo, nelle nostre palestre, di essere portatori

di un ideale di sport che aggrega e che include, che non seleziona e non emargina, che educa e che diverte a tutte le età ed in tutte le situazioni,

La pratica sportiva **di prestazione** è, per sua logica, **selettiva** e quindi, accoglie solamente quei soggetti che, sia morfologicamente sia psicologicamente, sono “adatti” alla disciplina di riferimento. Quanti saranno, statisticamente, i praticanti “giusti” in una massa di cento? UNO?, DUE, CINQUE?

Quelli possiamo tranquillamente lasciarli alla Federazione, che ha il mandato, dallo Stato, di organizzare lo Sport di rappresentanza, possiamo anche proporre, sempre alla Federazione, attraverso la formula del doppio tesseramento, di inserire nei propri organici anche i migliori dei nostri Atleti, quelli più dotati sia tecnicamente sia psicologicamente; ma... e tutti gli altri?

Perché il Campione è uno; c’è qualche considerazione per i secondi, per i terzi ed i quarti pari merito, poi, di quelli piazzati dal quinto in poi, non interessa più niente a nessuno, anche se l’impegno (e quindi il merito) di ciascuno di essi non è, e non è mai stato, inferiore a quello del primo. A questi, quindi, va rivolto l’interessamento di quegli Enti che promuovono una diversa forma e cultura di sport, non quello il cui obiettivo principale è “solo” l’agonismo, ma quello che propone la pratica finalizzata al divertimento (all’inizio), alla crescita umana attraverso la pratica tecnica (successivamente), alla massima espressione estetica “possibile” attraverso il miglioramento tecnico, alla conquista del **ben essere con sé stessi e ben stare con gli altri**.

Seguendo questa logica si può realizzare il paradosso che in una Società Sportiva che non si pone l'obiettivo di coltivare "un Campione", il Campione invece, naturalmente, spontaneamente salti fuori.

Non è raro, infatti che, quando in un ambiente si favorisce la crescita tecnica non finalizzata all'agonismo, la pratica diventi piacevole, di conseguenza il numero dei partecipanti aumenti, ed il numero degli incidenti diminuisca. Quando si realizzano queste condizioni il livello tecnico medio dei praticanti tende a salire molto al di sopra degli standard abituali e, allorché in un ambiente così predisposto si inserisce un atleta che ha le caratteristiche del campione, egli si troverà intorno una organizzazione che lo aiuterà a sviluppare al meglio le proprie potenzialità.

Ma ogni volta che nell'Associazione (e nell'intimo di un Insegnante) c'è la volontà di far raggiungere ai propri allievi principalmente altissimi livelli di prestazione, realizzare campioni e non Praticanti, gli elementi distintivi dell'ambiente si connoteranno assai diversamente.

Infatti, quando tutti gli esercizi vengono finalizzati al risultato, la pratica diventa più dura e meno piacevole, diminuisce di conseguenza il numero dei praticanti ed aumenta, al contrario, il numero degli incidenti. Vengono così a mancare le condizioni che favoriscono la "costruzione" di un campione che, per poter essere veramente tale, prima di tutto deve essere un buon Praticante (e per il cui allenamento è indispensabile il concorso di molti praticanti di buon livello).

Chiaramente per formare un Praticante che possa dirsi davvero completo, occorrono diversi anni di pratica ben strutturata. Ma questo non deve spaventare l'Insegnante, infatti, se egli ha ben chiaro che il fine della attività di una qualsiasi Disciplina Sportiva è la gioia di praticarla, non troverà problemi ad appassionare i propri allievi alla disciplina senza "condizionarli" con il miraggio di "epiche" vittorie in competizione.

Per questo l'Organizzazione ADO (Ufficio di Presidenza, Struttura della Formazione e Commissione Scientifica), nei prossimi Corsi per Insegnanti, o Seminari, o Percorsi di Aggiornamento che sarà chiamata a programmare, pur senza rinunciare all'ideale di sport competitivo in tutte le sue "lecite" forme, ha stabilito che venga data maggiore enfasi alla **TESI dell'ideale di sport educativo** che si coltivi cioè, *l'aspetto "etico e sociale" dello sport.*

Perché si coltiva ciò che può germinare, ciò che può dare frutti destinati a durare e a trasformarsi in energia nuova. Una proposta di attività sportiva veramente per tutti, per tutte le età, senza vincoli e barriere, *uno sport come servizio sociale.*

La UISP ha tutti gli strumenti per poterlo fare e per poter diventare il luogo d'incontro e di aggregazione per quanti, attraverso lo Sport praticato e attraverso le nuove Discipline Bionaturali e Salutistiche che incominciano ad aderire all'ADO, si propongono l'obiettivo di costruire, diffondere e difendere l'ideale di BEN ESSERE PER TUTTI.

Parafrasando il prof. Kano (fondatore del Metodo Judo): attraverso la pratica sportiva "impariamo a diventare migliori per essere utili"

L'Area delle Discipline Orientali U.I.S.P.

Codice deontologico dell'insegnante di Discipline Orientali

Premesso che, compito dell'insegnante di Discipline Orientali è di accompagnare lo studente in un processo di crescita fisica, mentale e spirituale e di reale emancipazione, è indispensabile che nasca fra i due soggetti un rapporto tale da permettere loro una chiara e intelligibile comunicazione, nel rispetto della reciproca libertà.

Dovere dell'insegnante è di rivolgere ogni sua energia in direzione dell'affrancamento dello studente da qualsiasi tipo di dipendenza e di condizionamento.

Si deduce pertanto che tutti quei comportamenti che tendano a creare nello studente uno stato di subalternità pongono l'insegnante fuori dallo spirito del Codice stesso.

L'insegnante dovrà quindi

- **operare con umiltà, prudenza, gradualità, diligenza e competenza ponendosi al servizio dello studente con chiari intenti educativi e didattici;**
- **adottare un atteggiamento adeguato alla dignità della propria figura professionale;**
- **acquisire e continuamente aggiornare cognizioni e competenze indispensabili all'esercizio dell'insegnamento;**
- **non farsi condizionare, nell'insegnamento, dal fattore economico;**
- **astenersi dall'influenzare opinioni morali, politiche e religiose dello studente;**
- **osservare il più assoluto riserbo di quanto appreso dallo studente nel corso dell'attività;**
- **mantenere un comportamento leale e corretto nei confronti di altri insegnanti e di quanto da loro insegnato.**

STATUTO NAZIONALE UISP
Approvato dal XV Congresso Nazionale Tivoli, 10-12 giugno 2005
INDICE

- **PREMESSA**
- **TITOLI I – IDENTITA’ ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**
- Articolo 1 – Scopi e finalità
- Articolo 2 – Attività esercitabili
- Articolo 3 – Marchio e denominazione
- **TITOLO II - IL SOCIO**
- Articolo 4 – Associazione e affiliazione
- Articolo 5 – L’associato: diritti e doveri
- Articolo 6 – Perdita della qualifica di socio
- **TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI**
- Articolo 7 – I livelli dell’Associazione
- Articolo 8 – le funzione dei livelli associativi
- Articolo 9 – Regolamenti Nazionale, regionali/interregionali, territoriali.
- Articolo 10 - Organi dell’Associazione
- Articolo 11 - Il congresso territoriale, regionale/interregionale, nazionale
- Articolo 12 – Consiglio Nazionale, regionale/interregionale, territoriale
- Articolo 13 – Decadenza e integrazione
- Articolo 14 – Presidente nazionale, regionale/interregionale, territoriale
- Articolo 15 – La Direzione nazionale, regionale/interregionale, territoriale
- Articolo 16 – Collegio dei revisori contabili
- Articolo 17 – Collegio dei garanti nazionale e regionale/interregionale
- **TITOLO IV – LEGHE, AREE DI ATTIVITA’**
- Articolo 18 – Leghe/Aree di attività
- **TITOLO V – COMMISSARIAMENTO**
- Articolo 19 – Commissariamento
- **TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE**
- Articolo 20 - Patrimonio
- Articolo 21 – Fonti di finanziamento
- Articolo 22 – Poteri di amministrazione
- Articolo 23 – Esercizio sociale e bilancio
- *Articolo 24 – modifiche statutarie e ai regolamenti*
- **TITOLO VII – SCIOGLIMENTO**
- Articolo 25 – Scioglimento
- Articolo 26 – chiusura sedi
- **TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA’**
- Articolo 27 – incompatibilità e ineleggibilità
- **TITOLO IX – NORME TRANSITORIE**
- Articolo 28 – Norme transitorie

PREMESSA

L'UIISP – Unione Italiana Sport Per tutti – è un'Associazione Nazionale fondata nel 1948, con sede a Roma.

L'UIISP – Unione Italiana Sport Per tutti – già denominata Unione Italiana Sport Popolare.

L'UIISP è riconosciuta dal Ministero dell'Interno con D.M. del 6 maggio 1989, come Ente avente finalità assistenziale.

L'Uisp è riconosciuta dal CONI quale Ente di Promozione Sportiva in forza del D.P.R. n. 530 del 2 agosto 1974 con delibera del 24 giugno 1976, successivamente confermata in applicazione del D.P.R. 28 marzo 1986, n. 157, del D.Lgs. n. 242/99 e del D. Lgs. N. 15/04; in tale ambito aderisce alle norme dello Statuto del Coni.

L'UIISP è membro del CSIT (Confederation Sportive Internazionale du Travail), della FISpT (Fédération International Sport pour Tous), della UESpT (Unione Europea Sport per Tutti), e della Federazione ARCI.

Nel prosieguo del presente Statuto ogni qualvolta si citerà UIISP si intenderà Unione Italiana Sport Per tutti.

TITOLO I – IDENTITA' ASSOCIATIVA E PRINCIPI PROGRAMMATICI**ARTICOLO 1 – SCOPI E FINALITA'**

1. L'UIISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono essere protagonisti del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.
2. L'UIISP è un'Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie organizzazioni territoriali.
3. L'UIISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.
4. Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione, la UIISP s'impegna alla promozione e alla diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.
5. L'UIISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' ESERCITABILI

1. L'UIISP promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività sportive competitive e in forme "nessuno escluso", anche di natura economica e strumentali ad esse.
2. L'UIISP persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati.
3. L'UIISP organizza l'attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative, sportive, espressive - comunicative; ne promuove inoltre l'educazione anche nella scuola.
4. E' compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'UIISP svolge, fra l'altro, attività nei seguenti campi nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini statuari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività ricreative e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria.

5. L'attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

ARTICOLO 3 – MARCHIO E DENOMINAZIONE

1. Il marchio UISP regolarmente registrato e la denominazione UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI (già Unione Italiana Sport Popolare) sono di esclusiva titolarità dell'UISP; potranno quindi essere utilizzati esclusivamente dai propri livelli territoriali e regionali/interregionali o dalle associazioni affiliate regolarmente autorizzate, secondo quanto disposto dal Regolamento Nazionale che disciplina la concessione e la revoca del marchio. Per gli altri soggetti giuridici (società di capitali, etc.) la concessione dell'uso, della denominazione e del marchio UISP nella ragione sociale devono essere autorizzati unicamente dal Consiglio Nazionale dell'UISP, secondo le procedure previste nel Regolamento Nazionale.

2. TITOLO II – IL SOCIO

ARTICOLO 4 – ASSOCIAZIONE E AFFILIAZIONE

1. Chiunque può associarsi all'UISP purché ne condivida i principi e le finalità espresse nel presente statuto.
2. L'adesione all'Associazione è a tempo indeterminato salvo quanto previsto dai successivi articoli ma deve essere rinnovata annualmente attraverso il versamento della relativa quota associativa.
3. L'Uisp, nel rispetto dei regolamenti e delle delibere del Coni, provvede, in quanto e se delegata dal Consiglio Nazionale del Coni medesimo, al riconoscimento a fini sportivi delle associazioni e società sportive dilettantistiche ad essa affiliate e, se delegata dalla Giunta Nazionale del Coni, alla approvazione dei relativi statuti che dovranno essere redatti in conformità all'art. 90 della Legge 27/12/2002, n. 289 e successive modificazioni.
4. Possono associarsi tutte le persone fisiche cittadine italiane o straniere, anche se minorenni e gli associati collettivi, dotati o meno di personalità giuridica.
5. Tutti gli associati hanno diritto di voto secondo le modalità previste dal presente statuto. Gli associati minorenni acquisiranno il diritto di voto al raggiungimento della maggiore età. Il vincolo associativo delle persone fisiche avviene sia mediante rapporto diretto con la UISP sia tramite associati collettivi affiliati alla UISP. Gli associati persone fisiche rinnovano annualmente il vincolo associativo attraverso il tesseramento, gli associati collettivi attraverso l'affiliazione
6. Sono associati collettivi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, le associazioni, anche scolastiche, le società e le associazioni sportive dilettantistiche i comitati, le società, le cooperative e tutti quei soggetti che abbiano finalità non contrastanti con quelle dell'UISP, abbiano sede legale, operativa o sportiva sul territorio italiano e non abbiano scopo di lucro.
7. Gli associati collettivi conservano piena autonomia statutaria, giuridica, amministrativa e patrimoniale.
8. Le modalità e le condizioni di associazione all'UISP ed ogni altro aspetto della partecipazione alla vita associativa, per quanto non espressamente previsto dal presente Statuto sono disciplinate dai Regolamenti.

ARTICOLO 5 – L'Associato: DIRITTI E DOVERI

1. La qualifica di associato, persona fisica o collettivo dà diritto:
 - a partecipare alla vita associativa e a tutte le attività promosse, previo l'adempimento degli obblighi e delle obbligazioni che esse comportano;
 - a partecipare all'elezione degli organi dirigenti e alla approvazione o modifica delle

- norme statutarie attraverso l'elezione di propri delegati alle istanze congressuali.;
2. L'associato collettivo partecipa alle attività associative della UISP attraverso il proprio legale rappresentante o persona da questi delegata
 3. Hanno diritto all'elettorato attivo tutti gli associati in regola con il tesseramento e con il versamento delle quote associative.
 4. Potranno essere delegati ai congressi ed essere eletti negli organi direttivi della UISP solo associati persone fisiche maggiorenni. I componenti degli organi elettivi e di nomina devono possedere i requisiti generali di cui all'art.5 comma 3 lettere b) e c) e comma 4 dello Statuto del Coni.
 5. Tutti gli associati sono tenuti:
 - all'osservanza dello statuto, dei regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi associativi;
 - ad adempiere, nei termini previsti, alle obbligazioni assunte nei confronti della UISP o/e derivanti dall'attività svolta.

ARTICOLO 6 – PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

1. La qualifica di associato si perde per:
 - recesso;
 - mancato rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione;
 - rifiuto motivato del rinnovo della tessera associativa o dell'affiliazione da parte dei Consigli Territoriali competenti;
 - esclusione che potrà essere deliberata dai Collegi dei garanti competenti qualora venga constatato:
 - a) un comportamento contrastante con le finalità e i principi dell'associazione, l'inosservanza dello Statuto, dei Regolamenti e delle deliberazioni assunte dagli organi statutari;
 - b) l'inadempimento agli obblighi o/e alle obbligazioni derivanti dallo Statuto, dai Regolamenti e dagli atti emanati dagli Organi dell'Associazione, e/o di quelle assunte nei confronti di terzi per conto dell'UISP;
 - c) il verificarsi di gravi motivi che rendano impossibile la prosecuzione del rapporto associativo.
 - d) decesso.
2. Per gli associati collettivi costituiscono condizione per la perdita della qualifica di associato lo scioglimento o intervenute modifiche statutarie incompatibili con lo Statuto dell'UISP o con le norme di legge vigenti in materia.
3. La perdita della qualifica di associato ha efficacia per tutti i livelli dell'Associazione.
4. Le procedure del rifiuto motivato e dell'esclusione e le relative impugnazioni sono disciplinate dal Regolamento Nazionale.

TITOLO III – ORGANI E FUNZIONI

Capo I – Le sedi unitarie della rappresentanza associativa.

ARTICOLO 7 – I LIVELLI DELL'ASSOCIAZIONE

L'UISP organizza i propri associati e le proprie attività ai seguenti livelli:

- a) territoriale;
- b) regionale/interregionale;
- c) nazionale.

Capo II – Le funzioni dei livelli associativi

ARTICOLO 8 – LE FUNZIONI DEI LIVELLI ASSOCIATIVI

1. Le funzioni ed i compiti dei diversi livelli sono così articolati:

a) Livello territoriale

E' la sede responsabile delle scelte per la promozione e lo sviluppo delle attività e delle politiche dell'Associazione, attraverso il più ampio coinvolgimento degli associati. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio di riferimento. Il livello territoriale coincide in linea di massima con il territorio geografico delle province. I relativi congressi potranno accorparsi o suddividere ulteriormente detti livelli.

b) Livello regionale/interregionale.

È la sede responsabile del confronto e della concertazione delle esigenze dei livelli territoriali. Ha il compito di favorire l'applicazione delle scelte strategiche dell'Associazione sul territorio garantendo la coerenza tra principi, finalità e metodi. Concorre alla definizione e alla verifica delle scelte nazionali. Può intervenire in termini di sussidiarietà e/o di commissariamento, sussistendone i presupposti stabiliti dal regolamento, qualora i livelli territoriali non siano nelle condizioni di assolvere i compiti loro attribuiti. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile sul territorio regionale.

c) Livello nazionale.

E' la sede responsabile della definizione dell'identità politica e culturale dell'Associazione e ne garantisce l'unità.

E' la sede della sintesi e della elaborazione delle strategie di sviluppo dell'UISP. Nella sua azione di governo complessivo interviene anche con poteri di surroga nei compiti non assolti dai livelli decentrati. Rappresenta l'Associazione nei confronti delle sedi istituzionali e della società civile.

2. I livelli territoriali e regionali/interregionali sono tenuti a:

- a) riunire i rispettivi consigli almeno tre volte l'anno;
- b) tenere i verbali di consiglio secondo le modalità previste dal Regolamento Nazionale;
- c) trasmettere annualmente al livello superiore il bilancio preventivo e consuntivo approvati dal consiglio secondo tempi e modalità stabiliti dal Regolamento Nazionale.

Capo III – Regolamenti

ART. 9: REGOLAMENTI NAZIONALE, REGIONALI, INTERREGIONALI, TERRITORIALI

1. I diversi livelli dell'Associazione si dotano dei regolamenti necessari a disciplinare e a dare piena attuazione alle previsioni statutarie.
2. Nel caso di mancata approvazione del Regolamento del livello di appartenenza si applica quello del livello superiore.
3. I Regolamenti sono approvati e modificati dai rispettivi Consigli con il voto favorevole della maggioranza degli aventi diritto al voto.

Capo IV – Organi Territoriali

ARTICOLO 10 – ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi del livello territoriale, regionale/interregionale, nazionale:

- a) il Congresso
- b) il Consiglio
- c) il Presidente
- d) la Direzione
- e) il Collegio dei Garanti (solo in ambito Regionale/Interregionale, nazionale)
- f) il Collegio dei Revisori Contabili

ART. 11 – IL CONGRESSO TERRITORIALE, REGIONALE, INTERREGIONALE, NAZIONALE

1. Il Congresso nazionale è il massimo organo di indirizzo politico e programmatico dell'Associazione. I congressi regionali e territoriali rappresentano le linee programmatiche ed operative del bacino di competenza. Essi sono convocati ordinariamente ogni quattro anni e, più precisamente, entro il 30 giugno. I congressi territoriali precederanno i regionali a cui seguirà il nazionale e saranno formati con le seguenti modalità:
 - a) al Congresso Nazionale partecipano con diritto di voto i delegati eletti dai Congressi regionali, a quello regionale i delegati eletti dai congressi territoriali; a quello territoriale i delegati eletti all'interno degli associati collettivi e nell'assemblea degli associati individuali non appartenenti ad associati collettivi. Nell'ambito delle assemblee degli associati collettivi i componenti della Direzione non possono rappresentare né direttamente né per delega gli associati collettivi stessi.
 - b) Il calcolo dei delegati avviene per il livello nazionale su base regionale e a livello regionale su base territoriale. Per il congresso nazionale il numero dei delegati è calcolato sulla base proporzionale di un delegato ogni 3.000 o frazione superiore a 1500 associati; per quelli regionali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato ogni 1500 o frazione superiore a 750 associati; per quelli territoriali sulla base proporzionale di un rapporto non superiore a un delegato ogni 300 o frazione superiore a 150 associati.
2. Ogni associato collettivo la cui affiliazione sia stata rinnovata nell'anno sociale in cui si svolge il Congresso territoriale o nuovo socio collettivo affiliato entro la data di convocazione del congresso nazionale, ha diritto ad un voto. Ha altresì diritto ad un voto il socio persona fisica che abbia perfezionato il suo tesseramento entro la data di convocazione del congresso.
3. I Congressi a tutti i livelli, sia in prima che in seconda convocazione, sia in seduta ordinaria che in seduta straordinaria, sono validi con la presenza di almeno la metà dei delegati.
4. La convocazione del Congresso Nazionale straordinario può essere richiesta dalla maggioranza dei due terzi dei componenti il Consiglio Nazionale oppure dalla maggioranza dei due terzi della Direzione Nazionale oppure dal 30% degli associati aventi diritto al voto.
5. Il Congresso si svolge secondo le regole stabilite dall'apposito regolamento.
6. Il Congresso:
 - a) verifica i risultati conseguiti in relazione alle linee programmatiche
 - b) definisce conseguentemente gli aggiornamenti delle linee di politica associativa
 - c) elegge il Consiglio del rispettivo livello associativo
 - d) elegge il Collegio dei Garanti del rispettivo livello (ove previsto)
 - e) elegge, in sede nazionale, il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° grado ;
 - f) elegge il Collegio dei Revisori Contabili dei rispettivi livelli secondo le modalità, per quanto applicabili, dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile
 - g) approva i bilanci programmatici di indirizzo del consiglio che saranno sottoposti alla verifica assembleare alla fine del mandato per il quale sono stati approvati
7. Nelle regioni ove non sia costituito il livello Regionale/Interregionale, il Congresso Territoriale elegge i delegati al Congresso Nazionale, nei limiti della quota assegnata.
8. Gli organi durano in carica quattro anni e i rispettivi componenti restano in carica fino alla scadenza dell'organo di appartenenza, salvo i casi di decadenza anticipata. Le competenze esclusive dei diversi Organi non sono delegabili.
9. Il congresso viene convocato mediante avviso pubblicato sul bollettino dell'ente e inserito nel sito internet ufficiale del livello almeno 30 giorni prima dello svolgimento dell'assemblea per il livello territoriale, mediante avviso pubblicato sul sito e inviato per posta semplice o elettronica ai delegati per i livelli regionali e nazionali
10. I delegati non possono delegare altro delegato. In caso di indisponibilità a partecipare da parte di un delegato ad un congresso, subentra il primo dei delegati non eletti che abbia ottenuto il

numero maggiore di suffragi

11. Il congresso in seduta straordinaria è competente in via esclusiva a deliberare le modifiche statutarie o lo scioglimento dell'ente e delibererà con le maggioranze previste dal codice civile
12. Il congresso è convocato dal Presidente su delibera della Direzione, che provvede alla nomina anche della commissione verifica poteri. Non potranno far parte della commissione i candidati alle cariche del consiglio o all'incarico di delegato per il congresso del livello superiore;
13. Il congresso delibera validamente a maggioranza di voti.
14. E' eletto al primo scrutinio Presidente della UISP. il candidato che ottiene almeno la metà più uno dei voti presenti in assemblea. Se tale maggioranza non fosse conseguita o in caso di parità, si procederà al ballottaggio tra i due candidati che abbiano riportato la più elevata somma percentuale dei voti espressi.
15. Analogamente si procederà per l'elezione dei rimanenti componenti del consiglio Nazionale.
16. Gli associati persone fisiche che intendano candidarsi alle cariche elettive al livello territoriale dovranno formalizzare almeno otto giorni prima della data di svolgimento del congresso la propria proposta, per le cariche a livello regionale o nazionale venti giorni prima secondo le modalità previste dall'apposito regolamento.

ART. 12 – CONSIGLIO NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. E' composto da un numero di componenti compreso tra un minimo di dieci ed un massimo di centoventi proporzionali agli associati. Esso è convocato dal Presidente (o dal Presidente del Consiglio ove previsto dai Regolamenti). Esso è convocato altresì, in seduta straordinaria, su temi specifici inerenti all'espletamento di tale funzione, su richiesta di almeno il 40% dei suoi componenti o su richiesta dei due terzi dei componenti della Direzione.
2. In particolare il Consiglio ha i seguenti compiti:
 - a) elegge il Presidente per i livelli territoriali e regionali/ interregionali
 - b) elegge la Direzione del rispettivo livello
 - c) elegge, ove previsto, il Presidente del Consiglio
 - d) delibera in merito all'attribuzione, tra i propri componenti, delle funzioni vicarie rispetto al Presidente in caso di sua assenza o impedimento. Tale delibera è approvata su proposta nominativa del Presidente
 - e) approva il Regolamento del rispettivo livello
 - f) Il Consiglio per ogni livello, eletto dal Congresso, è il massimo organo di programmazione e di coordinamento, compie tutti gli atti consequenziali ed approva annualmente il programma dell'Associazione ed il relativo bilancio di previsione
 - g) approva annualmente il bilancio consuntivo riferito al proprio livello di competenza.
 - h) procede alla elezione straordinaria dei componenti il Collegio dei Garanti per il rispettivo livello nel caso venga a mancare il numero legale previsto dallo Statuto

Il Consiglio elettivo si svolge entro due mesi dalla celebrazione del Congresso elettivo.
3. Il Consiglio Nazionale:
 - a) delibera sulle modalità di tesseramento ed i relativi costi
 - b) definisce la sede di direzione, coordinamento e promozione delle attività
 - c) definisce gli ambiti geografici di pertinenza dei livelli regionali/interregionali
 - d) ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree nazionali, Comitati regionali/interregionali
4. Il Consiglio regionale/interregionale
 - a) delibera sulle modalità di tesseramento ed i relativi costi
 - b) definisce la sede di direzione, coordinamento e promozione delle attività
 - c) definisce gli ambiti geografici di pertinenza dei livelli territoriali di propria competenza
 - d) ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree regionali e i Comitati territoriali di propria competenza
5. Il Consiglio Territoriale ha la facoltà di commissariare Leghe ed Aree territoriali.
6. In caso di inerzia del Consiglio del livello competente, il Consiglio del livello superiore può

esercitare il potere di surroga nel commissariamento secondo le procedure stabilite dal Regolamento Nazionale.

7. I Consigli a tutti i livelli in caso di mancata approvazione del bilancio consuntivo si dovranno riconvocare entro e non oltre 60 giorni con all'ordine del giorno la disamina e le deliberazioni conseguenti a tale mancata approvazione. L'eventuale reiterazione della delibera di non approvazione del bilancio provoca la decadenza della direzione e del Presidente del livello di competenza.
8. Le sedute del Consiglio sono valide con la presenza del 50% dei suoi componenti.
9. Le deliberazioni sono valide se ottengono la maggioranza dei presenti. Il Consiglio nazionale si riunisce almeno due volte l'anno.
10. Nell'ipotesi in cui sia necessario provvedere all'integrazione in sostituzione del Consiglio si provvederà con la cooptazione di nuovi componenti tra i primi dei non eletti, secondo i criteri votati dal Congresso, fino ad un massimo del 40% dell'originaria composizione del Consiglio. Ove non fosse possibile procedere con le cooptazioni o nell'ipotesi in cui sia superata la quota del 40% di sostituzioni si provvederà a convocare e celebrare entro 90 giorni il Congresso.
11. Il funzionamento dei Consigli è disciplinato dai Regolamenti dei rispettivi livelli.

ART. 13 - DECADENZA E INTEGRAZIONE

1. I componenti della Direzione a tutti i livelli cessano dalla carica nelle seguenti ipotesi:
 - a) impedimento temporaneo o definitivo del Presidente: nella prima ipotesi viene sostituito da chi ha ottenuto le funzioni vicarie ai sensi di quanto previsto dal successivo articolo, in caso di impedimento definitivo decade l'intera direzione che rimane in carica solo per l'ordinaria amministrazione e il vicario provvede alla convocazione del congresso, in caso di impedimento del Presidente Nazionale, o del consiglio, in caso di Presidente regionale o territoriale, da svolgersi entro 90 giorni dall'accertato impedimento;
 - b) dimissioni del Presidente: decade il Presidente e la direzione che rimane in carica per l'ordinaria amministrazione e il soggetto avente funzione vicaria procede alla convocazione degli organi competenti all'elezioni della nuova direzione e del nuovo Presidente la cui riunione dovrà avvenire entro 90 giorni
 - c) Dimissioni contemporanee della metà più uno dei componenti della direzione: decadenza immediata dell'organo e del Presidente cui spetterà l'ordinaria amministrazione fino alla convocazione degli organi competenti all'elezioni della nuova direzione e del nuovo Presidente la cui riunione dovrà avvenire entro 90 giorni
 - d) dimissioni non contemporanee o vacanze della metà più uno dei componenti della direzione: rimane in carica il Presidente il quale provvede alla convocazione degli organi competenti per l'elezione della Direzione
2. La decadenza, del singolo componente, è prevista in caso di quattro assenze anche non consecutive e nel caso di perdita della qualifica di socio.
3. L'integrazione dei componenti della Direzione può avvenire entro il 50% dei suoi componenti. La cooptazione avviene sulla base della graduatoria tra i primi dei non eletti. Qualora non sia possibile adottare tale procedura o ove sia compromessa la regolare funzionalità dell'organo, dovrà essere obbligatoriamente celebrato un Consiglio straordinario entro 90 giorni dall'evento che ha compromesso la funzionalità.
4. La decadenza del Presidente e/o della direzione non si estende né al collegio dei revisori, né al collegio dei garanti.

ART. 14 – PRESIDENTE NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale e giudiziale dell'Associazione e gli sono attribuite le seguenti funzioni:
 - esercitare i poteri di ordinaria amministrazione
 - convocare e presiedere il Consiglio, ove non sia previsto il Presidente del Consiglio e la

direzione

- Propone al Consiglio l'attribuzione delle funzioni vicarie
 - proporre al Consiglio il Presidente del Consiglio stesso ove previsto
 - coordinare le rappresentanze esterne del rispettivo livello associativo
2. E' ineleggibile al ruolo di Presidente nazionale e regionale/interregionale chi sia in carica da due mandati consecutivi.

ART. 15 – LA DIREZIONE NAZIONALE, REGIONALE/INTERREGIONALE, TERRITORIALE

1. La Direzione, eletta dal Consiglio del rispettivo livello, è organo di amministrazione dell'Associazione. La Direzione è composta da un numero di componenti compreso tra un minimo di tre ad un massimo di venticinque sulla base del numero degli associati.

Essa:

- a) Indica il Consiglio e indice, altresì, il Congresso ordinario ogni 4 anni o quello straordinario su delibera dei due terzi dei componenti il consiglio o su richiesta del 30 % degli associati aventi diritto al voto.
 - b) approva eventuali accordi di natura federativa con altre associazioni
 - c) delibera l'adesione ad organismi di pari livello, nomina i propri rappresentanti al loro interno e sottoscrive eventuali protocolli d'intesa
 - d) delibera sulla costituzione o l'adesione a società di capitali.
 - e) delibera l'entità e le modalità di trasferimento dei propri contributi pubblici ai livelli territoriali nei limiti fissati dall'Art.20
 - f) dà attuazione alle delibere del Consiglio,
 - g) in coerenza con il programma approvato dal Consiglio, coordina i lavori e l'iniziativa politica dell'Associazione e adotta tutti gli atti amministrativi e di governo necessari per il funzionamento dell'Associazione;
 - h) predispose il bilancio di previsione e quello consuntivo;
 - i) determina gli indirizzi e le politiche editoriali;
 - j) ratifica le Assemblee elettive delle Leghe e Aree del rispettivo livello
2. Le sedute sono valide con la presenza del 50% più uno dei componenti e delibera a maggioranza dei presenti.
 3. Si riunisce almeno sei volte all'anno.
 4. Il suo funzionamento è disciplinato dai regolamenti dei rispettivi livelli.

ARTICOLO 16 – COLLEGIO DEI REVISORI CONTABILI

1. Il Collegio dei Revisori Contabili è composto ad ogni livello da un Presidente, due membri effettivi e due supplenti. Il suo funzionamento è regolato dalle norme, in quanto applicabili, dell'art. 2397 e seguenti del Codice Civile.
2. Il Collegio dei Revisori Contabili ha il compito di:
 - a) controllare l'andamento amministrativo dell'Associazione
 - b) controllare la regolare tenuta della contabilità e la corrispondenza dei bilanci alle scritture
 - c) presentare annualmente al Consiglio di pari livello una relazione di accompagnamento al bilancio consuntivo.
3. Il Collegio dei Revisori Contabili nazionale fornisce ai Collegi regionali/interregionali e territoriali criteri ed indirizzi per le procedure di controllo.
4. Il funzionamento del Collegio dei Revisori Contabili è disciplinato dal codice civile e, per quanto necessario dal Regolamento del rispettivo livello.
5. I componenti dei Collegi dei Revisori Contabili sono invitati, senza diritto di voto, alle sedute del Congresso, Consiglio e della direzione del livello di pertinenza.
6. I componenti del Collegio dei Revisori Contabili nazionale ed il Presidente di quelli

regionali/interregionali devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili istituito presso il Ministero della Giustizia o all'albo dei dottori commercialisti. I rimanenti componenti dei collegi regionali e territoriali in caso non posseggano detti requisiti, dovranno avere specifici requisiti di professionalità e competenza.

ART. 17 – COLLEGIO DEI GARANTI NAZIONALE E REGIONALE/INTERREGIONALE

Il Collegio dei Garanti nazionale, regionale/interregionale è composto esclusivamente da persone fisiche associate che non siano membri di alcun organo direttivo e non rivestano incarichi operativi a tutti i livelli dell'Associazione. Il mandato sarà quadriennale, rinnovabile per non più di due volte ed è indipendente dalla permanenza incarica degli organi che hanno nominato od eletto i giudici stessi.

1. Il Congresso di pari livello elegge il Collegio dei Garanti composto da tre membri effettivi e due supplenti.
2. Il Congresso Nazionale elegge inoltre il Collegio dei garanti di 2° grado, composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti.
3. I componenti effettivi eleggono al loro interno un Presidente.
4. In caso di dimissione o impedimento di un componente subentra il supplente più anziano per età.
5. Il Collegio dei Garanti di primo grado è organo di giustizia endoassociativa con competenza a giudicare in merito alle infrazioni dello statuto, dei regolamenti della Uisp, nonché alle infrazioni delle direttive degli organi sociali commesse dai tesserati e/o dagli affiliati.
6. Il Collegio dei Garanti nazionale decide su controversie insorte tra organi del livello nazionale ed organi appartenenti ai diversi livelli regionali/interregionali, sentite le parti ed esperita l'istruttoria, con decisione da depositarsi entro sessanta giorni.
7. Il Collegio dei Garanti regionale/interregionale decide secondo le medesime procedure e modalità su controversie che insorgano tra organi del livello regionale/interregionale ed organi appartenenti ai diversi livelli territoriali.
8. Il Collegio dei Garanti nazionale verifica la congruità dei Regolamenti regionali/interregionali con Statuto e Regolamento Nazionale.
9. Il Collegio dei Garanti Nazionale di 2° grado decide con esclusione di ogni altra giurisdizione, esclusivamente in merito a ricorsi avverso i provvedimenti assunti dal collegio di 1° grado con decisione da depositarsi entro 60 giorni e con le procedure previste dal regolamento. Ha, altresì, funzioni consultive ed interpretative delle norme statutarie e regolamentari dell'Associazione.
10. Il Collegio dei Garanti regionale/interregionale verifica la congruità dei Regolamenti territoriali, ove previsti, allo Statuto ed al Regolamento nazionale e regionale/interregionale di riferimento.
11. Le controversie che contrappongano la Uisp o suoi organi o livelli a propri associati non rientranti tra le competenze dei garanti saranno devolute ad un collegio arbitrale composto da tre componenti di cui due nominati dalle parti e il terzo di comune accordo dai primi due. In caso di mancato accordo la nomina sarà devoluta al Presidente del Collegio Nazionale dei garanti di secondo grado.

TITOLO IV – LEGHE, AREE DI ATTIVITA'

ARTICOLO 18 – LEGHE, AREE DI ATTIVITA'

1. Le Leghe e le Aree sono preposte allo sviluppo e alla gestione delle attività; ad esse sono affidate la ricerca e l'innovazione delle attività, la formazione di tecnici e dirigenti per gli ambiti di loro competenza.

2. Esse promuovono e partecipano alla progettazione di percorsi innovativi con riferimento anche agli aspetti tecnici della disciplina o dell'attività relativa e concorrono alla loro realizzazione condividendone le responsabilità con gli organismi individuati dal Consiglio del rispettivo livello.
3. Le leghe e le Aree devono essere costituite, nel rispetto dell'insediamento associativo, ai livelli territoriali, regionali/interregionali e nazionale con delibera del Consiglio del rispettivo livello.
4. I Regolamenti a tutti i livelli dell'Associazione devono altresì prevedere le modalità di funzionamento e l'elettività delle cariche.
5. Ogni Lega e Area deve dotarsi di un proprio Regolamento Tecnico Nazionale coerente con i principi dell'Associazione. Tale Regolamento deve essere approvato dal Consiglio Nazionale.
6. Ogni Lega e Area provvederà ad istituire specifiche commissioni disciplinari quali istanze di giudizio per l'attività sportiva.
7. L'articolazione territoriale potrà essere differenziata secondo le caratteristiche dell'attività e dell'insediamento associativo.
8. I livelli regionali/interregionali o territoriali non possono emanare norme che siano in contrasto con il Regolamento Nazionale.
9. Le Leghe e le Aree non hanno autonomia finanziaria e patrimoniale né rappresentanza legale e giudiziale.

TITOLO V – COMMISSARIAMENTO

ARTICOLO 19 – COMMISSARIAMENTO

1. I Comitati Regionali, i Comitati Territoriali, le Leghe e le Aree di Attività a tutti i livelli possono essere commissariati per:
 - a. mancato funzionamento per un periodo superiore a sei mesi degli organi dirigenti o esecutivi;
 - b. impossibilità di funzionamento degli organi dirigenti o esecutivi;
 - c. gravi violazioni dello Statuto e/o dei Regolamenti;
 - d. omessa presentazione del bilancio consuntivo nei termini indicati dal Regolamento Nazionale;
 - e. gravi casi di irregolarità amministrativa o contabile.
2. La procedura di commissariamento per tutti i livelli, attivata secondo le competenze di cui all'art. 13, è disciplinata dal Regolamento Nazionale.
3. Contro il commissariamento è dato ricorso esclusivamente al competente Collegio dei Garanti che decide entro trenta giorni.
4. La delibera di commissariamento è esecutiva in pendenza di ricorso.
5. Il commissario designato assume tutte le funzioni necessarie per il proseguimento dell'attività associativa nel rispetto dello Statuto e dei Regolamenti assumendo i poteri degli organismi che ha sostituito; risponde all'organismo che lo ha nominato.
6. Il commissario rappresenta a tutti gli effetti il Comitato commissariato ed ha i poteri assegnatigli dalla relativa delibera che, comunque, ne stabilisce la durata.

TITOLO VI – PATRIMONIO E RISORSE FINANZIARIE

Capo I – Patrimonio

ARTICOLO 20 – PATRIMONIO

1. Il patrimonio è costituito dal complesso di tutti i beni mobili ed immobili, comunque appartenenti all'Associazione nonché da tutti i diritti a contenuto patrimoniale ad essa facenti

capo; i livelli regionali/interregionali e i livelli territoriali hanno piena autonomia patrimoniale, negoziale e finanziaria e rispondono, per quanto di rispettiva competenza, esclusivamente delle obbligazioni direttamente contratte.

2. E' fatto divieto ad ogni livello dell'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.
3. Le risorse provenienti da finanziamenti pubblici devono essere ridistribuite al territorio almeno per il 40% con delibera annuale.

ARTICOLO 21 – FONTI DI FINANZIAMENTO

1. Sono fonti di finanziamento, per quanto di rispettiva competenza, del livello nazionale, dei livelli regionali e dei livelli territoriali:

- a) i proventi derivanti dal patrimonio mobiliare ed immobiliare dell'Associazione;
- b) i proventi ricavati dalle attività svolte e dai servizi prodotti per il corpo sociale;
- c) le quote associative, nonché i contributi provenienti dai sodalizi e dai singoli associati;
- d) i proventi derivanti da partecipazioni societarie;
- e) le erogazioni, le oblazioni volontarie, i lasciti, i contributi provenienti a qualsiasi titolo da soggetti pubblici e privati.

Capo II – Poteri di amministrazione

ARTICOLO 22 – POTERI DI AMMINISTRAZIONE

1. Al Presidente è attribuito la legale rappresentanza e in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio del rispettivo livello, il potere di straordinaria amministrazione.

Capo III - Esercizio sociale e Bilancio

ARTICOLO 23 – ESERCIZIO SOCIALE E BILANCIO

1. L'esercizio sociale del livello nazionale ha inizio il 1 gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.
2. Il bilancio consuntivo è approvato dal Consiglio Nazionale entro il 30 aprile dell'anno successivo all'esercizio di riferimento.
3. A fronte di particolari ed inderogabili esigenze il bilancio consuntivo può essere approvato entro i sei mesi successivi alla chiusura dell'esercizio.
4. E' fatto obbligo ad ogni livello di provvedere all'approvazione del bilancio preventivo e di quello consuntivo nei tempi e nei modi stabiliti dai Regolamenti.
5. I bilanci, unitamente alle relative relazioni illustrative, sono predisposti e redatti dall'amministrazione del relativo livello territoriale, secondo lo schema approvato con apposito regolamento dal Consiglio Nazionale. Al bilancio consuntivo di ogni livello dell'Associazione è allegato l'inventario dei beni mobili ed immobili di proprietà dello stesso; il bilancio consuntivo deve essere corredato dalla relazione scritta del Collegio dei Sindaci Revisori Contabili sull'andamento della gestione patrimoniale e finanziaria. Il bilancio consuntivo deve essere trasmesso al livello superiore.

ARTICOLO 24 – MODIFICHE STATUTARIE E AI REGOLAMENTI

Lo Statuto può essere modificato unicamente dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei delegati presenti al momento del voto.

Lo Statuto e le relative modifiche sono sottoposte all'approvazione, ai soli fini sportivi, della Giunta Nazionale del Coni.

TITOLO VII – SCIOGLIMENTO

ARTICOLO 25 - SCIOGLIMENTO

1. Lo scioglimento dell'UISP può essere deliberato dal Congresso Nazionale in seduta straordinaria a cui partecipano tutti gli associati con diritto di voto con i quorum previsti dal codice civile.
2. In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore nella persona del Presidente pro-tempore.
3. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti al fine di perseguire finalità di utilità generale a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

ARTICOLO 26 – CHIUSURA SEDI

1. La delibera di chiusura delle strutture di livello territoriale o regionale, adottata dal livello superiore, deve prevedere che, esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, i beni patrimoniali residui saranno devoluti agli organi del livello territoriale immediatamente superiore.
2. Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili, tutti i beni residui saranno devoluti, al fine di perseguire finalità di utilità generale, a Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva.

TITOLO VIII – INCOMPATIBILITA'

ARTICOLO 27 – INCOMPATIBILITA' E INELEGGIBILITA'

1. E' incompatibile la carica di Presidente con qualsiasi altra Presidenza a qualunque livello dell'Associazione nonché con qualsiasi altra carica nell'ambito dell'Ente. Sono altresì incompatibili per il livello nazionale gli incarichi elettivi di pari livello presso gli organismi dirigenti del CONI, delle Federazioni Sportive Nazionali e di organismi similari all'UISP. La carica di componente gli organi di controllo e garanzia è incompatibile con qualsiasi carica nell'ambito dell'ente.
2. La carica di componente degli organi nazionali eletti dal Congresso, è incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva nazionale.
3. Il rapporto di lavoro subordinato con l'Associazione è incompatibile con l'appartenenza ai Consigli e agli altri organi al medesimo livello.
4. Nei Regolamenti nazionale e regionali/interregionali sono definiti i criteri e le regole di tali rapporti.
5. La carica di Presidente a livello nazionale è altresì incompatibile con qualsiasi altra carica elettiva sportiva nazionale in organismi riconosciuti dal Coni.

TITOLO IX – NORME TRANSITORIE

ARTICOLO 28 – NORME TRANSITORIE

1. Entro sessanta giorni dall'approvazione del Regolamento Nazionale i Consigli dovranno approvare i Regolamenti dei rispettivi livelli.
2. Il prossimo congresso nazionale elettivo avrà luogo entro il 30 giugno 2009.

I riconoscimenti istituzionali UISP.

- 1) *Delibera del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (CONI) con riconoscimento dell'Uisp come Ente di promozione sportiva;*
- 2) *Riconoscimento da parte del Ministero dell'Interno dell'Uisp come associazione assistenziale, ricreativa e culturale;*
- 3) *Protocollo d'intesa con il Ministero di Grazia e Giustizia (Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ufficio detenuti e trattamento - Divisione III) che riconosce nella Uisp come interlocutore per un intervento motorio-sportivo articolato e rivolto ai cittadini detenuti e finalizzato agli obiettivi educativi, ricreativi e di reinserimento.*
- 4) *Convenzione tra il Ministero per i beni e le attività culturali, il Coni, il Ministero della giustizia - Dipartimento giustizia minorile per la definizione di una quota specifica da destinare ad attività sportive da attuarsi da parte del Coni attraverso suddetti Enti di Promozione Sportiva – Aics, Csi, Uisp, per i minori sottoposti a provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria Minorile e contribuirà alla definizione e valutazione di percorsi e progettualità integrate.*
- 5) *Servizio civile - Convenzione unitaria stipulata con il Ministero della Difesa dalla Federazione Arci (di cui l'Uisp è parte) nel 1981, rinnovata nel 1985 secondo la legge n. 772 del 15 dicembre 1972 e ulteriormente rinnovata il 28 giugno 2001. Il soggetto titolare dell'attuale Convenzione è l'associazione Arci- Servizio Civile, di cui l'Uisp è socio fondatore, insieme a Arci, Legambiente, Arciragazzi, Auser.*
- 6) *Riconoscimento del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca (MIUR) dell'Uisp come Ente accreditato per la formazione del personale della scuola da parte*
- 7) *Riconoscimento del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali dell'Uisp come Associazione di promozione sociale*

FORMAZIONE NAZIONALE :
COMPITI, COMPETENZE, MODALITÀ OPERATIVE.

Nella individuazioni di compiti, competenze, modalità operative e responsabilità *le Norme e Specifiche sulla Formazione Nazionale* prevedono un intreccio fra livelli e strutture Uisp così individuabile:

- **Livello Nazionale**

Spetta al livello nazionale:

- a) la definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione in riferimento agli Art. 3 e 4, per le figure di tipo B (qualora il regionale non fosse in grado di farvi fronte) e di tipo C. figure per le quali è previsto il passaggio al livello successivo;
- b) l'organizzazione della formazione per i Dirigenti Regionali e Nazionali. Tale compito è previsto anche per i comitati regionali se autorizzati dal nazionale;
- c) la competenza formativa ed il tutoraggio per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione;
- d) la responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica sia organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei Docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, in ultima insindacabile competenza;
- e) il coordinamento del Tavolo Nazionale dei Coordinatori di Formazione del quale fanno parte i Coordinatori della formazione dei Comitati Regionali e delle Leghe, Aree, Progetti e Settori Nazionali;
- f) il rilascio ai territoriali, ai Regionali, alle Leghe, ai Settori, alle Aree ed ai Coordinamenti dell'apposito attestato di frequenza previsto all'Art. 9, previo verifica dei requisiti minimi di qualità;
- g) l'attribuzione della qualifica di Docente Nazionale, previa valutazione del percorso formativo nel rispetto del presente regolamento;
- h) la valutazione della qualità e compatibilità dei corsi non organizzati dalla UISP con i piani di sviluppo e *l'identità associativa* coinvolgendo competenze presenti all'interno della UISP stessa;
- i) la definizione delle modalità dei rapporti con i Docenti (funzione attribuita alla Direzione Nazionale);
- j) tenere l'elenco dei Formatori nazionali;
- k) stipulare eventuali convenzioni con Università, Agenzie Formative, Istituzioni;

- **Comitati Regionali**

Spetta al comitato regionale nell'ambito del proprio territorio:

- a) predisporre il piano annuale della formazione coordinando i fabbisogni dei Comitati Territoriali/Provinciali, delle Leghe, delle Aree e dei Settori, coerente con gli orientamenti formativi e con i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale;
- b) la definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione in riferimento agli Art. 3 e 4, per le figure di tipo A (qualora il territoriale o provinciale non fosse in grado di farvi fronte) e di tipo B, figure per le quali è previsto il passaggio al livello successivo;
- c) la responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla

qualità dei Docenti, sulla omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate;

- d) organizzare la formazione per i Dirigenti Regionali e Nazionali se autorizzati dal livello nazionale;
- e) organizzare la formazione per i Dirigenti Territoriali/Provinciali. Tale compito è previsto anche per i Comitati Territoriali/Provinciali se autorizzati dal proprio Comitato Regionale;
- f) attribuire la qualifica di Formatore Regionale, previa valutazione del percorso formativo nel rispetto del presente regolamento;
- g) richiedere al nazionale gli attestati di frequenza ai corsi;
- h) al fine di garantire la formazione, dotarsi di strumenti operativi tendenti ad attuare il presente regolamento;
- i) dotarsi di un Coordinatore Regionale della formazione;
- j) coordinare i Coordinatori della formazione sul proprio territorio;
- k) segnalare eventuali possibilità di convenzioni con Università, Agenzie Formative, Istituzioni;

• **Comitati Territoriali/Provinciali**

Spetta al comitato territoriale/provinciale nell'ambito del proprio territorio:

- a) il rilevamento dei fabbisogni formativi coordinando le Leghe, le Aree, i Centri ed i Settori.
- b) la definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione ed il tutoraggio in riferimento agli Art. 3 e 4, per le figure di tipo A;
- c) la predisposizione del piano annuale della formazione coordinando le Leghe, le Aree, i Centri ed i Settori. Il piano deve far parte di un più complessivo intervento previsto e coordinato dal proprio Comitato Regionale e coerente con gli orientamenti formativi e con i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale; il piano annuale deve garantire l'aggiornamento delle figure di cui all'Art. 3 e 4 lettera A;
- d) tenere l'elenco delle figure di cui alla lettera A degli Art. 3 e 4;
- e) individuare fra le figure di cui alla lettera A degli Art. 3 e 4, i possibili "Formatori Regionali" da sottoporre a formazione specifica;
- f) organizzare la formazione per i Dirigenti Territoriali/Provinciali se autorizzati dal livello regionale;
- g) richiedere al nazionale gli attestati di frequenza ai corsi;
- h) dotarsi di un Coordinatore della Formazione sul territorio;
- i) segnalare eventuali possibilità di convenzioni con Università, Agenzie Formative, Istituzioni;

• **Leghe, Aree, Progetti e Centri**

Coerentemente con quanto stabilito dall'Art 18 dello Statuto della Uisp (comma 1) spetta alle Leghe, Aree, Centri e Settori, per gli ambiti di loro competenza (tecnica o territoriale):

- a) individuare le figure tecniche che operano (o che necessitano) nella Lega, Area, Progetto, Centri, nonché definirne il percorso formativo;
- b) il rilevamento del loro fabbisogno formativo;
- c) l'organizzazione ed il tutoraggio della formazione in riferimento alle figure di cui agli Art. 3 e 4, in accordo con i Comitati di riferimento ed in coerenza con i rispettivi piani annuali;
- d) segnalare le figure di cui alla lettera A degli Art. 3 e 4 da inserire nell'apposito elenco ai rispettivi livelli;
- e) definire in accordo con il Responsabile Nazionale della Formazione, il curriculum formativo dell' Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all'interno del profilo 4.a;
- f) attribuire il riconoscimento ai Formatori Regionali ed ai Docenti Nazionali, previo specifico percorso formativo;

- g) avvalersi di un “cartellino tecnico nazionale” al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica della formazione;
- h) definire annualmente il costo per il cartellino tecnico;
- i) uniformare (o redigere i propri regolamenti formativi) al regolamento nazionale;
- j) definire i contenuti della propria formazione specifica coerentemente con i Requisiti Minimi di Qualità;
- k) concordare con il Coordinatore Nazionale della Formazione ogni possibile variazione al proprio regolamento formativo; dotarsi di un Coordinatore della formazione ai rispettivi livelli;
- l) segnalare eventuali possibilità di convenzioni con Federazioni Sportive, Università, Agenzie Formative, Istituzioni;

- **Coordinatori della formazione**

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione di cui all'articolo 15 devono contribuire ad attuare il R.N.F sul proprio territorio di riferimento (territoriale/provinciale, regionale, nazionale).; inoltre è di loro competenza:

- a) assumere su specifico incarico la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- b) progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio, coordinando leghe, aree, progetti e centri;
- c) predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- d) organizzare la formazione sul territorio;
- e) attuare i requisiti minimi di qualità;
- f) sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- g) elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- h) diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

Tutto questo coerentemente alle competenze specifiche previste e dettagliate precedentemente per il livello nazionale, per i comitati regionali, territoriali/provinciali, per le Leghe, Aree, Centri e Settori.

DAL REGOLAMENTO NAZIONALE
APPROVATO DAL CONSIGLIO NAZIONALE DEL 16/12/2006

1.1.1.1 TITOLO V - NORME PER LA FORMAZIONE

ARTICOLO 85- FINALITÀ ED OBIETTIVI

Per il raggiungimento degli scopi e delle finalità previste dallo Statuto l'UISP organizza e gestisce la formazione professionale, l'aggiornamento e la formazione dei propri dirigenti, tecnici e, in genere, soci.

L'UISP riconosce esclusivamente la formazione e l'aggiornamento condotti secondo le regole e i criteri previsti dalla specifica normativa approvata dal Consiglio Nazionale.

ARTICOLO 86

Le attività esercitate di cui all'art.2 dello Statuto devono svolgersi con l'impiego di educatori, tecnici, operatori, istruttori e animatori formati secondo la normativa di cui all'articolo precedente.

ARTICOLO 87 - I SOGGETTI

I comitati sono i soggetti competenti al rilevamento dei bisogni, al coordinamento, alla promozione ed alla verifica della formazione. Nello svolgimento di tali funzioni i comitati devono tenere conto del parere delle strutture di attività.

Per la gestione delle attività di formazione il Presidente Nazionale può proporre al Consiglio Nazionale la nomina di un coordinatore nazionale.

Articolo 1 – LIVELLI E FIGURE

Con riferimento al proprio Statuto ed al Regolamento Organico Nazionale, la Uisp ritiene la formazione strumento per la crescita qualitativa e per lo sviluppo associativo. Attraverso i successivi articoli ne sono definite le figure, le responsabilità, le procedure, le modalità organizzative, i contenuti, nonché i competenti livelli di riferimento.

Articolo 2 – DIRIGENTI

Sono definiti "dirigenti" nella UISP tutti coloro che:

- si occupano della diffusione delle politiche associative, della organizzazione delle strutture, della promozione delle risorse umane, dei coordinamenti delle attività, della divulgazione dei progetti;
- si assumono il compito e la responsabilità di progettare, organizzare, gestire e diffondere le attività della UISP ai diversi livelli;
- sono componenti degli organismi dirigenti previsti dallo statuto;
- sono componenti degli organismi dirigenti dei soci collettivi;
- vengono definiti "dirigenti" dal tesseramento UISP.

La figura del dirigente trova risponidenza ai seguenti livelli:

- territoriale/provinciale: di società sportiva, di settore, di comitato, di lega, di aree, di progetti o di centri
- regionale: di comitato, di settore, di lega, di aree, di progetti o di centri
- nazionale: di settore, di lega, di aree, di progetti o di centri

Per i dirigenti territoriali/provinciali la formazione è organizzata dal rispettivo comitato regionale o, se autorizzata, dai comitati territoriali/provinciali; per i dirigenti regionali e nazionali la formazione è organizzata dal livello nazionale o dai regionali autorizzati. Sono dirigenti regionali o nazionali coloro che sviluppano la loro attività anche a questi livelli dell'associazione, indipendentemente, dall'ambito specifico di attività.

Gli argomenti oggetto di formazione dirigenti riguardano le seguenti aree:

- identità associativa, filosofie dello sport per tutti
- progetto – obiettivo - budget
- organizzazione
- gestione
- management nell'organizzazione del lavoro d'ufficio
- fund raising

- relazione e comunicazione
- III settore e no profit
- qualità associativa
- sport al maschile, sport al femminile: pari opportunità
- legislazione, diritto sportivo, gerarchia delle norme
- sostenibilità nella progettazione e nella gestione di impianti,
- sostenibilità nell'organizzazione degli eventi e nelle grandi manifestazioni
- sostenibilità delle proposte motorie anche in relazione all'ambiente
- coerenza delle attività con la mission associativa
- qualsiasi altra attività inerente la figura del dirigente

Articolo 3 – GIUDICI, ARBITRI, CRONOMETRISTI E FIGURE SIMILARI

Le figure in formazione previste al presente articolo si intendono riferite alle attività di Lega, delle Aree, dei Progetti e dei Centri. Tali figure consentono il regolare svolgimento delle attività.

Per l'organizzazione dei corsi sono previsti i seguenti livelli di formazione:

- 3.a) territoriale
- 3.b) regionale
- 3.c) nazionale

Articolo 4 – TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

Per le Leghe, le Aree di attività, i Centri e per i Progetti, sono soggette a formazione le seguenti figure:

- 4.a) tecnici, insegnanti, educatori
- 4.b) formatori regionali
- 4.c) docenti nazionali

Con i termini *tecnici, insegnanti, educatori* vengono indicate tutte quelle figure che attraverso la diffusione della tecnica, della teoria e della didattica della attività motoria svolgono una azione educativa di base (operatori, allenatori, tecnici, maestri, animatori e figure similari).

Per *formatori regionali* si intendono le figure di tipo 4.a che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo, svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.a. La qualifica di formatore regionale viene attribuita e riconosciuta dal Comitato Regionale, dalle Leghe o dalle Aree di attività Regionali; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Regionale della Formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei formatori regionali è tenuto dal Comitato Regionale..

Per *docenti nazionali* si intendono i formatori regionali che o per percorso formativo o per comprovata esperienza sul campo svolgono funzione docente nella formazione delle figure 4.b. La qualifica di docente nazionale viene attribuita e riconosciuta dal livello Nazionale, dalle Leghe o dalle Aree di attività Nazionali; il loro percorso di formazione dovrà essere elaborato in accordo con il Coordinatore Nazionale della formazione sulla base di quanto previsto dai successivi articoli 7 e 12. L'elenco dei formatori nazionali è tenuto dal livello Nazionale.

Le modalità dei rapporti con i formatori regionali e con i docenti nazionali vengono definite dalla Direzione Nazionale mediante apposita delibera, su proposta del responsabile dell'area risorse d'intesa con il coordinatore nazionale della formazione.

Viene inoltre riconosciuta la figura dell' Operatore Sportivo Volontario (OSV) la cui formazione viene ricondotta all'interno del profilo 4.a. Lo specifico curriculum formativo è definito, in accordo con il responsabile nazionale della formazione, dalle Leghe o Aree in cui svolge la propria attività; per svolgere la mansione di OSV è necessario aver compiuto la maggiore età;

Le figure di cui ai punti 3.b/4.b e 3.c/4.c possono essere utilizzate trasversalmente in attinenza con la materia trattata dal corso.

Fatto salvo comunque il rispetto del presente regolamento, per le attività organizzate in Lega o Area nelle quali sia prevista una diversa individuazione delle figure tecniche, troverà applicazione quanto previsto dalla Lega o Area a fronte di uno specifico regolamento formativo ad uso interno alla disciplina stessa.

Nella formazione delle figure di cui agli Art. 2, 3, 4, deve essere garantita la più ampia ed equilibrata rappresentanza dell'universo associativo Uisp.

Articolo 5 – AREE COMUNI DELLA FORMAZIONE

Sono definite *Aree comuni* l'insieme di quegli argomenti non specificatamente legati ad una disciplina, ad uno sport, ad una attività; vengono individuate nelle seguenti aree tematiche:

- a. identità associativa;
- b. attori e modelli del fenomeno sportivo italiano;
- c. interculturalità;
- d. educazione e didattica;
- e. pedagogia;
- f. psicologia;
- g. relazione e comunicazione;
- h. modelli della didattica delle attività motorie;
- i. salute e medicina sportiva;
- j. teoria e metodologia dell'allenamento;
- k. legislazione e diritto sportivo;
- l. ambiente e sostenibilità
- m. elementi di base della gerarchia delle norme
- n. gestione degli spazi e degli impianti sportivi

L'inserimento di argomenti dell'area comune è obbligatorio per ogni corso nella percentuale stabilita al successivo articolo 14.

E' oltremodo possibile affrontare in sede formativa gli argomenti di area comune attraverso l'organizzazione di uno specifico corso che utilizzi la formula "*inter*": intercomitato, interlega, interdisciplinare, ecc...

Articolo 6 – DOCENTI

Indipendentemente dal livello in cui viene organizzato il corso ed alle figure a cui si rivolge, possono venire coinvolti docenti interni o esterni alla associazione, possono essere utilizzate anche agenzie formative con particolare esperienza nel settore della formazione e con specifica competenza relativamente alla materia trattata.

Per le docenze sui temi inerenti l'identità associativa Uisp (sviluppate o nell'ambito dei corsi previsti all'art.2 o all'interno delle ore in quota area comune per tutti gli altri corsi), possono essere utilizzati solo docenti interni alla Uisp.

Articolo 7 - PIANI ANNUALI E BISOGNI FORMATIVI

Con riferimento ai precedenti articoli 3 e 4, la competenza nella definizione dei piani annuali e dei bisogni formativi nonché l'organizzazione diretta della formazione avranno come riferimento:

- il livello territoriale per le figure di tipo A;
- il livello regionale per le figure di tipo A (qualora il territoriale/provinciale non fosse in grado di farvi fronte) e per le figure di tipo B;
- il livello nazionale per le figure di tipo B (qualora il regionale non fosse in grado di farvi fronte) e di tipo C.

Qualora nelle Leghe, Aree di attività, Progetti, Centri e Comitati non siano presenti i livelli territoriali, la competenza passa ai livelli immediatamente superiori.

La formazione organizzata a livello territoriale/provinciale da parte dei Comitati, Leghe, Aree e Settori, ed a livello regionale da parte di Leghe, Aree e Settori dovrà in ogni caso far parte del piano annuale predisposto dal Comitato Regionale di comune accordo; il piano dovrà seguire gli orientamenti formativi ed adottare i contenuti espressi dalla UISP a livello Nazionale.

I comitati Regionali al fine di garantire la formazione sul loro territorio, possono dotarsi di strumenti operativi tendenti ad attuare il presente regolamento.

Per le nuove attività e per le attività in via di sperimentazione, la competenza formativa é sempre del livello nazionale a cui spetta anche compito di tutoraggio.

La responsabilità sul controllo della qualità della formazione (sia tecnica che organizzativa), sulle verifiche, sull'utilizzo del marchio in sede formativa, sui contenuti espressi dai corsi, sulla qualità dei docenti, sulla

omogeneità dei moduli formativi, sulle didattiche e sulle metodologie utilizzate, risiede nel livello regionale (con riferimento allo specifico territorio) ed in ultima insindacabile competenza nel livello nazionale.

Articolo 8 - ACCESSO AI CORSI

In relazione alle figure indicate agli articoli 2 e 3, per i corsi organizzati su dimensione territoriale/provinciale i requisiti di accesso sono i medesimi necessari per acquisire la qualifica di socio previsti dallo Statuto.

Per i corsi organizzati dai Comitati Regionali e dal livello Nazionale oltre a quanto previsto dal comma precedente è necessario, di norma, il diploma di scuola media superiore. Tale requisito diviene obbligatorio per i nati dopo il 31/12/1965.

In relazione alle figure di cui all'articolo 4, per l'accesso ai corsi organizzati dall'UISP è obbligatorio il diploma di scuola media superiore. L'UISP riconosce, inoltre, come titolo di studio per l'accesso alla formazione ed all'aggiornamento in discipline motorie e sportive da essa stessa organizzata, il diploma dell'Istituto Superiore di Educazione Fisica, la Laurea in Scienze Motorie, i titoli equipollenti (comunitari o extracomunitari) ed i relativi corsi di studi. Il titolo di studio (o l'iscrizione ai corsi di studi) costituisce elemento privilegiato anche per la scelta dei propri collaboratori.

L'UISP si riserva la facoltà di indicare ulteriori requisiti nonché altri titoli di studio per l'accesso preferenziale ai propri corsi, in riferimento alla specificità ed in coerenza con la tematica trattata dal corso stesso.

Articolo 9 - ATTESTAZIONE DELLA FORMAZIONE

A partire dal 1° Gennaio 1995 ai partecipanti ai corsi organizzati dalla UISP per le diverse figure ed ai vari livelli, viene rilasciato un apposito attestato di frequenza predisposto dall'ufficio Formazione Nazionale. Il rispetto di quanto previsto all'articolo 14 sarà condizione necessaria per il rilascio degli attestati.

Inoltre al fine di far acquisire ai tecnici la qualifica di formazione, ogni lega o attività nazionale potrà avvalersi di un "cartellino tecnico nazionale". Il costo di produzione del cartellino è a carico di ogni lega o area di attività. Il costo per il tecnico è definito annualmente dalla lega o dall'area di attività nazionale.

Articolo 10 - RICONOSCIMENTO FORMATIVO

Ai diplomati ISEF, ai laureati in Scienze Motorie (o titoli equipollenti), nonché agli specializzati in Tecniche e Pratiche Sportive, nelle sole discipline previste dal loro piano di studi, verrà riconosciuta la qualifica di cui al punto 4.a dell'articolo 4.

Il riconoscimento di formazione avviene anche nel caso in cui questo sia specificatamente previsto da convenzioni in atto fra Leghe e Federazioni, Associazioni sportive, Enti di Promozione.

Vi sarà riconoscimento formativo anche per i corsi organizzati dall'UISP nell'ambito dei programmi delle Istituzioni e compatibili con il piano di formazione dell'UISP e con i regolamenti delle Leghe e Aree, dei Progetti e dei Centri; ed inoltre per le convenzioni con Università, agenzie formative, Istituzioni, sviluppate in coerenza con la mission associativa della Uisp.

Ad integrazione dei precedenti percorsi saranno richiesti ulteriori momenti di formazione sulle materie di area comune ed in particolare, sul progetto associativo, sugli aspetti pedagogici, psicologici, relazionali o su specifiche tematiche inerenti l'azione educativa.

Articolo 11 - RICONOSCIMENTO CORSI ESTERNI

Per i corsi non organizzati dalla UISP il Coordinatore della Formazione Nazionale si riserva di valutare qualità e compatibilità degli stessi con i piani di sviluppo e l'identità associativa; a tal fine verranno coinvolte competenze presenti all'interno della UISP stessa.

I coordinatori regionali della formazione dovranno trasmettere al coordinatore nazionale le richieste di riconoscimento a loro pervenute.

Articolo 12 - AGGIORNAMENTI E NUOVA FORMAZIONE

Per le figure di cui all'art.3 e 4, è previsto il passaggio al livello successivo, previa partecipazione ai relativi corsi di aggiornamento riconosciuti o organizzati dal rispettivo Comitato, dalla relativa Lega o Area, Progetto o Centro nel rispetto dell'articolo 14.

I corsi di aggiornamento o di formazione specifica sono organizzati dai soli livelli regionali e nazionali preferibilmente con cadenza annuale ed in sintonia con i piani di sviluppo. L'aggiornamento a livello territoriale deve essere comunque garantito.

Al fine del passaggio al livello successivo viene riconosciuta la partecipazione anche a corsi non organizzati dalla Uisp, nel rispetto di quanto previsto al precedente articolo 11.

Articolo 13 - OMOGENEITÀ DELLA FORMAZIONE

In funzione della omogeneità dei percorsi formativi, gli organizzatori della formazione di cui al successivo articolo 15 dovranno attenersi al presente regolamento.

Le Leghe e le Aree di attività, i Progetti e i Centri dovranno uniformare i propri regolamenti sulla formazione nonché i percorsi formativi e definire i contenuti della formazione specifica.

Questi dovranno inoltre:

- redigere i propri regolamenti formativi interni che prevedano uniformità al regolamento nazionale;
- individuare le figure tecniche che operano (o che necessitano) in Lega o in Area, Progetto, Centri, nonché definirne il percorso formativo;
- concordare con il Coordinatore Nazionale della Formazione ogni possibile variazione al proprio regolamento formativo.

Articolo 14 – REQUISITI MINIMI DI QUALITÀ

Al fine di rendere qualità ed omogeneità alla formazione UISP sul territorio nazionale sia sul piano organizzativo che su quello dei contenuti, sono stabiliti dei *requisiti minimi di qualità* a cui ci si dovrà attenere nella programmazione dei corsi.

Questi sono:

1. per le figure di cui all'articolo 2 ed all'articolo 4, relativamente al punto 4.a, ogni corso dovrà avere una durata minima di 32 ore, suddivisibili sulla base della ingegneria individuata per l'organizzazione del corso stesso;
2. per le figure di cui all'articolo 3 ogni corso dovrà avere una durata minima di 16 ore, indipendentemente dalla tipologia della figura e dal livello previsto per l'organizzazione del corso;
3. per le figure di cui all'articolo 4 relativamente al punto 4.b e 4.c, è necessario fare riferimento ad un percorso formativo che preveda come requisito di accesso anche una pluriennale, specifica e comprovata esperienza nell'ambito della materia trattata sul quale insediare rispettivamente 60 e 80 ore minime maturate in corsi pianificati, organizzati dalla UISP, o predisposti da altri enti riconosciuti (vedi articoli 11 e 12);
4. gli insegnamenti della materie di area comune dovranno essere presenti nel programma dei corsi in misura consona, pari almeno al 20% delle ore previste;
5. dovranno essere utilizzati docenti secondo quanto stabilito dal precedente articolo 6;
6. ogni corso dovrà prevedere una verifica finale nella forma e nelle modalità ritenute congrue all'andamento del corso stesso;
7. ogni corso dovrà prevedere forme di tirocinio se ritenute necessarie ai fini didattici;
8. le ore relative alle verifiche nonché quelle relative ai tirocini sono da considerarsi al di fuori dei minimi previsti ai punti 1, 2, 3, del presente articolo.

Articolo 15 – COORDINATORI DELLA FORMAZIONE

E' istituita la figura del coordinatore della formazione sul territorio. La sua individuazione deve essere in sintonia con il comma 4 del precedente Art. 7.

Il suo intervento è previsto in ambito di Comitato (territoriale/provinciale o regionale) di Lega, Area o settore (territoriale, regionale e nazionale) al fine di:

- assumere la responsabilità decentrata sugli aspetti formativi;
- progettare e pianificare l'azione della formazione sul territorio;
- predisporre i piani annuali sui vari livelli;
- organizzare la formazione sul territorio;
- attuare i requisiti minimi di qualità;
- sperimentare e divulgare specifiche esperienze di formazione;
- elaborare l'ingegneria formativa dei vari moduli;
- diffondere piani, moduli, modelli, sperimentazioni e progetti formativi;

E' altresì istituito il Tavolo Nazionale dei Coordinatori di Formazione del quale fanno parte i Coordinatori della formazione dei comitati regionali e delle Leghe, Aree, Progetti e Settori Nazionali. Sulla base dell'art. 87 del R. O. N. il gruppo è coordinato dal livello nazionale .

Articolo 16 – ELENCO DEI TECNICI, INSEGNANTI, EDUCATORI

E' istituito l'elenco dei Tecnici, degli insegnanti e degli educatori dell'UISP; l'elenco è elemento di riconoscimento della qualità formativa e dell'aggiornamento dei tecnici che operano all'interno dell'UISP a tutti i livelli, nonché elemento di tutela del socio sulla qualità della proposta associativa.

L'iscrizione all'elenco è automatica per tutti coloro:

- che sono in possesso del “cartellino tecnico” rilasciato dalla Lega e Area di Attività
- che sono formati nel rispetto del presente regolamento
- che certificheranno annualmente il rinnovo del tesseramento e la regolare frequentazione dei corsi di aggiornamento previsti, nonché la partecipazione ad ulteriori corsi di formazione, percorsi di informazione, approfondimento e specializzazione.

L'elenco è tenuto dal livello Nazionale.

Articolo 17 - SANZIONI ED ESCLUSIONI

Per le figure di cui all'articolo 2 e 3, sono previste sanzioni ed esclusioni per i soli casi previsti all'articolo 6 dello Statuto.

Per le figure di cui all'art.4 oltre ai casi previsti all'Art. 6 dello Statuto, non sono abilitati a partecipare alla formazione coloro che:

1. non sono in possesso dei requisiti richiesti all'articolo 8 del presente regolamento;
2. non sono in regola con la vidimazione annuale del cartellino tecnico.

Articolo 18 - RIPRISTINO DEL PERCORSO FORMATIVO

Il percorso di formazione eventualmente interrotto, salvo i casi di esclusione, può essere ripreso in qualsiasi momento, purché per l'anno formativo in corso e nel rispetto dei programmi delle leghe e/o delle aree di attività, il soggetto ripristini il proprio cartellino tecnico. A tal fine ogni lega o/e aree di attività dovrà attivare eventuali verifiche.

Guida pratica

1. L'Associazione Sportiva.

Ordinamento Giuridico .

L'associazionismo sportivo non ha nel nostro ordinamento giuridico una disciplina specifica, anche se è diventato, ai giorni nostri, un fenomeno che a livello nazionale coinvolge ormai milioni di persone. Citato nella Costituzione Italiana come una delle libertà fondamentali ed espressamente tutelato nell'art.18, l'essenza e l'attività dell'associazionismo sono disciplinate nel Codice Civile che prevede due tipi di associazioni:

- le associazioni riconosciute e
- le associazioni non riconosciute.

Le associazioni riconosciute, previste e disciplinate espressamente negli artt. 14-35 c.c., acquistano la personalità giuridica secondo le modalità di seguito esposte.

Conseguenza automatica della personalità giuridica è l'attribuzione all'associazione dell'autonomia patrimoniale perfetta.

Autonomia patrimoniale perfetta

Non risulta facile dare un definizione sufficientemente attendibile di che cosa gli enti no-profit risultino essere, gli sforzi tesi a dare una definizione generalmente applicabile a qualsiasi species dell'ente no-profit rischiano di lasciare, a seconda delle peculiarità del caso concreto, scoperti alcuni elementi che possono risultare essenziali.

Nonostante quanto premesso una definizione giuridicamente accettabile di no-profit si deve considerare possibile ; anche se non si potrà considerare generalmente applicabile e necessiterà di ulteriori precisazioni e adattamenti sarà utile per evitare di cadere in errore nell'analisi della struttura concettuale dell'istituto : <il concetto di ente no-profit, sul piano giuridico, non coincide con quello di struttura che non genera utile economico : l'ente senza scopo di lucro può senz'altro produrre un attivo sul piano economico gestionale, ciò che importa è che tale margine di utile non si traduca in profitto, cioè non venga distribuito tra i membri della struttura stessa, venendo, viceversa reinvestito nell'attività svolta dall'ente ovvero destinato a finanziare iniziative di utilità sociale.

Come abbiamo premesso prima della lettura della definizione diventa, in qualche modo, di fondamentale importanza un'attività integrativa e di modellamento di quest'ultima alla stregua di alcune precisazioni. La vigente disciplina delle società cooperative non esclude in modo assoluto la possibilità che gli utili prodotti nel corso dell'esercizio da certe specie di cooperative vengano in parte distribuiti tra i soci.

E' necessario però, in tale ripartizione, non oltrepassare dei massimali analiticamente stabiliti dalla legge. Detto ciò si può disegnare con questa ulteriore precisazione una definizione più precisa di ente no-profit come <ogni struttura , autonoma sul piano giuridico che, nel proprio atto costitutivo o nel proprio statuto escluda la possibilità di ripartire tra i suoi membri gli utili eventualmente prodotti nel corso della gestione al di là di una limitata percentuale degli stessi che, aggiungerei, risulta da una scelta tassativa e preventiva del legislatore.

I concetti espressi possono risultare talvolta astratti e poco facilmente "immaginabili" in un contesto specifico e concreto, ma risultano, come già accennato, un passaggio necessario per una comprensione tesa all'applicazione delle esplicite previsioni normative che analizzeremo in seguito.

Il secondo passaggio è la verifica delle realtà e della disciplina positiva delle singole strutture no-profit, cominciando dal concetto di ente che ci fornisce il sostrato ideologico e che è una ulteriore e necessaria precisazione delle strutture no-profit.

Richiamandoci alla migliore dottrina civilistica è possibile ritenere esistente un ente quale autonomo soggetto di diritto (cioè centro di imputazione di situazioni giuridiche soggettive) ogni qualvolta ci si trovi al cospetto di una struttura organizzata che è qualcosa di “altro” rispetto a soggetti che la costituiscono>, si tratta del c.d. principio di alterità.

Più semplicemente è ente, sul piano giuridico, ogni autonoma struttura organizzata creata- da uno solo soggetto (fondazione) o più individui (associazione, comitato, società) per il perseguimento di specifiche finalità.

Di regola la prassi tende ad individuare tre parametri su cui fondare una distinzione tra diversi tipi di enti :

▶ **1.** *L'elemento c.d. personale, vale a dire la pluralità di persone che ne costituisce la struttura. Un elemento che ci permette di fare una importante distinzione tra le fondazioni e tutti gli altri enti : mentre le strutture organizzate diverse dalle fondazioni sono costituite da una pluralità di persone, che divengono membri o soci delle strutture stesse (il venire a mancare di tale pluralismo determina l'estinzione dell'ente) le fondazioni, viceversa, sono costituite non da una pluralità di persona, ma da un patrimonio che viene conferito, in genere, da un solo soggetto che lo sottopone ad un vincolo tale per cui con la gestione del patrimonio stesso possano essere perseguiti scopi di utilità sociale. Il patrimonio si distacca dalla persona di esso e acquisisce autonomia giuridica nella fondazione.*

▶ **2.** *Il parametro fondato sull'elemento teleologico : se lo scopo dell'ente è quello di generare profitti attraverso l'esercizio di un'impresa commerciale coloro che la utilizzano dovranno necessariamente utilizzare lo schema societario. Viceversa, se lo scopo dell'ente è di carattere altruistico o ideale si utilizzerà una veste giuridica diversa da quella societaria (per esempio quella associativa). Urge però sottolineare che non si tratta di una regola con valenza assoluta ; si prenda il caso, che interessa a noi, delle cooperative sociali che, certamente, non perseguono uno scopo lucrativo (nel senso già chiarito, vale a dire facendo salva la possibilità di ripartizione parziale degli utili) ma rivestono una struttura societaria.*

▶ **3.** *L'ulteriore parametro distintivo si fonda sul grado di autonomia dell'ente rispetto alle persone che lo costituiscono, in altri termini ci si chiede fino a che punto è possibile affermare che esiste una “entità” che risulta essere qualcosa di altro rispetto ai soggetti che la costituiscono. E' possibile, ad un'analisi più approfondita, distinguere vari gradi di autonomia giuridica dell'ente, soprattutto sul piano patrimoniale :*

- **Autonomia patrimoniale perfetta**, ovverossia personalità giuridica in cui vi è separazione assoluta, nonché indifferenza assoluta tra il patrimonio dell'ente ed il patrimonio dei singoli membri dello stesso; conseguenza necessaria è che l'ente risponde, nei confronti dei terzi, delle obbligazioni assunte in suo nome e per suo conto (dai suoi legittimi rappresentanti) esclusivamente con il proprio patrimonio. Godono di tale posizione : le società di capitali (s.p.a., s.r.l.), le fondazioni, le associazioni riconosciute.

- **Autonomia patrimoniale imperfetta**, è il grado minimo di autonomia, in sui i responsabili della gestione rispondono personalmente e solidalmente con il proprio patrimonio per le obbligazioni nei confronti dei terzi, nell'interesse dell'ente, si fa riferimento a strutture quali i comitati.

Dopo questo generale inquadramento comprendiamo come nel concetto di ente no-profit rientrino alcune categorie di strutture giuridiche (e quanto eterogenea possa risultare la loro entità) : associazioni riconosciute e non riconosciute, fondazioni, comitati e società cooperative su cui ci

concentreremo qui di seguito; segue una elencazione di massima delle principali disposizioni normative utili alla comprensione ed all'inquadramento strutturale dell'impresa sociale :

- ▶ *Costituzione della Repubblica Italiana : articolo 45 (principio mutualistico)*
- ▶ *Codice civile : libro quinto – del Lavoro, Titolo VI <delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici> - articoli 2511/2548*
- ▶ *Legge n°383 del 7 dicembre 2000 recante "disciplina delle Associazioni di Prom.*
- ▶ *Regione Lombardia. Legge 28 del 16 settembre 1996, che ha molto in comune con la citata 383/2000.ozione Sociale" (APS).*
- ▶ *Legge 266/91 Organizzazioni di Volontariato*
- ▶ *Disegno di legge N° 3512 (provvisorio) disciplina del socio lavoratore*
- ▶ *Legge 31 gennaio 1992, n. 59 : nuove norme in materia di società cooperative*
- ▶ *Legge 8 novembre 1991, n. 381 : disciplina delle cooperative sociali*
- ▶ *Circolare Ministero del Lavoro 3 marzo 1992, n. 32 : chiarimenti sull'attuazione della legge 381/1991*
- ▶ *Circolare ministero del lavoro 9 ottobre 1992, n. 116 : chiarimenti sull'attuazione della legge 8 novembre 1991, n. 381*
- ▶ *Il rinnovo del CCNL 7/5/97 del 2001 recanti le tabelle del costo orario per i lavoratori delle cooperative del settore socio-sanitario-assistenziale-educativo e di inserimento lavorativo-cooperative sociali.*
- ▶ *legge 488. Promozione cooperative sociali di tipo B*

Sarà utile ricordare anche alcune delle nuove norme in materia di imprenditoria giovanile che possono, anche se marginalmente, interessare : legge 215. Azioni positive per l'imprenditoria femminile

- ▶ *legge 236. Promozione di nuove imprese giovanili nel settore dei servizi*
- ▶ *legge 95 (ex 44). Promozione e sviluppo dell'imprenditorialità giovanile nel mezzogiorno*
- ▶ *legge 608. Misure straordinarie per la promozione del lavoro autonomo (Prestito d'Onore)*
- ▶ *legge 135. Promozione giovani in agricoltura*

La responsabilità degli amministratori si relaziona e si legge in funzione dell'attività che il consiglio di amministrazione è tenuto a svolgere ; ruolo fondamentale del consiglio di amministrazione è quello di gestione delle risorse, di direzione e coordinamento dell'intera attività mutualistica, è gioco forza accompagnare a questa tipologia di funzioni un concetto di responsabilità estremamente ampio ed articolato, che si realizza in due direzioni :

- **verso la società**, relativamente alla funzione che il c.d.a. svolge quale organo di un ente dotato di personalità giuridica
- **verso i creditori sociali**, è una forma di responsabilità indiretta relazionabile al fatto che violando i doveri nei confronti dell'ente si sia creata una lesione del suo patrimonio tale da porre in serio pericolo la garanzia patrimoniale dei terzi.

La responsabilità verso la società (c.2392) : la prima direzione nei confronti della quale si dispiega la responsabilità dell'amministratore è proprio la società, intesa come entità giuridica di cui il consiglio di amministrazione costituisce un organo fondamentale. Tale forma di responsabilità si rapporta ai compiti e ai doveri che ineriscono alla funzione stessa di amministratore, ciò vale a dire che gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo.

Il legislatore si pone l'ovvio problema di individuare il criterio che deve governare l'azione dell'amministrazione affinché essa non configuri una violazione dei doveri propri di essa individuando tali criteri nella tipologia stessa del rapporto e identificando come criterio guida la

diligenza del mandatario (c. 1710 c.c. diligenza del mandatario. – il mandatario è tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di famiglia, ma se il mandato è gratuito, la responsabilità per colpa va valutata con minor rigore. Il mandatario è tenuto a rendere note al mandante le circostanze sopravvenute che possono determinare la revoca o la modificazione del mandato).

- estensione oggettiva della responsabilità :

Sulla base di queste valutazioni si conclude che gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di uno o più amministratori, per il fatto che in questo caso il dovere graverebbe al sotto-organo – comitato esecutivo- o all'amministratore in maniera esplicita ed esclusiva, così come la responsabilità che ne consegue.

L'inosservanza di tassativi doveri non è però il solo fattore genetico della responsabilità: il legislatore sancisce ulteriormente che gli amministratori sono solidalmente responsabili:

- *se non hanno vigilato sul generale andamento della gestione*
- *o se, essendo a conoscenza di atti pregiudizievoli non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.*

Si capisce, dunque, quanto ampiamente possa essere configurata la responsabilità dell'amministrazione, dal momento che si relazione anche a compiti non direttamente attivi, come il generico dovere di vigilanza o la mancata azione nei confronti di atti pregiudizievoli.

- la possibilità della discolpa :

In armonia con i principi basilari della responsabilità civile e penale si deve sottolineare che la semplice appartenenza ad un organo non è condizione sufficiente al sorgere di essa, è necessaria invece la componente volitiva, vale a dire un comportamento capace di configurare almeno uno stato di colpa da parte di chi abbia agito, per evitare il rischio della cosiddetta responsabilità oggettiva. Ecco perché una decisione presa senza la precisa espressione della volontà di un amministratore non può, se impugnata, far sorgere una responsabilità anche nei suoi confronti. In tal senso va letto il terzo comma dell'art. 2392 c.c. quando stabilisce che la responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale.

- **Azione sociale di responsabilità (c. 2393) :** *il legislatore descrive anche i modi attraverso i quali far rilevare la responsabilità degli amministratori nel caso, sopra analizzato, di responsabilità verso la società. La norma in questione dispone che l'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa a seguito di deliberazione dell'assemblea anche se la società è in liquidazione. In occasione della discussione del bilancio la deliberazione può essere presa anche se non è indicata nell'elenco delle materie da trattare.*

Per quanto attiene alle conseguenze dell'azione di responsabilità sappiamo che essa importa la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa col voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale, prescrivendo che in tal caso sia l'assemblea stessa a provvedere alla loro sostituzione.

- Rinunzia all'azione di responsabilità :

Tuttavia la società può rinunciare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purchè la rinunzia e la transazione diano approvate con espressa deliberazione dell'assemblea, e senza voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno un quinto del capitale.

- Responsabilità verso i creditori sociali:

E' la seconda direzione verso cui si dispiega la responsabilità degli amministratori (vedi supra) e si correla al mantenimento della garanzia patrimoniale che i terzi creditori nutrono verso la società. Infatti gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l'inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell'integrità del patrimonio sociale. Come si nota il fatto genetico che porta al configurarsi della responsabilità verso i creditori è il venir meno della garanzia del credito come derivato diretto dell'inosservanza di obblighi inerenti alla sua conservazione. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.

Il legislatore pone ulteriormente due importanti precisazioni, la prima riguarda il caso in cui la società sia in stato di fallimento o di liquidazione coatta amministrativa, sancendo in tal caso una sorta di legittimazione straordinaria in capo al curatore del fallimento o al commissario di liquidazione, cui spetterebbe lo svolgimento dell'azione a tutela dei crediti.

In secondo luogo si sancisce una formale indipendenza tra l'azione dei creditori e l'azione della società, infatti la rinuncia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. Ed anzi ulteriormente la transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.

- Azione individuale del socio e del terzo :

E' fondamentale porre una ulteriore e conclusiva precisazione circa il concetto della responsabilità dell'amministrazione e la sua azionabilità. Esiste una norma, l'articolo 2395 c.c., che riconosce la possibilità di un'azione ordinaria contro la società per ottenere il diritto al risarcimento del danno spettante al singolo socio o al terzo che sono stati direttamente danneggiati da atti colposi o dolosi degli amministratori. Il che implica sostanzialmente che la presenza di azioni con tratti peculiari, come l'azione della società, (esercitata attraverso deliberazione dell'assemblea) o l'azione dei creditori sociali, non possono mai precludere la possibilità per il socio singolo o per il terzo di agire ordinariamente per tutelarsi verso un singola lesione del suo diritti ed ottenerne il conseguente risarcimento.))

Le associazioni non riconosciute sono disciplinate agli artt. 36-38 cc.

In Italia le associazioni riconosciute non sono numerose. Infatti, per motivazioni storiche, politiche e culturali, si è spesso scelta la forma più snella delle associazioni non riconosciute: questa è la forma dei partiti politici, dei sindacati e delle tradizionali associazioni culturali, sportive e ricreative. Fra le associazioni non riconosciute sono, poi, da ricomprendere anche i circoli ed i sodalizi sportivi.

Le associazioni trovano ulteriore regolamentazione in numerose leggi speciali:

- *la legge n.426 del 16-2-1942, sancisce la costituzione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano (C.O.N.I.) e gli affida la rappresentanza nelle sedi sportive internazionali, lo sviluppo delle attività olimpiche, il coordinamento ed il controllo delle Federazioni sportive nazionali;*
- *il decreto legislativo n.242 del 23/07/1999, sulla base dell'art. 11 della legge n.59/97, dispone il riordino del C.O.N.I., ribadendone la personalità giuridica di diritto pubblico e stabilendone la vigilanza da parte del Ministero per i beni e le attività culturali. Tale decreto stabilisce anche le modalità con le quali le associazioni sportive devono richiedere, secondo quanto previsto dai singoli statuti e regolamenti delle Federazioni sportive nazionali e degli Enti di promozione sportiva, il riconoscimento ai fini sportivi.*

La UISP è un Ente di Promozione sportiva riconosciuto dal CONI. In seguito all'atto di riconoscimento del CONI, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.lgs. n. 242/99, la UISP acquista la capacità di concedere a sua volta analogo riconoscimento a tutte le associazioni sportive

dilettantistiche ad essa affiliate (art. 29, punto 2 dello Statuto del CONI, approvato con DM 23 giugno 2004).

Invero, nel sistema legislativo italiano non esiste una normativa di riferimento per lo sport dilettantistico, a differenza dell'attività professionistica, regolamentata dalla legge n.91/81, successivamente modificata dalla legge 586/96. Per l'importanza che l'attività dilettantistica riveste in ambito sportivo, è necessaria una precisa e puntuale regolamentazione di tale settore, soprattutto nel campo fiscale per le agevolazioni che lo Stato elargisce alle associazioni in relazione al tipo di attività svolta.

Costituzione di una Associazione

La complessità dei rapporti giuridici nascenti dalla costituzione di una società, di una polisportiva, di un club o di un circolo sportivo, le problematiche fiscali connesse e l'esigenza di evitare possibili contestazioni riguardo al contenuto dell'accordo e degli impegni dei Soci, comportano l'opportunità di formalizzare detta nascita con un atto costitutivo scritto con il quale i soci fondatori stabiliscono di dare vita al sodalizio stesso ed approvano lo statuto, che ne disciplina la vita.

Tale necessità è stata evidenziata dal D.Lgs. n. 460 del 4 dicembre 1997 (Riordino della disciplina tributaria degli Enti non Commerciali e delle Organizzazioni non lucrative di Utilità Sociale), il quale costituisce il principale punto di riferimento normativo per il mondo dell'associazionismo.

Questo Decreto, infatti, all'articolo 5 subordina l'applicazione delle agevolazioni tributarie alla presenza nello statuto di specifiche previsioni e alla redazione degli stessi statuti nella forma di atto pubblico o di scrittura privata autenticata o registrata.

Sensibili novità, relative alla disciplina delle associazioni e società sportive, sono state introdotte dall'art. 90 della legge n.289 del 27 dicembre 2002, comma 17 e 18, modificato ad opera del D.L. n.72 del 22 marzo 2004, convertito nella legge n.128 del 21 maggio 2004.

Il provvedimento definisce vari aspetti relativi alla disciplina delle anzidette associazioni: le forme giuridiche, i requisiti statutari, le modifiche statutarie, le incompatibilità, la gratuità degli incarichi degli amministratori, i registri per lo sport.

In sintesi, le modalità per la costituzione di una Associazione Sportiva definita associazione non riconosciuta, sono le seguenti:

Non è necessaria la presenza del notaio;

- Recepimento in statuto delle clausole di cui al D.Lgs. 460/97, all'art.90 della L. 289/02 e successive modificazioni e integrazioni (D.L. n. 72/04, art.4-bis, convertito nella L. 128/04);
- Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'ufficio registri atti privati con pagamento quota fissa,
- Codice fiscale (attività non commerciale), da richiedere all'ufficio imposte dirette indicando il codice 92.62.1 (enti ed organizzazioni sportive);
- Partita I.V.A. (se esercitata attività commerciale), da richiedere all'ufficio iva distintamente e sempre in aggiunta al codice fiscale;
- Tenuta dei libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione.

Atto Costitutivo

L'atto costitutivo, cioè il verbale di costituzione dell'Associazione Sportiva, dovrà contenere:

- La data di costituzione;
- I sottoscrittori (soci fondatori);
- Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva e la denominazione sociale dilettantistica;
- La dizione esplicita "associazione senza finalità di lucro";

- L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali);
- La nomina dei primi organismi dirigenti.

Contenuti dello Statuto

Gli obblighi statutari più importanti sono rappresentati nel seguente quadro:

- Denominazione di associazione sportiva dilettantistica
- Scopi sociali ed oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica
- Rappresentanza legale dell'associazione
- Assenza di fini di lucro
- Divieto di distribuzione, anche indiretta, tra gli associati, di utili o avanzi di gestione, fondi e riserve
- Disciplina del rapporto associativo ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile
- Regolamentazione e modalità di convocazione degli organi sociali (assemblea - consiglio - ecc.)
- Individuazione dell'organo sociale deputato a determinare le quote sociali (tessere) e quote di partecipazione (attività)
- Divieto di trasmissione e rivalutazione della quota/contributo associativo
- Definizione del patrimonio
- Obbligo di redazione annuale di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari
- Modalità di scioglimento dell'associazione (patrimonio residuo attivo: devoluzione ai fini sportivi)
- Affiliazione associazione nazionale
- Obbligo di emanare un apposito regolamento tramite assemblea ordinaria in cui viene inserito divieto per gli amministratori di ricoprire cariche sociali in altre associazioni e società nell'ambito della medesima disciplina sportiva

Riconoscimento della Personalità Giuridica

La legge n. 192 del 22 giugno 2000, permette anche alle associazioni non riconosciute di poter accettare donazioni, eredità e legati senza necessità di riconoscimento giuridico o autorizzazioni governative.

Il DPR n. 361 del 10 febbraio 2000 ha, poi, apportato modifiche alla procedura per il riconoscimento delle persone giuridiche private: il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture, ovvero presso le Regioni per le persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni.

Aspetti gestionali

Attività istituzionale non commerciale

Per le Associazioni sportive l'attività istituzionale è quella che è svolta in conformità alle finalità statutarie e che è rivolta ai soli associati.

Decreto Legislativo N.460/97 e Legge 289/02

Il decreto legislativo n. 460/97, relativo al riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prevede le condizioni alle quali le associazioni possono usufruire delle agevolazioni statali in materia fiscale.

Il suddetto decreto definisce l'ente non commerciale:

“sono considerati enti non commerciali gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono svolte nei confronti degli associati o dei partecipanti in conformità alle finalità istituzionali fissate dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, sempre che questi ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura privata registrata”.

Adempimenti ed Obblighi Gestionali

In relazione a quanto disposto dal decreto in oggetto, si ritiene che gli adempimenti e gli obblighi gestionali dell'Associazione Sportiva possano riassumersi come segue:

- Redazione, in forma di scrittura privata registrata, dello Statuto e dell'atto costitutivo (eventualmente del regolamento interno);
- Istituzione e compilazione del Libro soci (oppure elenchi, schede, copie veline tessere UISP);
- Richiesta Codice fiscale;
- Istituzione del Libro verbali delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo;
- Istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei Revisori (se previsto);
- Tenuta contabile e conservazione della relativa documentazione;
- Redazione bilancio annuale consuntivo (rendiconto economico-finanziario);
- Dichiarazione IRAP (in presenza di dipendenti e collaboratori);
- Dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se esercitata attività commerciale - v. Legge 398/91);
- Dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770, in presenza di rapporti di lavoro dipendente, autonomo e compensi sportivi).

Contabilità e Bilancio

La Corretta Tenuta Contabile

L'associazione che svolge servizi di natura non commerciale, ossia attività rivolte ai soci, secondo la normativa vigente deve provvedere alla compilazione di un rendiconto economico e finanziario annuale.

Tale rendiconto assume una duplice funzione:

- rispondere compiutamente ad eventuali controlli del fisco;
- costituire uno strumento di sviluppo organizzativo ed un atto di trasparenza gestionale verso gli associati.

In proposito si indicano quali possono essere gli strumenti contabili che **possono** essere adottati:

Libri contabili

Libro cassa
Libro banche
Prima nota

Supporti amministrativi

Piano dei Conti
Schede contabili

Bilancio (Rendiconto) Economico-Finanziario

Le associazioni sportive per usufruire delle agevolazioni fiscali previste, hanno l'obbligo di redigere il rendiconto annuale.

Il rendiconto deve essere accompagnato da documenti giustificativi di supporto: questo vuol dire che per quanto riguarda i costi relativi alla sfera istituzionale si avranno scontrini fiscali o fatture intestate all'associazione con indicazione del proprio codice fiscale, mentre per i costi relativi alla sfera commerciale si dovranno avere solo fatture o documenti fiscali intestati all'associazione con indicazione della propria partita I.V.A.

Per quanto concerne i ricavi di natura commerciale, la documentazione da registrare nel rendiconto annuale consiste nelle fatture emesse e/o nei corrispettivi iscritti nell'apposito prospetto di cui al D. M. 11/02/1997.

Per i ricavi istituzionali non è necessario ai fini del rendiconto annuale il possesso di alcun documento: in questo caso, infatti, si consiglia, in mancanza di espressa previsione normativa, di rilasciare ricevute ai soci per gli importi versati a titolo di quote di partecipazione alle iniziative organizzate dall'associazione¹.

Nel caso in cui all'attività istituzionale si associa l'esercizio di attività commerciale, occorre tenere contabilità separata: per chi avesse optato per il regime previsto dalla L. 398/91, in presenza di una lacuna legislativa a tal proposito, è sufficiente indicare nel bilancio distintamente costi e ricavi. Il rendiconto deve essere conservato, unitamente alla documentazione riguardante tutti i ricavi e tutti i costi, per 7 anni ai fini fiscali e per 10 anni ai fini civilistici.

I Comitati territoriali e le associazioni sportive devono predisporre la tenuta dei conti relativi al Bilancio. Le due componenti del bilancio in tal caso sono composte da:

Stato Patrimoniale

Mette in evidenza il capitale (fondo comune) esistente a fine esercizio, così come risulta dai processi di valutazione necessari per giungere alla determinazione dell'avanzo o disavanzo.

Conto Economico

Evidenzia l'andamento e il risultato della gestione annuale e consente di rilevare:

- Gestione servizi
- Valutazioni sui programmi
- Flusso ed uso risorse economiche

Conservazione e Archiviazione dei Documenti e dei Registri

Presso la sede dell'Associazione si avrà cura di conservare la seguente documentazione:

- Atto costitutivo e Statuto registrato e l'eventuale regolamento;
- libro soci (oppure elenchi, schede, copie veline tessere UISP);
- libri verbali delle assemblee sociali e il libro verbali delle sedute del Consiglio Direttivo;
- attestazione del codice fiscale;
- bilancio consuntivo annuale con relativa documentazione (sia per la parte economica, sia per la parte patrimoniale);
- fatture fornitori;
- licenze e tasse di concessione con relativi versamenti;
- lettere d'incarico ad istruttori, tecnici, ecc. con relative accettazioni, accompagnate dalle note di compenso, dalle autocertificazioni, dalle ricevute dell'avvenuto versamento delle eventuali ritenute operate, dalle copie delle certificazioni inviate ai collaboratori;

¹ Tali ricevute dovranno contenere i dati e il codice fiscale dell'associazione, nonché l'indicazione che l'importo indicato sulla ricevuta rientra tra le operazioni non soggette ad I.V.A. ai sensi dell'art. 4 comma 4 DPR n.633/72 e successive modificazioni. Qualora l'importo della ricevuta superi 77,47, sull'originale va applicata ed annullata una marca da bollo da 1,81; sulla copia, invece, va scritto che l'imposta di bollo è stata assolta sull'originale, eccezion fatta per le ricevute emesse per la riscossione della quota associativa.

- dichiarazione annuale INPS (Mod. GLA) riferita ad eventuali collaborazioni coordinate e continuative e progetti lavoro;
- documentazione inerente alla posizione assicurativa INAIL (libro matricola, libro infortuni, denunce nominative dei soggetti assicurati);
- copia della dichiarazione mod.770;
- note spese effettuate per vitto, alloggio, viaggio corredate da documentazione (scontrini fiscali, biglietti ferroviari, aerei, rimborsi chilometrici, ecc.);
- documentazione relativa alla eventuale attività commerciale effettuata (fatture emesse, registro IVA Minori, etc.).

Principi di rilevazione della contabilità

Per una corretta redazione del rendiconto di fine esercizio è necessario individuare chiaramente quali operazioni devono essere rilevate nell'esercizio a cui si riferisce il bilancio. Esistono in ragioneria due principi di rilevazione contabile:

- a) *Principio di cassa*: sono rilevati solo quei costi e quei ricavi (pagamenti e incassi) che hanno avuto effettivamente luogo entro la data di chiusura dell'esercizio sociale;
- b) *Principio di competenza*: i costi ed i ricavi devono essere contabilizzati nell'esercizio cui si riferiscono, indipendentemente dal momento del pagamento o dell'incasso.

Il legislatore, tuttavia, ha indicato espressamente che le Associazioni devono redarre un rendiconto economico e finanziario, quindi, un bilancio che contenga stato patrimoniale e conto economico. Per la redazione del suddetto elemento contabile il principio contabile da seguire è, dunque, quello di competenza².

Le associazioni sportive e il fisco

Attività Istituzionale

Le Associazioni sportive dilettantistiche sono considerate Enti non Commerciali di tipo associativo, con finalità istituzionali, concernenti lo sport dilettantistico.

Ad esse si applicano le disposizioni agevolative introdotte con:

- *il Decreto Legislativo n. 460/97 (Sezione I – Enti Non Commerciali)*
- *l'art. 90 della L.289/02, modificato dal D.L.72/04 e convertito nella L.128/04 (riferimento alla disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche).*

Le norme agevolative per il mondo dell'associazionismo sportivo si applicano a condizione che le associazioni si conformino alle clausole previste nelle leggi citate.

Ai sensi dell'art.5 del d.Lgs.460/97 tali clausole sono:

- divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge;
- obbligo di devolvere il patrimonio dell'ente, in caso di suo scioglimento per qualunque causa, ad altra associazione con finalità analoghe o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge;
- disciplina uniforme del rapporto associativo (associazione - soci), escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati o

² Per le associazioni sportive con attività limitate, in alternativa alla redazione dello stato patrimoniale, si consiglia, oltre alla compilazione del rendiconto economico, di indicare esclusivamente i saldi iniziali e finali del conto cassa, del conto banca e del conto corrente postale producendo e conservando la relativa documentazione.

partecipanti maggiori d'età il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione;

- obbligo di redigere e di approvare annualmente un rendiconto economico e finanziario (Bilancio) secondo le disposizioni statutarie;
- eleggibilità libera degli organi amministrativi, sovranità dell'assemblea dei soci, associati o partecipanti e i criteri di loro ammissione ed esclusione, criteri e forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative deliberazioni, dei bilanci o rendiconti;
- intrasmissibilità della quota associativa (ad eccezione dei trasferimenti a causa di morte) e non rivalutabilità della stessa.

L'art.90 della L289/02 prevede, poi: "Le società e associazioni sportive dilettantistiche devono indicare nella denominazione sociale la finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica e possono assumere una delle seguenti forme:

- associazione sportiva priva di personalità giuridica disciplinata dagli articoli 36 e seguenti del codice civile;
- associazione sportiva con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 2000, n. 361;
- società sportiva di capitali costituita secondo le disposizioni vigenti, ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro."

L'art. 4-bis del D.L. 72/04 , convertito nella legge n. 128/04 , infine, stabilisce che nello statuto devono essere espressamente previsti:

- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra gli associati, anche in forme indirette;
- le norme sull'ordinamento interno ispirato a principi di democrazia e di uguaglianza dei diritti di tutti gli associati, con la previsione dell'elettività delle cariche sociali, fatte salve le società sportive dilettantistiche che assumono la forma di società di capitali o cooperative per le quali si applicano le disposizioni del codice civile;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società e delle associazioni.

Perdita della qualifica di ente non commerciale

Rappresenta una delle più rilevanti novità positive: è ora previsto che non si applica alle associazioni sportive dilettantistiche l'articolo 111-bis del TUIR³, secondo il quale l'ente che svolge in prevalenza attività d'impresa per un intero periodo d'imposta perde la qualifica fiscale di ente non commerciale. Pertanto, le associazioni in questione potranno svolgere le proprie finalità senza l'assillo del controllo tra ricavi commerciali e istituzionali, poiché, in caso di superamento della prima tipologia di ricavi rispetto alla seconda, non perderanno più le consistenti agevolazioni fiscali.

³ Testo unico imposte dirette

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA) (art.4 D.P.R.633/72 e successive modificazioni e integrazioni)

Ai fini I.V.A., l'art.4 del decreto istitutivo di tale imposta, disciplina il concetto di esercizio di impresa, intendendo per tale, l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di un'attività commerciale.

Per le associazioni culturali, sportive dilettantistiche, di promozione sociale, non sono considerate commerciali le cessioni di beni e le prestazioni di servizi verso pagamento di corrispettivi specifici effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti, effettuate in conformità alle finalità istituzionali (art. 4, comma 4, DPR 633/72).

Per le associazioni in argomento permangono non soggette ad IVA le cessioni relative alle pubblicazioni e/o stampati di carattere informativo, cedute prevalentemente ai propri associati (art. 4, comma 5, DPR 633/72). Nel caso sussista tale prevalenza anche le eventuali cessioni a terzi rimangono escluse da I.V.A. Nel caso contrario, invece, anche le cessioni agli associati ricadrebbero nell'ambito di applicazione I.V.A.

Inoltre, per le associazioni di promozione sociale (Associazioni affiliate ad una associazione di promozione sociale come l'UIISP), le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'interno (di cui all'art. 3, comma 6, lettera e) della Legge 287/91), non si considera commerciale, anche se effettuata verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari, a condizione che tale attività sia strettamente complementare a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e sia effettuata nei confronti dei soci, associati o partecipanti.

E' confermata inoltre l'esclusione da I.V.A. (art. 2, comma 2, del D. Lgs. 460/97) dei fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente (di cui all'art. 108, comma 2-bis, del TUIR), anche mediante offerte di beni di modico valore o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione. Tali fondi godono inoltre del regime di esclusione da ogni altro tributo.

Volendo schematizzare quanto detto, dal quadro che segue si possono individuare le principali operazioni che - ai fini I.V.A. - non sono considerate attività commerciali:

- Le somme corrisposte a titolo di quota associativa annuale;
- Le quote di iscrizione a campionati o gare (versate da società affiliate o da associati);
- Le quote di iscrizione ai corsi di avviamento allo sport (versate da soci);
- Le quote versate dagli associati o dai partecipanti a manifestazioni sportive;
- I contributi erogati da Enti pubblici per attività Istituzionali a sostegno dell'associazione per lo sviluppo delle proprie finalità;
- I contributi erogati da privati (erogazioni liberali) a titolo di puro sostegno all'associazione;
- La vendita anche a terzi di pubblicazioni prevalentemente distribuite tra gli associati;
- Fondi riscossi a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, in concomitanza a ricorrenze, celebrazioni, ecc. (esenti anche da ogni altro tributo);
- (esclusivamente per un'Associazione affiliata ad un'Associazione di promozione sociale come l'UIISP) la gestione, nella sede dove è svolta l'attività dell'associazione, di bar circolistici esclusivamente riservati agli associati e condotti direttamente dall'associazione.

Imposta sul reddito delle società (IRES)

IL D.Lgs. 344/03 ha provveduto alla rielaborazione del precedente TUIR ed a partire dal 1° gennaio 2004 ha introdotto in luogo dell'IRPEG la nuova IRES (Imposta sul reddito delle società).

Relativamente alle imposte sul reddito delle società (IRES), il DPR 917/86, qualifica l'attività istituzionale e l'attività commerciale che riguarda gli enti non commerciali di tipo associativo. Dunque, non sono considerate commerciali:

- l'attività che le associazioni, i consorzi e gli altri enti non commerciali di tipo associativo, svolgono nei confronti degli associati o partecipanti, in conformità alle finalità istituzionali;
- le somme versate dagli associati o partecipanti a titolo di quote o contributi associativi non concorrono a formare il reddito complessivo;
- le attività svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali, effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti, di altre associazioni che svolgono la medesima attività e che per legge, regolamento, atto costitutivo o statuto fanno parte di un'unica organizzazione locale o nazionale, dei rispettivi associati o partecipanti e dei tesserati dalle rispettive organizzazioni nazionali;
- le cessioni anche a terzi di proprie pubblicazioni cedute prevalentemente agli associati.

Tuttavia, la normativa di cui al D.Lgs. 460/97, prevede alcune differenziazioni. Infatti, la normativa sulle Imposte Dirette differisce da quella I.V.A. nell'articolo 148, comma 5, articolo in cui definisce alcuni casi di esenzione IRES, non previsti, invece, dalla legislazione in tema di I.V.A.

In particolare, l'art. 148, comma 5 così recita: "Per le associazioni di promozione sociale ricomprese tra gli enti di cui all'articolo 3, comma 6, lettera e), della legge n. 287/91, (affiliate ad un'associazione come l'UISP) le cui finalità assistenziali siano riconosciute dal Ministero dell'Interno, non si considerano commerciali, anche se effettuate verso pagamento di corrispettivi specifici, la somministrazione di alimenti e bevande effettuata, presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, da bar ed esercizi similari e l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli stessi soggetti indicati nel comma 3." (associati o partecipanti e dei tesserati delle organizzazioni nazionali)

Richiesta codice fiscale

L'associazione sportiva dilettantistica fin dalla sua costituzione, al fine di poter operare transazioni con soggetti terzi è tenuta a richiedere all'Ufficio delle Entrate il numero di Codice Fiscale. Al momento della richiesta, è necessario indicare nell'apposito modello anche il codice di attività che deve essere 92.62.1 "Enti ed organizzazioni sportive, promozione di eventi sportivi".

Con tale adempimento l'associazione non assume la qualifica di soggetto passivo di imposta, infatti, il codice fiscale rappresenta un codice di identificazione attraverso cui si procede alla intestazione di fatture e ricevute fiscali per l'acquisto di beni e servizi⁴.

Attività Commerciale

Analizzati i criteri agevolativi generali e le norme che ne dispongono l'applicabilità, individuiamo, ora, la disciplina applicabile alle associazioni di carattere culturale, ricreativo, sportivo, che svolgano attività definita commerciale ai fini fiscali, seppure in modo non esclusivo o principale.

⁴ Sono soggetti a esenzione ai fini delle imposte sui redditi, ma non ai fini IVA:

1. i fondi pervenuti ai predetti enti a seguito di raccolte pubbliche effettuate occasionalmente, anche mediante offerte di beni (di modico valore) o di servizi ai sovventori, in concomitanza di celebrazioni, ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
2. i contributi corrisposti da Amministrazioni pubbliche, per lo svolgimento convenzionato o in regime di accreditamento di attività aventi finalità sociali, esercitate in conformità ai fini istituzionali degli enti stessi.
3. l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici, sempreché le predette attività siano strettamente complementari a quelle svolte in diretta attuazione degli scopi istituzionali e siano effettuate nei confronti degli iscritti, associati o partecipanti (sempre che si tratti di associazione affiliata ad associazione di promozione sociale, come l'UISP).

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

Il D.P.R.633/72 (e successive modifiche) qualifica quali attività commerciali, ancorché svolte nell'ambito di un'attività prevista dalla statuto, le seguenti:

- la cessione nei confronti di chiunque, soci e non soci, di beni nuovi prodotti per essere venduti;
- la gestione di fiere ed esposizioni a carattere commerciale;
- la gestione di spacci e di mense (ristorazione), anche se rivolti ai soli soci;
- pubblicità e sponsorizzazioni;
- l'organizzazione di manifestazioni, di spettacolo sportivo a pagamento, rivolte ai non associati;
- le prestazioni di servizi a terzi, compresi gli enti locali e pubbliche amministrazioni;
- la gestione di impianti pubblici;
- l'organizzazione di viaggi e soggiorni turistici;
- le prestazioni alberghiere o di alloggio;
- il trasporto di persone, anche se rivolto a soci, e di merci.

Imposta sul Reddito delle Società (IRES)

Il DPR 917/86 riprende quasi totalmente le attività ricomprese nell'elencazione di cui al precedente paragrafo e il concetto di attività commerciale.

Richiesta partita IVA e scelta del regime contabile

L'associazione che vuole intraprendere un'attività di natura commerciale deve richiedere il numero di Partita IVA all'Ufficio IVA o Ufficio delle Entrate, compilando il modello AA7/6⁵.

Ottenuto il numero di Partita IVA, l'associazione sportiva dilettantistica deve scegliere un sistema contabile e predisporre i libri ed i registri da utilizzare in funzione del regime contabile adottato.

In sede di inizio di attività, la scelta del regime contabile dipende dai volumi che si ritiene di raggiungere nel periodo di imposta. I regimi contabili previsti sono:

- il regime forfetario previsto dalla Legge 398/91;
- il regime forfetario (art. 145 del DPR 917/86);
- il regime di contabilità semplificata (art. 18 del DPR 600/73);
- il regime della contabilità ordinaria (articoli 14, 15, 16, 20 del DPR 600/73).

La scelta di un particolare regime non è definitiva, in quanto l'associazione potrà decidere di passare ad un diverso sistema di rilevazione contabile se vengono meno i presupposti che hanno determinato la scelta iniziale (es. per l'aumento dei volumi dei proventi commerciali).

Determinazione del reddito complessivo

La determinazione del reddito tassabile degli Enti non commerciali è assoggettata alle disposizioni generali relative alla determinazione del reddito d'impresa ai fini IRES, ovvero dalla somma dei seguenti redditi:

⁵ All'interno del suddetto modello bisogna indicare il numero di Codice Fiscale e la data di inizio dell'attività commerciale. Alla domanda di attribuzione della Partita IVA deve essere allegato lo statuto dell'associazione. Nel quadro A bisogna barrare il numero 2 "inizio attività" ed indicare il numero del Codice Fiscale e la data di inizio. Nel quadro B devono essere evidenziati i dati dell'associazione: denominazione, natura giuridica (indicare 12 per le associazioni non riconosciute), il volume d'affari dei proventi commerciali presunto (nel caso si intenda optare per la legge 398/91, non si può indicare più di 250.000,00 euro, il codice e la descrizione dell'attività. Si consiglia di indicare come codice di attività il 92.62.4 per gestire l'attività di sponsorizzazione e pubblicità e il codice 92.72.3 per le altre attività ricreative connesse alla pratica sportiva. Nel quadro C vanno riportati i dati del legale rappresentante. Nel quadro H (Altre comunicazioni) consigliamo di specificare quanto segue: "la seguente richiesta di Partita IVA non annulla il Codice Fiscale, il quale rimane attivo per la gestione delle attività istituzionali". Il modello deve essere sottoscritto e presentato dal legale rappresentante dell'associazione. Il Presidente può, comunque, delegare un'altra persona alla presentazione del modulo compilando e firmando l'ultimo riquadro e allegando fotocopia di un suo documento di riconoscimento.

- fondiari (Reddito dei terreni e dei fabbricati non utilizzati come beni strumentali)
- di capitale (Reddito degli investimenti finanziari esclusi quelli soggetti a ritenuta a titolo di imposta, ad esempio, gli interessi su c/c bancario)
- di impresa (Reddito imponibile derivante dall'attività commerciale)
- diversi (Redditi residuali tassati)

Compensazione tra debiti e crediti

A partire dal 1° gennaio 1999 è stata estesa a tutti i contribuenti, titolari o meno di partita IVA, la possibilità di effettuare compensazioni tra debiti e crediti per quanto riguarda sia i tributi sia gli oneri previdenziali oggetto di versamento tramite l'F24 ⁶.

Iscrizione al Repertorio delle Notizie Economiche ed Amministrative (REA)

Presso l'Ufficio del Registro delle Imprese, gestito dalle Camere di Commercio, è stato istituito il cosiddetto REA "Repertorio delle notizie economiche ed amministrative".

A tale registro devono iscriversi anche le Associazioni sportive dilettantistiche che svolgono attività commerciali, in virtù della circolare n. 3407/C del Ministero dell'Industria, Commercio ed Artigianato (1997) che precisa che sono soggette all'iscrizione al Rea *"tutte le forme di esercizio collettivo di attività economiche di natura commerciale e/o agricola che si collocano in una dimensione di sussidiarietà, di ausiliarità rispetto all'oggetto principale di natura ideale, culturale, ricreativa, sportiva, ecc."*

Legge N. 398 del 16 Dicembre 1991,

La Legge 398/91 ha disposto per le associazioni sportive dilettantistiche un regime forfetario per la determinazione delle imposte sia ai fini dell'IVA che dell'IRES, oltre a rilevanti semplificazioni in termini di tenuta della contabilità ⁷.

I presupposti per usufruire di questo particolare regime sono i seguenti:

- le associazioni devono essere affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti di promozione sportiva riconosciuti;
- quelle tra loro con esercizio sociale coincidente con l'anno solare, devono aver conseguito dall'esercizio di attività commerciali, nel periodo di imposta precedente, proventi non superiori a € 250.000,00. Il predetto limite deve essere riferito al periodo d'imposta precedente, oppure al volume d'affari presunto per i nuovi soggetti fiscali;

⁶ Il concetto di compensazione può essere distinto in due sottocategorie:

a) compensazione verticale: si attua attraverso una particolare compilazione del modello unificato di pagamento F24, ossia, il contribuente che intenda compensare verticalmente non esporrà nel modello di pagamento l'operazione di compensazione, bensì, indicherà, eventualmente, l'importo del residuo debito che è tenuto a versare successivamente all'operazione di compensazione verticale stessa. Es: Saldo IRES a credito pari ad e 775 ed acconto IRES da versare pari ad e 875) il Residuo debito è di € 100,00

b) compensazione orizzontale: consiste nella somma algebrica di crediti e debiti di diversa natura o nei confronti dei diversi enti impositori, risultanti da dichiarazioni annuali o dalle denunce periodiche contributive e si attua compilando gli appositi spazi del modello di pagamento F24. Si precisa che la compensazione orizzontale si effettua esclusivamente all'interno del suddetto modello. Questo regime di compensazione, attraverso il nuovo assetto normativo, viene esteso a quasi tutte le imposte e contributi dovuti allo Stato alle Regioni, all'Inps, all'Inail, all'Enpals, all'Inpdai ed ora anche ai Comuni.

I principali tributi-contributi che possono formare oggetto di compensazione sono, per quanto riguarda gli importi a debito, l'acconto o il saldo IRES, le imposte sostitutive delle imposte sui redditi e dell'IVA (ad es. D.I.T., imposta sostitutiva sulla rivalutazione), il contributo dovuto dal committente di un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, l'acconto e saldo IRAP, l'acconto o il saldo IVA, le ritenute alla fonte, i contributi previdenziali derivanti dal Modello DM 10, i contributi INAIL da chiunque versati, l'ICI qualora il Comune abbia aderito alla Convenzione con il Ministero delle finanze. Per quanto riguarda gli importi a credito, i principali tributi-contributi sono: IRES, IVA annuale, IRAP, eccedenze di ritenute, crediti INAIL, contributi INPS relativi ai dipendenti, imposta sostitutiva derivante dal quadro RK del Mod. UNICO 2004, crediti d'imposta di cui al quadro RU del Mod. UNICO 2004.

Si precisa, inoltre, che non sono compensabili i crediti IVA utilizzati nelle liquidazioni periodiche IVA mensili o trimestrali (ad esclusione dei crediti derivanti dalle liquidazioni di particolari soggetti, come contribuenti che possono chiedere rimborsi infrannuali) e i crediti del contributo del committente di un rapporto di collaborazione.

⁷ Tale disciplina fiscale è stata interessata da rilevanti modifiche: a) la L. 289/02 che eleva il plafond a € 250.000,00; b) il DPR 30/12/1999, n.544 che semplifica gli adempimenti per le annotazioni contabili ed per i versamenti d'imposta sugli intrattenimenti.

- se l'associazione sportiva ha un esercizio sociale c.d. sportivo (1/9 - 31/8), potrà godere del nuovo limite fissato in € 250.000,00, già a decorrere dall'esercizio in corso dal 1° gennaio, a condizione che nel periodo di imposta precedente (1/9 -31/8), abbia conseguito proventi commerciali per un ammontare complessivo non superiore a € 250.000,00 e che detto limite non sia stato superato nel periodo che va da settembre a dicembre;
- infine, le associazioni devono esercitare l'opzione attraverso una comunicazione all'ufficio SIAE competente. Tale opzione va esercitata prima dell'inizio dell'anno solare, e comunque prima dell'inizio dell'esercizio sociale ed è vincolante per un quinquennio.

Decadenza dei presupposti

Tali presupposti possono decadere nei seguenti frangenti:

- nel corso dell'esercizio viene superato il suddetto tetto: dal primo giorno del mese successivo a tale superamento cessano di applicarsi i benefici della legge e di conseguenza si determinano due distinti regimi d'imposta sia ai fini I.V.A., sia ai fini delle Imposte Dirette e quindi anche in riferimento ai regimi contabili. Si sottolinea, infatti, che la C.M. n. 124/E del 12 maggio 1998 parla espressamente di "valutazione prospettica" all'inizio del periodo d'imposta, al fine di determinare la corretta qualificazione tributaria;
- l'art. 37 della Legge 342/00 prevede che sia di Euro 516,46 il tetto massimo di movimentazione economiche effettuate per cassa relativamente a tutte le operazioni di incasso e pagamento. La sanzione prevista per il mancato rispetto di tale parametro consiste nella perdita dei requisiti per la conservazione del regime forfetario previsto dalla legge 398/91.

Imposta sul Valore Aggiunto (IVA)

L'imposta si assolve ai sensi del DPR n. 633/72 e successive modificazioni, che prevede un particolare regime di determinazione dell'I.V.A. dovuta dai soggetti che esercitano attività di spettacolo.

La detrazione forfetaria, precedentemente fissata nella misura di due terzi, è ora stabilita nelle seguenti misure:

- 50% sull'I.V.A. incassata per tutti i proventi (ad es.: biglietterie, pubblicità, prestazioni di servizi, etc.);
- 1/10 sull'I.V.A. incassata per i proventi da sponsorizzazioni;
- 1/3 sull'I.V.A. incassata per cessioni o concessioni di diritti di ripresa televisiva⁸.

Imposta sul reddito delle società (IRES)

Per effetto di quanto espressamente previsto dalla Legge 398/91, il reddito imponibile, viene determinato come segue:

- si applica il coefficiente del 3% sull'ammontare complessivo dei proventi commerciali al netto dell'IVA, annualmente conseguiti;
- si aumenta delle plusvalenze patrimoniali e dei corrispettivi derivanti dalle cessioni dei diritti alle prestazioni sportive (escludendo eventuali premi di addestramento e formazione tecnica incassati dall'associazione sportiva dilettantistica, a seguito della cessione di un atleta che stipuli con la nuova società il suo primo contratto professionistico).

⁸ L'imposta, calcolata con gli abbattimenti di cui sopra, dovrà essere versata entro il giorno 16 del secondo mese successivo al trimestre di riferimento mediante delega unica di pagamento (Modello F24), senza maggiorazione di interessi. E' prevista la possibilità di avvalersi della compensazione. Non va redatta la dichiarazione I.V.A. annuale, la comunicazione I.V.A. e si è esonerati dal versamento dell'acconto. Per i codici tributo, vedi il paragrafo sul Modello F24.

I proventi derivanti dalle raccolte di fondi o dall'organizzazione delle manifestazioni, pur essendo di natura commerciale, non devono essere calcolati ai fini dell'individuazione del tetto previsto dalla Legge 398/91.

Il reddito imponibile, così determinato, dovrà assolvere l'imposta sul reddito (IRES) nella misura del 33%. Il reddito imponibile determinato ai fini IRES dovrà assolvere anche all'IRAP nelle modalità ed nelle aliquote indicate nel relativo paragrafo del presente capitolo.

Esoneri ed adempimenti contabili

I soggetti che hanno esercitato l'opzione per il regime di cui alla Legge 398/91 sono esonerati da:

- l'obbligo di tenuta delle scritture contabili prescritti dagli articoli del DPR n. 600/73 e successive modificazioni. Ciò comporta la non obbligatorietà dei registri IVA: degli acquisti, dei corrispettivi e/o delle fatture emesse e l'esonero dalla dichiarazione IVA annuale e dalla compilazione dell'elenco dei clienti e dei fornitori.
- l'obbligo di rilascio della ricevuta e dello scontrino fiscale prescritto dal D.M. 21.12.1992.

Devono essere, tuttavia, conservate le fatture d'acquisto e le fatture emesse, che devono inoltre essere numerate in ordine progressivo per anno solare.

Entro il 15 del mese successivo, si deve poi annotare, anche con un'unica registrazione, l'ammontare dei corrispettivi e di qualsiasi provento commerciale (con riferimento al mese precedente), nel registro "I.V.A. MINORI". Tale registro non dovrà essere più vidimato, in virtù delle semplificazioni introdotte Circolare n. 92 dell'Agenzia delle Entrate (22 ottobre 2001).

Vanno altresì osservate le vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti previsti per tale regime agevolativo e, comunque, copia delle dichiarazioni dei redditi e dell'IRAP.

Scadenza per la presentazione delle dichiarazioni e per il versamento delle Imposte

A partire dal 1999, è stato introdotto il Sistema di Unificazione delle dichiarazioni fiscali. Tale disposizione si applica in modo diversificato a seconda del tipo di esercizio sociale:

Esercizio solare (1/1 - 31/12)

Le associazioni con periodo di imposta coincidente con l'anno solare, che devono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP (ed eventualmente la dichiarazione I.V.A. se non sono in regime Legge 398/91), sono obbligate alla presentazione del modello UNICO - Enti non commerciali.

Nel caso in cui l'associazione sia anche sostituto di imposta (con dipendenti, collaboratori, istruttori sportivi o liberi professionisti), il Mod. 770 SEMPLIFICATO va presentato in modo autonomo.

Esercizio sportivo (es.: 1/9 – 31/8)

Le associazioni con periodo di imposta sportivo, cioè non coincidente con l'anno solare, che devono presentare la dichiarazione dei redditi e dell'IRAP (ed eventualmente la dichiarazione IVA se non sono in regime Legge 398/91) non possono presentare la dichiarazione unificata, ma dovranno presentare in modo autonomo tutti i singoli modelli di dichiarazione.

Termini e modalità di presentazione delle dichiarazioni

Le dichiarazioni relative ad entrambi gli esercizi devono essere presentate:

- entro l'ultimo giorno del decimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, nel caso di trasmissione telematica delle dichiarazioni;

- entro l'ultimo giorno del settimo mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta, nel caso di presentazione delle dichiarazioni presso un ufficio postale o una banca.

Il MOD. 770 SEMPLIFICATO dovrà essere presentato obbligatoriamente in via telematica entro il 30 settembre 2005.

Versamento delle Imposte e degli Acconti

Con il D.L. n. 63/02 il Consiglio dei Ministri ha successivamente riformulato i termini di scadenza dei versamenti delle imposte dovute in base alla dichiarazione dei redditi, Mod. UNICO e dell'IRAP, tanto dai soggetti IRPEF che da quelli IRES. In base a dette disposizioni, per determinare il termine entro cui gli enti non commerciali ed equiparati devono effettuare il pagamento delle imposte, è necessario considerare:

- la data di chiusura dell'esercizio;
- la data di approvazione del bilancio.

In linea generale, i soggetti IRES con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che approvano il bilancio entro i termini ordinari (4 mesi dalla chiusura dell'esercizio), hanno a disposizione gli stessi termini previsti per le persone fisiche e le società di persone, altrimenti si debbono versare le imposte dovute a saldo entro il giorno 20 del mese successivo a quello di approvazione del bilancio.

IRES - Imposta sul Reddito delle Società

Per quanto riguarda gli acconti i contribuenti sono tenuti ad effettuarne il calcolo con riferimento all'imposta dovuta per i redditi dell'anno di imposta che si dichiareranno nell'anno successivo. Due sono le modalità con le quali il si può determinare l'acconto IRES:

- a) in base all'imposta dovuta per i redditi del periodo di imposta (Rigo "Differenza" Quadro RN)⁹;
- b) in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare per i redditi dell'anno successivo (calcolo previsionale). In tal ultimo caso, il fatto di versare un acconto inferiore a quello determinato con il metodo di cui alla lettera a) espone il contribuente alla possibilità di essere sanzionato (sanzione del 30% più interessi di mora) qualora la stima risulti errata.

IRAP - Imposta Regionale sulle Attività Produttive

Con il Decreto Legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, viene disciplinata l'imposta regionale sulle attività produttive (IRAP). E' soggetta all'IRAP anche l'attività istituzionale di un ente associativo (es.: Associazioni sportive, ricreative, circoli ad esse affiliati, ecc.) che faccia ricorso a dipendenti e collaboratori.

L'imposta è applicata sul valore della produzione netta ovvero il prodotto netto realizzato sul territorio regionale derivante dall'attività esercitata.

Per gli enti non commerciali la base imponibile dell'imposta regionale va divisa in due:

- per l'attività istituzionale bisogna determinare il valore della produzione con il metodo "retributivo" (articolo 10, comma 1, lettera a, D.Lgs. n. 446/97);
- per l'attività commerciale si deve fare riferimento agli ordinari criteri di determinazione stabiliti dall'articolo 5 dello stesso Decreto.

⁹ L'acconto IRES non deve essere versato se l'importo di rigo differenza è pari o inferiore a € 20,00. Qualora l'importo del rigo differenza sia pari o superiore a € 21,00 e non superiore a € 251,23 l'acconto deve essere versato nella misura del 102,5% in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre). Nel caso in cui l'importo del rigo differenza sia superiore a € 251,23, l'acconto deve essere versato in due rate. La prima, nella misura del 41% del rigo differenza, entro il termine di pagamento delle imposte sui redditi a saldo per l'esercizio precedente (20 giugno), per i soggetti con esercizio coincidente con l'anno solare che approvano il bilancio nei termini ordinari, con possibilità di differimento del versamento al trentesimo giorno successivo al termine originariamente previsto, con l'applicazione di una maggiorazione pari allo 0,40% dell'importo dovuto. La seconda, nella misura del 61,5% del rigo differenza, entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese dell'esercizio (30 novembre).

Le componenti "promiscue", afferenti sia l'attività commerciale sia quella istituzionale, vanno ripartite tra le due gestioni in proporzione al rapporto esistente tra ricavi commerciali e ricavi complessivi dell'ente.

Gli enti non commerciali che determinano il reddito relativo all'attività commerciale con criteri forfetari possono determinare il valore della produzione netta relativo a questa gestione partendo dal reddito calcolato in maniera forfetaria e aggiungendo le retribuzioni sostenute per il personale dipendente, i compensi spettanti ai collaboratori coordinati e continuativi, i compensi per prestazioni di lavoro autonomo occasionale, le indennità e i rimborsi e gli interessi passivi di competenza¹⁰.

L'aliquota ordinaria da applicare alla base imponibile IRAP è del 4,25%. La scadenza per la dichiarazione IRAP e il relativo versamento di imposta coincidono con le scadenze per i medesimi adempimenti previsti per la dichiarazione dei redditi. Questo significa che l'imposta deve essere versata a saldo e in due rate di acconto.

Le modalità di calcolo per determinare l'acconto IRAP possono essere effettuate:

- a) in base all'imposta dovuta sul valore della produzione netta (rigo "Totale imposta")¹¹;
- b) in base all'imposta stimata che il contribuente ipotizza di dover versare in relazione al valore della produzione netta (calcolo previsionale).

¹⁰ Le indennità di trasferta ed i rimborsi spesa forfetari non concorrono alla determinazione della base imponibile IRAP delle associazioni sportive dilettantistiche per effetto dell'art. 90, L. n. 289/2002 (Finanziaria 2003).

¹¹ L'acconto IRAP non è dovuto se il rigo "Totale imposta" è pari o inferiore a € 20,00. Se tale importo sia superiore a € 20,66 ma non superiore a € 251,23, l'acconto deve essere versato nella misura del 102,5% in unica soluzione entro l'ultimo giorno dell'undicesimo mese del periodo d'imposta (30 novembre). Nel caso in cui l'importo del rigo "Totale imposta" sia superiore a € 251,23, l'acconto deve essere versato in due rate. A giugno/luglio, nella misura del 41% del rigo "Totale imposta" e a novembre, nella misura del 61,5% del rigo "Totale imposta".

La società sportiva dilettantistica

Costituzione

L'articolo 90 della L. 289/02 ha introdotto una nuova tipologia di società di capitali operante nel settore dello sport dilettantistico che si caratterizza per le finalità non lucrative.

L'articolo 90 in oggetto e la successiva Circolare dell'Agenzia delle Entrate nr. 21/e del 22 aprile 2003, hanno dettagliatamente indicato i requisiti necessari per l'individuazione delle società sportive dilettantistiche.

Tali requisiti sono:

- l'indicazione nella denominazione sociale della finalità sportiva e la ragione o la denominazione sociale dilettantistica (art. 90 comma 17). Le società sportive dilettantistiche potranno, alla luce della recente legge 22 marzo 2004 nr. 72, assumere la forma di società sportiva di capitali o società cooperativa costituita secondo le disposizioni vigenti, (quindi con atto notarile) ad eccezione di quelle che prevedono le finalità di lucro.
- l'inserimento, nello statuto e nell'atto costitutivo, delle seguenti clausole previste dal decreto legge 22 marzo 2004 nr. 72:
- la denominazione;
- l'oggetto sociale con riferimento all'organizzazione di attività sportive dilettantistiche, compresa l'attività didattica;
- l'attribuzione della rappresentanza legale dell'associazione;
- l'assenza di fini di lucro e la previsione che i proventi delle attività non possono, in nessun caso, essere divisi fra i soci, anche in forma indiretta;
- l'obbligo di redazione di rendiconti economico-finanziari, nonché le modalità di approvazione degli stessi da parte degli organi statutari;
- le modalità di scioglimento dell'associazione;
- l'obbligo di devoluzione ai fini sportivi del patrimonio in caso di scioglimento delle società.

L'assenza formale di tali clausole oltre alla loro inosservanza di fatto renderanno inapplicabili i benefici introdotti dall'art. 90.

Benefici fiscali

L'art. 90 della L. 289/02 estende le disposizioni tributarie riguardanti le associazioni sportive dilettantistiche anche alle società sportive dilettantistiche costituite in società di capitali senza fine di lucro. Questo comporta che pur mantenendo dal punto di vista fiscale la loro natura commerciale, la società sportiva potrà usufruire di alcune delle norme agevolative previste per le associazioni sportive dilettantistiche.

In particolare:

1. potrà determinare il reddito applicando le disposizioni di cui alla L. 398/91 e successive modifiche;
2. potrà sottrarsi all'obbligo di installare i misuratori fiscali per certificare i corrispettivi relativi alle manifestazioni sportive dilettantistiche (D.P.R. nr. 69/02);
3. potrà evitare, se ci si avvale della L. 398/91, di includere nella formazione del reddito imponibile, i proventi realizzati nello svolgimento di attività commerciali connesse agli scopi istituzionali e i proventi realizzati tramite raccolta pubblica di fondi per un numero di eventi complessivamente non superiore a due per anno e per un importo non superiore a € 51.645,69;
4. potrà applicare la disposizione di cui all'art. 67, comma 1, lettera m) del T.U.I.R. in tema di compensi corrisposti a sportivi dilettanti.

I libri e le scritture contabili obbligatorie

Abbiamo visto come le nuove società di capitali senza scopo di lucro debbano essere costituite in conformità alle disposizioni del codice civile con l'eccezione di quella che prevede la "finalità di lucro".

Pertanto alle società sportive dilettantistiche costituite sotto forma di società di capitali, si applicano le medesime regole previste dal codice civile per le società di capitali che esercitano attività diverse da quella sportiva. Sono quindi obbligate alla tenuta dei seguenti libri e scritture contabili:

- libro giornale;
- libro degli inventari;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee;
- libro delle adunanze del consiglio di amministrazione;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del collegio sindacale (se nominato);
- libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo (se esistente)
- libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse delle obbligazioni).

I libri, in base alla previsione dell'art. 2215 c.c. devono, prima di essere messi in uso, essere numerati progressivamente in ogni pagina e bollati in ogni foglio.

Diritto del lavoro

Il lavoro e l'Associazione

L'Associazione sportiva per la realizzazione dei propri programmi, in armonia con i principi istituzionali fissati dallo Statuto e dalle deliberazioni degli organi sociali, può avvalersi della collaborazione di alcuni operatori.

Questi ultimi possono espletare la loro attività in qualità di:

- soci volontari;
- lavoratori subordinati;
- lavoratori autonomi.

La scelta di una delle tre forme di lavoro ora richiamate non può essere unilaterale, va definita da entrambe le parti costituenti il rapporto, sotto forma di espressa volontà. La sola espressione di volontà non è, però, sufficiente a fare considerare un rapporto in un modo piuttosto che in un altro, ma occorre la presenza o meno di altri importanti elementi tra cui spicca quello della subordinazione gerarchica che, se c'è, qualifica il rapporto in lavoro subordinato, se manca, fa propendere lo stesso in lavoro autonomo..

Si tenga presente che rispetto alla precedente guida gli aspetti lavoristici sono rimasti praticamente invariati nella sostanza in quanto gli eventuali aggiornamenti normativi riguardavano esclusivamente le caratteristiche contributive e fiscali rimanendo inalterato l'apparato sostanziale di riferimento.

Redditi sportivi dilettanti

L'articolo 90 della legge 829/02 qualifica come redditi diversi, oltre alle indennità di trasferta e ai rimborsi forfetari di spesa, anche i premi e i compensi erogati nell'esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche dal Coni, dalle Federazioni sportive nazionali, dall'Unire, dagli Enti di promozione sportiva e da qualunque organismo, comunque denominato, che persegua finalità sportive dilettantistiche e che da essi sia riconosciuto¹².

¹² In base alla Legge n. 186/04 il CONI è l'unico organismo certificatore della effettiva attività sportiva delle società e delle associazioni sportive dilettantistiche e pertanto l'intera disciplina dell'articolo 90 della legge 289/02 è applicabile solamente se le società sportive saranno riconosciute

L'articolo 90 della legge 289/02 dispone il seguente regime fiscale per i redditi sopra richiamati:

- a) non concorrono a formare il reddito per un importo non superiore, complessivamente nel periodo di imposta, a euro 7.500. Non concorrono, altresì, a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori del territorio comunale;
- b) i compensi superiori a euro 7.500 sono assoggettati ad una ritenuta nella misura fissata per il primo scaglione di reddito corrispondente all'aliquota IRPEF del 23% (codice di versamento 1040), maggiorata delle addizionali IRPEF di compartecipazione (attualmente solo regionale - codice di versamento 3082) pari allo 0,90%. Tali compensi assoggettati a ritenuta sono a loro volta suddivisi in due fasce distinte: una prima fascia di ulteriori euro 20.658,28 e sulla quale la ritenuta è a titolo di imposta, cioè definitiva, ed un'ultima fascia corrispondente al reddito superiore a euro 28.158,28 (20.658,28 più i primi 7.500,00 di franchigia) sulla quale la ritenuta è a titolo di acconto¹³.

Lavoro gratuito

Tra gli accordi che gli associati possono promuovere, trova nazionalità anche quello che prevede la possibilità, per questi ultimi, di espletare attività gratuita, al fine di un migliore raggiungimento dello scopo associazionistico. La prestazione gratuita si coniuga, in modo naturale, con lo status di volontario che ha rappresentato e rappresenta una delle risorse principali delle società sportive.

Gli Istituti previdenziali ed assistenziali non hanno largheggiato in emanazione di circolari esplicative al riguardo, mentre hanno profuso molte energie in spiegazioni verbali, talvolta eterogenee, che non possono fare testo in eventuali vertenze o trovare consenso nei funzionari occupanti le stesse posizioni di responsabilità per il futuro.

Per quanto concerne la giurisprudenza si è andato consolidando, nel corso di questi anni, un orientamento giurisprudenziale che riconosce la gratuità delle prestazioni lavorative espletate da una persona fisica in prospettiva di un vantaggio futuro¹⁴.

Lavoro subordinato

L'articolo 2094 del Codice Civile identifica come lavoratore subordinato colui che si obbliga, mediante retribuzione, a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore.

Gli organi di vigilanza - Direzioni Provinciali del Lavoro, Inps ed Inail - nel corso delle verifiche effettuate hanno avuto come riferimento i seguenti elementi caratteristici:

- Inserimento del lavoratore nell'attività dell'impresa esercitata dal datore di lavoro;

dal CONI quale garante dell'unicità dell'ordinamento sportivo nazionale (lo statuto delle nostre associazioni prevederà quindi l'obbligo di conformarsi alle direttive e ai regolamenti del CONI e dell'ente di promozione sportiva di appartenenza).

¹³ La determinazione delle aliquote IRPEF è stata controversa. I chiarimenti forniti dal Ministero delle Finanze attraverso la risoluzione n. 34 del 26/03/2001 aiutano a chiarire l'ambito di applicazione della predetta normativa sui compensi: infatti, la risoluzione chiarisce che rientrano in questa categoria agevolata i compensi sia di quei soggetti che partecipano direttamente alla realizzazione delle attività (atleti, arbitri, allenatori, giudici di gara), sia di quei soggetti le cui prestazioni sono funzionali alla realizzazione delle attività, ivi compresi coloro che per effetto delle funzioni di rappresentanza dell'associazione (dirigenti dell'associazione) presenziano all'evento sportivo. Restano esclusi quindi solo i compensi corrisposti per lo svolgimento di attività contabili ed amministrative. Successivamente in considerazione della mancanza di chiarezza, sia l'Inps che l'Inail hanno emanato delle circolari che attestano la non imposizione, né a fini previdenziali, né a fini assicurativi dei compensi in oggetto.

¹⁴ L'Istituto Nazionale della Previdenza Sociale ha avuto occasione di pronunciarsi in merito, riguardo all'attività gratuita svolta dagli istruttori di volo i quali, per potersi vedere confermare annualmente il libretto di volo, dovevano dimostrare di avere effettuato un tot numero di ore di volo. L'Istituto Nazionale di Assistenza contro gli Infortuni sul Lavoro ha fatto registrare, negli anni scorsi, una specifica volontà di procedere ad assicurare anche le persone fisiche che, pur svolgendo attività lavorativa gratuita, erano a rischio infortunistico, pretendendo l'applicazione del tasso di premio sulle retribuzioni presunte che gli stessi avrebbero percepito se fossero stati assunti in qualità di lavoratori subordinati. Recentemente è stata registrata, presso la Direzione Generale INAIL, una nuova e diversa volontà rispetto al passato, cioè quella di abbinare l'assicurabilità del prestatore di lavoro al percepimento di un corrispettivo ed all'instaurazione, quindi, di un vero e proprio lavoro subordinato. Nella sostanza, l'Istituto (ora) ritiene che se la prestazione è veramente gratuita, non insorge alcun obbligo assicurativo in capo all'organismo sportivo che ne usufruisce.

- Il lavoratore entra a far parte di uno schema organizzativo, con legami funzionali di interdipendenza reciproca con le altre componenti della struttura organizzativa;
- Subordinazione del lavoratore al potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro;
- Remunerazione commisurata alla quantità e qualità del lavoro svolto e non al risultato del lavoro medesimo;
- Assenza di rischio imprenditoriale che resta, totalmente, in capo al datore di lavoro.

Lavoro autonomo

L'articolo 2222 del codice civile descrive come lavoratore autonomo colui che si obbliga a compiere, verso un corrispettivo, un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione nei confronti del committente.

La vigilanza prende in considerazione i seguenti elementi:

- Assenza di vincolo di subordinazione;
- Compenso commisurato al lavoro ed utilità dell'opera richiesta, con esclusione di qualsiasi correlazione alla durata ed alla complessità del lavoro svolto;
- Assunzione degli oneri relativi alla esecuzione della prestazione e del rischio inerente all'esecuzione medesima.

Collaborazioni a Progetto Occasionali

La delimitazione nel tempo delle prestazioni di lavoro dedotte dalle parti, costituisce senz'altro la novità di maggiore rilievo contenuta nella nuova disciplina del contratto di collaborazione coordinata e continuativa, meglio definito come lavoro a progetto, ed in base al quale il lavoratore assume stabilmente, senza vincolo di subordinazione, con lavoro prevalentemente proprio, un progetto o un programma di lavoro, o una fase di esso.

L'ulteriore elemento di novità è rappresentato dal fatto che la nuova normativa sul lavoro a progetto non si applica alle prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell'anno solare con lo stesso committente, salvo che il compenso percepito nel medesimo arco temporale sia superiore a 5.000 euro.

L'articolo dispone che, i rapporti di collaborazione prevalentemente personale e non subordinata, di cui all'art. 409, n. 3, C.P.C. devono essere riconducibili ad uno o più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l'esecuzione dell'attività lavorativa¹⁵.

Alla presenza di un progetto specifico, programma di lavoro o di una fase di esso, dovrebbero fare eccezione le sole prestazioni occasionali: è previsto, difatti, che siano escluse dall'ambito di applicazione del lavoro a progetto i rapporti di lavoro, intrattenuti con lo stesso committente, per non oltre 30 giorni complessivi nell'anno solare, salvo che il compenso corrisposto non superi 5mila euro. Il superamento di tali piano fiscale e previdenziale, oltre che, naturalmente nei rapporti con il lavoratore medesimo.

Restano, inoltre, fuori dal campo di applicazione del lavoro a progetto i seguenti rapporti:

- le professioni intellettuali per le quali è necessaria l'iscrizione ad un albo professionale¹⁶;

¹⁵ Il contratto a progetto è stipulato in forma scritta e deve contenere, ai fini della prova, i seguenti elementi:

- indicazione della durata, determinata o determinabile, della prestazione di lavoro;
- indicazione del progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel suo contenuto caratterizzante, dedotto in contratto;
- il corrispettivo ed i criteri per la sua determinazione, i tempi, le modalità di pagamento e la disciplina dei rimborsi spese;
- le forme di coordinamento del lavoratore al committente, tali da non pregiudicare l'autonomia nella esecuzione dell'obbligazione lavorativa;
- le eventuali misure per la tutela e la sicurezza del collaboratore, fermo restando quanto disposto dall'art. 66, comma 4.

- rapporti di collaborazione coordinata e continuativa resi ed utilizzati in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali ed agli Enti di promozione sportiva riconosciute dal CONI;
- componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società, i partecipanti a collegi e commissioni;
- coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.

Cariche Elettive

Rientrano nel novero delle cariche elettive non solo quelle pubbliche ma anche quelle relative a società, imprese, associazioni ed enti che richiedono la votazione dei soli aventi diritto così come individuati dai rispettivi atti costitutivi.

Tra i secondi si possono richiamare le cariche di amministratore, di consigliere delegato, di Presidente di Consiglio di amministrazione o di associazione secondo la previsione della norma statutaria.

L'Associazione, che in questa sede interessa, è quella priva di riconoscimento giuridico, vale a dire quella disciplinata ai sensi dell' art. 36 e seguenti del codice civile.

Ciò sta a significare che l'orientamento interno e l'amministrazione della stessa vengono regolati dagli accordi degli associati, ossia che alla base del concreto operare la fonte regolatrice è sempre e solo l'atto costitutivo. Infatti nello stesso sono individuati gli organi di direzione politica, ne vengono stabiliti compiti ed operatività, e vengono fissate le modalità per eleggere le persone fisiche che debbono rappresentare e guidare l'Associazione.

Dipendenti Pubblici

Per quanto concerne le collaborazioni relative ai dipendenti pubblici, si è in presenza di un importante processo di cambiamento.

E' importante rilevare che l'articolo 90 della legge 289/02 al comma 23 testualmente recita "I dipendenti pubblici possono prestare la propria attività, nell'ambito delle società e associazioni sportive dilettantistiche, fuori dall'orario di lavoro, purché a titolo gratuito e fatti salvi gli obblighi di servizio, previa comunicazione all'amministrazione di appartenenza. Ai medesimi soggetti possono essere riconosciuti esclusivamente le indennità e i rimborsi di cui all'art. 81, comma 1, lettera m), del Testo unico delle imposte sui redditi, di cui al D.P.R 22 dicembre 1986, n. 917. Questa norma segna un notevole cambiamento in quanto precedentemente vi era l'obbligo di ottenere l'autorizzazione da parte del datore di lavoro.

Analizzando attentamente la norma si può notare che effettivamente pone dei vincoli in quanto autorizza il percepimento di indennità e rimborsi ma non fa nessun accenno alla possibilità di ottenere "compensi da lavoro". Quindi al momento del pagamento, le somme possono essere solamente rimborsate con la causale di indennità e rimborsi spese (senza obbligo di documentazione !!!!)

¹⁶ si ribadisce che il compenso, percepito per un'attività tipica dell'albo in cui il professionista risulta iscritto, viene attratto nella disciplina dello stesso albo, mentre in caso di collaborazione svolta dallo stesso professionista, ma che esula da quelle del predetto albo, la stessa viene attratta in quella delle Co.Co.Co. ed assoggettata al versamento contributivo della gestione separata presso l'INPS

La tutela sanitaria

Premessa

La normativa vigente impone a chiunque intenda svolgere un'attività sportiva comunque regolamentata di sottoporsi ad una visita medica differenziata per le singole discipline sportive, presso un servizio pubblico, convenzionato o accreditato di medicina dello sport per il praticante un'attività agonistica.

Per il praticante attività non agonistica la visita medica ed il relativo certificato competono al medico di base od al pediatra.

Il certificato di idoneità sportiva non agonistica è generico, senza obbligo di indicazione dello sport praticato ed è valido per praticare più sport non agonistici.

Compiti della Società Sportiva

Come detto, la regolarità di ogni attività sportiva comunque regolamentata (tesseramento) è subordinata all'accertamento dell'idoneità sulla base delle normative vigenti.

Pertanto al Presidente della Società Sportiva spetta la responsabilità giuridica in materia. Egli ha il compito di:

- richiedere all'atleta al momento del tesseramento il certificato medico corrispondente alla normativa:
 - o di idoneità generica rilasciato dal medico di base o pediatra (come da facsimile allegato c);
 - o di idoneità specifica secondo la tabella di seguito riportata. Per il rilascio del certificato è necessario presentare alle strutture deputate agli accertamenti una richiesta scritta a firma del Presidente (come da facsimile allegato a-b).
- Conservare i certificati presso la sede sociale per cinque anni. Tale limite è esplicitamente previsto per l'attività agonistica, ma per estensione è valido anche per quella non agonistica.
- Sottoscrivere e consegnare al comitato territoriale la dichiarazione.

Compiti dei Comitati Organizzatori

In caso di manifestazioni a partecipazione individuale è da intendersi responsabile il Presidente del Comitato Organizzatore, cui spettano gli stessi compiti del presidente della società sportiva in relazione agli atleti non altrimenti iscritti a società sportive.

Compiti dei Comitati UISP

Il Presidente del Comitato UISP è tenuto al controllo ed alla verifica di quanto sopra, con particolare riferimento agli assetti dirigenziali delle basi associative (presidenti responsabili). Il presidente del Comitato è inoltre giuridicamente responsabile per le attività organizzate direttamente o tramite strutture delegate (Leghe, Comitati organizzatori non regolarmente costituiti ecc.). A lui compete la responsabilità giuridica in caso di tesseramento diretto del praticante presso il Comitato (vedi compiti presidente società sportiva). Il Comitato è inoltre impegnato a favorire le condizioni per un più rapido ed efficace svolgimento degli accertamenti presso le strutture deputate.

Gli accertamenti necessari

Consistono nella semplice visita clinica per le attività non agonistiche, mentre per quelle agonistiche variano, anche come periodicità, a seconda della specialità. Per gli sport più diffusi (tab. B del D.M. 18/2/1982) essi sono annuali e comprendono la visita clinica, l'esame completo delle urine, la spirometria e l'elettrocardiogramma a riposo e dopo sforzo col metodo dello scalino (IRI).

Attività non agonistica

Per le attività definite non agonistiche il certificato di "stato di buona salute" viene rilasciato dal medico di base o pediatra e, in base al D.M. 28/2/1983, dovrebbe recare cognome, nome, luogo di nascita, residenza, numero di iscrizione al SSN e la dizione: "il soggetto sulla base della visita medica da me effettuata risulta in stato di buona salute e non presenta controindicazioni in atto alla pratica di attività sportive non agonistiche. Il presente certificato ha validità annuale dalla data del rilascio".

Per certificati che rechino diciture differenti occorre controllare comunque che siano provvisti di data, timbro e firma del medico. In caso di sospetto clinico questi può richiedere accertamenti integrativi.

Negli anni passati, sulla base degli accordi collettivi nazionali, i medici di base erano tenuti a rilasciare gratuitamente il certificato di "stato di buona salute". Con il rinnovo dell'Accordo collettivo nazionale dei medici di medicina generale e pediatri di libera scelta, tale gratuità non è più assicurata.

Attività agonistiche

Per le attività agonistiche agli accertamenti previsti dalle tabelle citate (D.M. 18/2/1982 e circolare 31/1/1983) dovrebbero essere svolti dai servizi di medicina dello sport delle ASL, dai Centri della FMSI convenzionati con la Regione o da quelli indicati dalle ASL o da centri pubblici non ASL (v. Università).

Essendo la materia regolata a livello regionale, per quanto riguarda gli strumenti operativi, possono esistere delle diversità sul territorio nazionale, tanto che è stata emanata una circolare (18-03-96: "determinazione dei protocolli per la concessione dell'idoneità all'attività sportiva agonistica") per tentare di omogeneizzarli.

La richiesta di accertamenti deve essere presentata sugli appositi moduli (che dovrebbero essere forniti dalle ASL) a firma del presidente della società e validati presso l'ASL di residenza dell'atleta indipendentemente da quella della società. Sarà compito dell'ASL inviare ai servizi preposti.

Partecipazione alla Spesa Sanitaria

Con esclusione dei professionisti, l'atleta che usufruisce dei servizi pubblici o convenzionati, è tenuto al pagamento degli eventuali ticket o alla partecipazione alla spesa sulla base della propria situazione sanitaria (esenzione, franchigia, ecc.).

Non idoneità

Nel caso di giudizio di non idoneità l'interessato può ricorrere entro trenta giorni all'apposita commissione regionale; è importante-comunque richiedere il rilascio del certificato di non idoneità che deve essere notificato dal medico entro cinque giorni all'interessato e al competente ufficio

regionale (con indicazione della diagnosi posta a base del giudizio) e alla società (con il solo esito negativo, per ovvi motivi di segretezza).

Termini di validità

La certificazione ha per lo più (vedi tab. D.M.18/2/1982) validità di un anno dalla data del rilascio. E' bene quindi provvedere a scaglionare le visite per permettere ai servizi di programmare gli interventi ed evitare affollamenti; è però di conseguenza necessario controllare il rinnovo delle certificazioni che in questo modo può non coincidere con il rinnovo del tesseramento.

Allegati testi di documenti tratti dal Vademecum UISP 2009

MODALITA' PER LA COSTITUZIONE DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DEFINITA ASSOCIAZIONE NON RICONOSCIUTA, SONO:

- ⇒ Non è necessaria la presenza del notaio.
- ⇒ Recepimento in statuto delle clausole di cui al d.lgs. 460/97, all'art.90 della l. 289/02 e successive modificazioni e integrazioni.
- ⇒ Registrazione dell'atto costitutivo e dello statuto in due copie in bollo presso l'ufficio entrate con pagamento imposta fissa di registro (€ 168,00).
- ⇒ Codice fiscale (attività non commerciale), da richiedere all'ufficio imposte dirette indicando il codice 93.19.10 (enti organizzazioni sportive) e 93.19.99 oppure 85.51.10 (associazioni sportive dilettantistiche)
- ⇒ Partita IVA. (se esercitata attività commerciale), da richiedere all'ufficio iva distintamente e sempre in aggiunta al codice fiscale; codice: riportare il codice scelto per il C.F. .
- ⇒ Tenuta dei libri verbali assemblee e sedute del consiglio direttivo, senza che sia necessaria alcuna vidimazione., bollatura, obbligo di numerazione; si consiglia comunque sempre una tenuta regolare senza abrasioni, cancellature o riporti a margine.

L'atto costitutivo, cioè il verbale di costituzione dell'Associazione Sportiva, dovrà contenere:

- La data di costituzione.
- La sede della associazione.
- Dati anagrafici soci fondatori.
- Nella denominazione sociale deve essere indicata la finalità sportiva, la denominazione sociale dilettantistica
- La dizione esplicita "associazione senza finalità di lucro".
- L'oggetto sociale (scopi ed obiettivi istituzionali).
- La nomina dei primi organismi dirigenti (a titolo esemplificativo e non esaustivo le principali figure dirigenziali Presidente, Vice-Presidente, Tesoriere, Segretario).

Per quanto riguarda il riconoscimento della personalità giuridica da parte della associazione sono stati promulgati dei provvedimenti normativi che hanno incisivamente modificato la disciplina civilistica delle associazioni sia riconosciute che non. L'articolo 17 del codice civile e la legge 21 giugno 1896, n.218, sono stati abrogati dalla legge 22 giugno 2000, n. 192 che permette anche alle associazioni non riconosciute di poter accettare donazioni, eredità e legati senza necessità di riconoscimento giuridico o autorizzazioni governative. Il DPR 10 febbraio 2000, n. 361, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 7 dicembre 2000, n. 286, ha, poi, apportato modifiche alla procedura per il riconoscimento delle persone giuridiche private: il riconoscimento è determinato dall'iscrizione nel Registro delle Persone Giuridiche istituito presso le Prefetture, ovvero presso le Regioni per le persone giuridiche che operano nelle materie attribuite alla competenza delle Regioni.

ATTO COSTITUTIVO DI ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

In.....

via.....

si sono riuniti il per costituire un'associazione sportiva (o circolo sportivo, ecc.) i
 seguenti cittadini
 (elenco nomi, luogo e data di nascita, residenza e codice fiscale)

.....

.....

.....

I presenti chiamano a presiedere la riunione il

Sig.

il quale a sua volta nomina suo Segretario il

Sig.

Il Presidente illustra i motivi che hanno spinto i presenti a farsi promotori della costituzione del
 sodalizio e legge lo

Statuto che, dopo ampia discussione, posto in votazione, viene approvato (specificare se è
 approvato alla unanimità
 o a maggioranza di voti).

Lo Statuto, recependo le recenti normative legislative, stabilisce in particolare che l'adesione
 all'associazione è libera,

che il suo funzionamento è basato sulla volontà democraticamente espressa dai soci, che le cariche
 sociali sono

elettive e che è assolutamente escluso ogni scopo di lucro.

Il Presidente dà, inoltre, lettura dello statuto dell'UIISP (Unione Italiana Sport Per tutti) con sede in
 Roma, Largo Nino Franchellucci 73, e propone che il sodalizio stesso, prendendo conoscenza di
 detto statuto e approvandolo, dia la sua adesione all'UIISP adottandone la tessera nazionale, quale
 tessera sociale.

La proposta messa ai voti viene approvata (specificare se all'unanimità o a maggioranza).

I presenti deliberano, inoltre, che l'associazione venga chiamata:

.....
 con sede a in

via n.

e nominano i seguenti Signori quali componenti il Consiglio Direttivo provvisorio, Consiglio che
 sarà modificato o ratificato

in successive apposite elezioni:

Nome e Cognome Carica Firma Per Accettazione

..... Presidente

.....

..... Segretario

.....

.....

_____ Consigliere

_____ Consigliere

_____ Consigliere

Non essendovi altro da deliberare il Presidente scioglie l'assemblea.
Il Presidente Il Segretario
(firma) (firma)

STATUTO DI UNA ASSOCIAZIONE SPORTIVA DILETTANTISTICA

TITOLO I

Denominazione - sede

ART. 1

Nello spirito della Costituzione della Repubblica Italiana ed in ossequio a quanto previsto dagli artt. 36 e seguenti del Codice Civile è costituita, con sede in (...), via....., n. ... un'associazione che assume la denominazione "associazione sportiva dilettantistica"

Il sodalizio si conforma alle norme e alle direttive degli organismi dell'ordinamento sportivo, con particolare riferimento alle disposizioni del CONI nonché agli Statuti ed ai Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali o dell'ente di promozione sportiva cui l'associazione si affilia mediante delibera del Consiglio Direttivo.

TITOLO II

Scopo - Oggetto

ART.2

L'associazione è un centro permanente di vita associativa a carattere volontario e democratico la cui attività è espressione di partecipazione, solidarietà e pluralismo. Essa non ha alcun fine di lucro ed opera per fini sportivi, ricreativi e culturali per l'esclusivo soddisfacimento di interessi collettivi.

ART.3

L'associazione si propone di:

- a) promuovere e sviluppare attività sportive dilettantistiche, in particolare nelle discipline legate al (SPECIFICARE DISCIPLINA).....;
- b) organizzare manifestazioni sportive in via diretta o collaborare con altri soggetti per la loro realizzazione;
- c) promuovere attività didattiche per l'avvio, l'aggiornamento ed il perfezionamento nelle attività sportive;
- d) studiare, promuovere e sviluppare nuove metodologie per migliorare l'organizzazione e la pratica dello sport;
- e) gestire impianti, propri o di terzi, adibiti a palestre, campi e strutture sportive di vario genere;
- f) organizzare squadre sportive per la partecipazione a campionati, gare, concorsi, manifestazioni ed iniziative di diverse discipline sportive;
- g) indire corsi di avviamento agli sport, attività motoria e di mantenimento, corsi di formazione e di qualificazione per operatori sportivi;
- h) organizzare attività ricreative e culturali a favore di un migliore utilizzo del tempo libero dei soci;

TITOLO III

Soci

ART.4

Il numero dei soci è illimitato. Possono essere soci dell'Associazione le persone fisiche e SOGGETTI COLLETTIVI che ne condividano gli scopi e che si impegnino a realizzarli.

ART.5

Chi intende essere ammesso come socio dovrà farne richiesta scritta al Consiglio Direttivo, impegnandosi ad attenersi al presente statuto e ad osservarne gli eventuali regolamenti e le delibere adottate dagli organi dell'Associazione.

I soggetti collettivi che intendano diventare soci del sodalizio dovranno presentare richiesta di associazione firmata dal proprio rappresentante legale. All'atto dell'accettazione della richiesta da

parte dell'Associazione il richiedente acquisirà ad ogni effetto la qualifica di socio. In ogni caso è esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa.

ART. 6

La qualità di socio dà diritto:

- a partecipare a tutte le attività promosse dall'Associazione;
- a partecipare alla vita associativa, esprimendo il proprio voto nelle sedi deputate, anche in ordine all'approvazione e modifica delle norme dello Statuto e di eventuali regolamenti;
- a godere dell'elettorato attivo e passivo per le elezioni degli organi direttivi.

I soci sono tenuti:

- all'osservanza dello Statuto, del Regolamento Organico e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- al pagamento del contributo associativo.

ART. 7

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività. Tale quota dovrà essere determinata annualmente per l'anno successivo con delibera del Consiglio Direttivo e in ogni caso non potrà mai essere restituita. Le quote o i contributi associativi sono intrasmissibili e non rivalutabili.

TITOLO IV

Recesso - Esclusione

ART. 8

La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione o a causa di morte.

ART. 9

Le dimissioni da socio dovranno essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

L'esclusione sarà deliberata dal Consiglio Direttivo nei confronti del socio:

- a) che non ottemperi alle disposizioni del presente Statuto, degli eventuali regolamenti e delle deliberazioni adottate dagli organi dell'Associazione;
- b) che si renda moroso nel versamento del contributo annuale per un periodo superiore a ... mesi decorrenti dall'inizio dell'esercizio sociale;
- c) che svolga o tenti di svolgere attività contrarie agli interessi dell'Associazione;
- d) che, in qualunque modo, arrechi danni gravi, anche morali, all'Associazione.

ART.10

Le deliberazioni prese in materia di esclusione debbono essere comunicate ai soci destinatari, mediante lettera, ad eccezione del caso previsto alla lettera b) dell'Articolo 9 e devono essere motivate.

Il socio interessato dal provvedimento ha 15 giorni di tempo dalla ricezione della comunicazione per chiedere la convocazione dell'assemblea al fine di contestare gli addebiti a fondamento del provvedimento di esclusione.

L'esclusione diventa operativa con l'annotazione del provvedimento nel libro soci che avviene decorsi 20 giorni dall'invio del provvedimento ovvero a seguito della delibera dell'assemblea che abbia ratificato il provvedimento di espulsione adottato dal Consiglio Direttivo.

TITOLO V

Risorse economiche - Fondo Comune

ART.11

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività da:

- a) quote e contributi degli associati;
- b) quote e contributi per la partecipazione e organizzazione di manifestazioni sportive;
- c) eredità donazioni e legarti;

- d) contributi dello Stato delle regioni, di enti locali, di enti o di istituzioni pubblici, anche finalizzati al sostegno di specifici e documentati programmi realizzati nell'ambito dei fini statutari;
- e) contributi dell'Unione europea e di organismi internazionali;
- f) entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricole, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) erogazioni liberali degli associati e dei terzi;
- i) entrate derivanti da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- j) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo anche di natura commerciale.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile tra i soci durante la vita dell'associazione né all'atto del suo scioglimento. E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. In ogni caso l'eventuale avanzo di gestione sarà obbligatoriamente reinvestito a favore delle attività statutariamente previste.

Esercizio Sociale

ART.12

L'esercizio sociale va dal al di ogni anno. Il Consiglio Direttivo deve predisporre il rendiconto economico e finanziario da presentare all'Assemblea degli associati. Il rendiconto economico e finanziario deve essere approvato dall'assemblea degli associati entro quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio. In casi particolari dovuti a problematiche di natura gestionale o organizzativa può essere approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio.

TITOLO VI

Organi dell'Associazione

ART.13

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea degli Associati;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti (qualora eletto)

Assemblee

ART.14

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. La loro convocazione deve effettuarsi mediante avviso da affiggersi nel locale della sede sociale e ove si svolgono le attività almeno venti giorni prima dell'adunanza, contenente l'ordine del giorno, il luogo (nella sede o altrove), la data e l'orario della prima e della seconda convocazione.

L'avviso della convocazione può venire altresì comunicato ai singoli soci mediante modalità quali la pubblicazione sul

giornale associativo, l'invio di lettera semplice, fax, e-mail o telegramma, in ogni caso almeno 8 giorni prima dell'adunanza.

ART.15

L'Assemblea ordinaria:

- approva il rendiconto economico e finanziario;
- procede alla elezione dei membri del Consiglio Direttivo ed eventualmente dei membri del Collegio dei Revisori dei Conti;
- delibera su tutti gli altri oggetti attinenti alla gestione dell'Associazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo;
- approva gli eventuali regolamenti.

Essa ha luogo almeno una volta all'anno entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale.

L'assemblea si riunisce, inoltre quante volte il Consiglio direttivo lo ritenga necessario o qualora ne sia fatta richiesta per iscritto, con le indicazioni delle materie da trattare, dal Collegio dei Revisori dei Conti, se eletto, o da almeno un decimo degli associati.

In questi ultimi casi la convocazione deve avere luogo entro.....giorni dalla data della richiesta.

ART. 16

Nelle assemblee – ordinarie e straordinarie – hanno diritto al voto gli associati maggiorenni in regola col versamento della quota associativa secondo il principio del voto singolo.

In prima convocazione l'assemblea - ordinaria e straordinaria - è regolarmente costituita quando siano presenti o rappresentati la metà più uno degli associati aventi diritto.

In seconda convocazione, a distanza di almeno un giorno dalla prima convocazione, l'assemblea – ordinaria e straordinaria – è regolarmente costituita qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati.

Le delibere delle assemblee ordinarie sono valide, a maggioranza assoluta dei voti, su tutti gli oggetti posti all'ordine del giorno. Non ammesso il voto per delega.

ART. 17

L'Assemblea è straordinaria quando si riunisce per deliberare sulle modificazioni dello Statuto e sullo scioglimento dell'Associazione nominando i liquidatori.

Le delibere delle Assemblee sono valide, a maggioranza qualificata dei tre quinti (3/5) dei soci presenti per le modifiche statutarie e del voto favorevole dei tre quarti (3/4) degli associati per la delibera di scioglimento dell'Associazione.

ART. 18

L'assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione ed in sua assenza dal Vice Presidente o dalla persona designata dall'Assemblea stessa.

La nomina del Segretario è fatta dal Presidente dell'Assemblea.

Consiglio Direttivo

ART. 19

Il Consiglio Direttivo è fatto da un minimo di ad un massimo di membri (possibilmente dispari) scelti fra gli associati maggiorenni.

I componenti del Consiglio restano in caricaanni e sono rieleggibili. Il Consiglio elegge nel suo seno Il Presidente il Vice Presidente, il Segretario ed il Cassiere.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 1/3 dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera da spedire anche attraverso la posta elettronica o consegnare non meno di otto giorni prima dell'adunanza.

Le sedute sono valide quanto vi intervenga la maggioranza dei componenti o, in mancanza di una convocazione ufficiale, anche qualora siano presenti tutti i suoi membri.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, al Consiglio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il bilancio preventivo ed il rendiconto economico e finanziario;
- c) predisporre i regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- e) deliberare circa l'ammissione e l'esclusione degli associati;
- f) nominare i responsabili delle commissioni di lavoro e dei settori di attività in cui si articola la vita dell'Associazione;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'associazione.
- h) affidare, con apposita delibera, deleghe speciali a suoi membri.

ART.20

Nel caso in cui, per dimissioni o altre cause, uno o più componenti il Consiglio decadano dall'incarico, il Consiglio direttivo può provvedere alla loro sostituzione nominando i primi tra i non eletti, che rimangono in carica fino allo scadere dell'intero Consiglio; nell'impossibilità di attuare detta modalità, il Consiglio può nominare altri Soci, che rimangono in carica fino alla successiva Assemblea, che ne delibera l'eventuale ratifica. Ove decada oltre la metà dei membri del Consiglio, l'Assemblea deve provvedere alla nomina di un nuovo Consiglio.

Presidente

ART.21

Il Presidente ha la rappresentanza e la firma dell'Associazione.

Al Presidente è attribuito in via autonoma il potere di ordinaria amministrazione e, previa delibera del Consiglio Direttivo, il potere di straordinaria amministrazione.

In caso di assenza o di impedimento le sue mansioni vengono esercitate dal Vice Presidente.

In caso di dimissioni, spetta al Vice-Presidente coordinare l'attività di ordinaria amministrazione in attesa che il Consiglio Direttivo nomini il nuovo presidente.

Collegio dei revisori dei conti (qualora eletto)

ART. 22

Il Collegio dei revisori dei conti viene eletto dall'Assemblea ed è composto da membri effettivi e due supplenti, anche fra i non soci e resta in carica..... anni ed elegge al proprio interno il Presidente.

Il Collegio dei Revisori dei Conti deve controllare l'amministrazione dell'associazione, la corrispondenza del bilancio alle scritture contabili e vigilare sul rispetto dello Statuto.

Partecipa alle riunioni del Consiglio Direttivo e alle Assemblee, senza diritto di voto, ove presenta la propria relazione

annuale in tema di bilancio consuntivo.

Pubblicità e trasparenza degli atti sociali

ART. 23

Deve essere assicurata una sostanziale pubblicità e trasparenza degli atti relativi all'attività dell'Associazione, con particolare riferimento ai Bilanci o Rendiconti annuali.

Tali documenti sociali, conservati presso la sede sociale, devono essere messi a disposizione dei soci per la consultazione.

TITOLO VII

Scioglimento

ART.24

In caso di scioglimento dell'Associazione, può essere deliberato dall'Assemblea con il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati aventi diritto di voto.

In caso di scioglimento dell'Associazione sarà nominato un liquidatore, scelto anche fra i non soci.

Esperita la liquidazione di tutti i beni mobili ed immobili, estinte le obbligazioni in essere, tutti i beni residui saranno devoluti ad Enti o Associazioni che perseguano la promozione e lo sviluppo dell'attività sportiva, e comunque per finalità di utilità sociale, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della Legge 23/12/1996, n. 662.

Norma finale

ART. 25

Per quanto non è espressamente contemplato dal presente Statuto, valgono, in quanto applicabili, le norme del Codice Civile e le disposizioni di legge vigenti.

A scanso di equivoci è utile ricordare che il fac-simile che proponiamo sulla guida pratica riguarda esclusivamente le

associazioni non riconosciute che sono la quasi totalità delle nostre realtà associative; per quanto concerne le associazioni riconosciute che sono costituite con atto pubblico si rinvia alla normativa civilistica e alle norme della regione di competenza. Inoltre tale fac-simile ha un contenuto

standard, si consiglia quindi di rivolgersi al proprio comitato di appartenenza prima di registrare eventuali atti.

ASPETTI GESTIONALI

ATTIVITÀ ISTITUZIONALE NON COMMERCIALE

Per le Associazioni sportive l'attività istituzionale è quella che è svolta in conformità alle finalità statutarie e che è rivolta ai soli associati.

DECRETO LEGISLATIVO 4 DICEMBRE 1997, N.460 E ARTICOLO 90, L 289/02

Il decreto legislativo del 4 dicembre 1997, n. 460, relativo al riordino della disciplina tributaria degli Enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale, prevede le condizioni alle quali le associazioni possono usufruire delle agevolazioni statali in materia fiscale.

Il suddetto decreto definisce l'ente non commerciale: sono considerati enti non commerciali gli Enti di tipo associativo, le cui attività sono svolte nei confronti degli associati o dei partecipanti in conformità alle finalità istituzionali fissate dalla legge, dall'atto costitutivo e dallo statuto, sempre che questi ultimi siano redatti almeno in forma di scrittura privata registrata.

Pertanto, a fronte di nuove agevolazioni e fermo restando gli obblighi già vigenti a seguito della finanziaria '94, il D.Lgs. 460/97 stabilisce altri vincoli statuari da recepire qualora si intenda usufruire dei previsti benefici.

Al riguardo si veda il fac-simile dell'atto costitutivo e quello dello statuto, pubblicati in calce alla precedente sezione, la cui compilazione rispetta i requisiti indicati dal già citato decreto legislativo e da quanto previsto dall'art. 90 della L 289/02 e successive modifiche e integrazioni ad opera del D.L. n. 72/04, art.4-bis, convertito nella legge n.128/2004.

ADEMPIMENTI ED OBBLIGHI GESTIONALI

In relazione a quanto disposto dal decreto in oggetto, si ritiene che gli adempimenti e gli obblighi gestionali dell'Associazione sportiva possano riassumersi come segue:

- redazione, in forma di scrittura privata registrata, dello Statuto e dell'atto costitutivo (eventualmente del regolamento interno);
- istituzione e compilazione del Libro soci (oppure elenchi, schede);
- richiesta Codice fiscale;
- istituzione del Libro verbali delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo;
- istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei Revisori (se previsto);
- tenuta contabile e conservazione della relativa documentazione;
- redazione bilancio annuale consuntivo (rendiconto economico-finanziario);
- dichiarazione IRAP (in presenza di dipendenti e collaboratori – v. cap. II);
- dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se esercitata attività commerciale - v. Legge 398/91 – cap. II);
- dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770 – v. cap. II, in presenza di rapporti di lavoro dipendente, autonomo e compensi sportivi);
- iscrizione al registro Coni.

SCHEMI DI VERBALI

Gli atti e le deliberazioni degli organi sociali devono risultare da appositi verbali compiutamente redatti e regolarmente conservati nei rispettivi libri.

In calce si riproducono i più ricorrenti.

A) VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA PRESENTAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio Direttivo dell'Associazione _____ per discutere e deliberare sul seguente

ORDINE DEL GIORNO

1. Presentazione bilancio ;
2. Convocazione assemblea ordinaria dei soci;
3. Varie ed eventuali.

Assume la presidenza a norma dello statuto il sig. _____, che chiama a svolgere le funzioni di segretario il sig. _____ che accetta. Constatato che sono presenti i consiglieri in carica: _____ si dichiara la seduta validamente costituita.

Sul 1° punto all'O.d.G., il Presidente illustra e sottopone ai presenti le risultanze contabili dell'esercizio sociale chiuso al _____. Dopo breve discussione si delibera la stesura del bilancio.

In ordine al 2° punto all'O.d.G., all'unanimità il Consiglio delibera di convocare l'assemblea dei soci per il giorno ____ alle ore ____ in prima convocazione, e per il giorno ____ alle ore ____ in seconda convocazione, presso la sede sociale per discutere e deliberare sul seguente ordine del giorno:

- 1) approvazione del bilancio al _____
- 2) varie ed eventuali.

Null'altro essendovi a deliberare, la riunione è tolta alle ore _____ previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

B) VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO ANNUALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____,

presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2^a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Approvazione del bilancio al _____;
2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente dà lettura del rendiconto economico-finanziario relativo all'esercizio chiuso il _____ le cui risultanze sono le seguenti.

Ricavi dell'esercizio _____ € _____

Costi dell'esercizio _____ € _____

Avanzo (o disavanzo) di esercizio _____ € _____

qualora l'Associazione sportiva abbia redatto anche lo stato patrimoniale dovranno essere riportate le risultanze relative alle attività ed alle passività).

Segue una approfondita ed esauriente discussione al termine della quale il bilancio, messo ai voti, viene approvato all'unanimità.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

C) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA STRAORDINARIA PER MODIFICHE DELLO STATUTO

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2° convocazione l'Assemblea straordinaria dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO:

1) modifiche dello statuto in ossequio alle disposizioni di cui all'art.90 L289/02 e successive modificazioni ed integrazioni.

2) Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea circa la necessità per le società ed associazioni sportive dilettantistiche di adeguare i loro statuti in ossequio a quanto previsto dall'art.90 della L 27 dicembre 2004, n.289 e a quanto modificato attraverso il D.L 72/04, convertito poi nella L 128/04.

Il Presidente dà, quindi, lettura del nuovo statuto che recepisce le disposizioni delle normative di cui sopra, statuto che, dopo ampia discussione, viene posto in votazione ed approvato (specificare se viene approvato all'unanimità o a maggioranza dei voti).

Lo statuto è composto da n. (...) articoli, viene contrassegnato dalla lettera A e va a formare parte integrante e sostanziale del presente verbale.

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea straordinaria viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

D) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER INTEGRAZIONE DELLA DENOMINAZIONE SOCIALE

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____ alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2^a convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1) Integrazione denominazione sociale;

2) Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1° convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa l'assemblea che l'associazione sportiva, essendo già in possesso dei requisiti richiesti dall'art.90 della L 289/02 e successive modificazioni ed integrazioni, deve provvedere esclusivamente all'integrazione della propria denominazione sociale, inserendo la dizione " dilettantistica" . Pertanto, propone all'Assemblea che l'associazione assuma la seguente denominazione: "..... dilettantistica".

La proposta così come formulata dal Presidente, messa ai voti, viene approvata (specificare se viene approvata a maggioranza o all'unanimità).

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea straordinaria viene tolta alle ore _____, previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

E) - VERBALE DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA DEI SOCI PER LA NOMINA DELLE CARICHE SOCIALI

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
 alle ore _____, presso la sede Sociale, espressamente convocata, si è riunita in 2^a
 convocazione l'Assemblea dei soci per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Nomina del Consiglio Direttivo

2. Varie ed eventuali

Il Presidente, dopo aver constatato che l'assemblea in 1^a convocazione è andata deserta e che sono state espletate le formalità relative alla pubblicità dell'assemblea ordinaria considerando che sono presenti n. _____ Soci, dichiara valida la seduta, in seconda convocazione.

Sul 1° punto all'ordine del giorno il Presidente informa che in relazione al disposto dello Statuto sociale l'assemblea è tenuta a rinnovare i componenti del Consiglio Direttivo.

Su proposta del socio _____ l'assemblea all'unanimità delibera di nominare consiglieri per il prossimo mandato i soci _____ (qualora lo statuto sociale preveda l'istituzione del collegio dei revisori l'assemblea dovrà provvedere anche al rinnovo di detto organismo).

Non essendovi altro su cui deliberare l'assemblea viene tolta alle ore _____ previa lettura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

F) - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER LA NOMINA DEGLI INCARICHI ALL'INTERNO DEL CONSIGLIO STESSO (VICE-PRESIDENTE, SEGRETARIO, TESORIERE)

L'anno _____ il giorno _____ del mese di _____
alle ore _____, presso

la sede Sociale, espressamente convocato, si è riunito il Consiglio Direttivo per trattare e deliberare sul seguente ORDINE DEL GIORNO

1. Distribuzione degli incarichi all'interno del Consiglio
2. Varie ed eventuali.

Presiede il Sig. _____

Funge da verbalizzatore il Sig. _____

Presidente verifica la validità della seduta.

Sul 1° punto il Presidente fa presente che il Consiglio deve provvedere ai sensi dello Statuto alla nomina del Presidente e ravvisandone la necessità di provvedere alla nomina di altre cariche sociali.

Su proposta del Consigliere.....all'unanimità viene deliberato di nominare il Presidente dell'Associazione il Sig....., il quale accetta ringraziando.

Il Consiglio, all'unanimità, delibera inoltre l'assegnazione delle seguenti cariche sociali:

Vicepresidente (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____
 amministratore (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____
 attività sportive (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____
 attività ricreative (Nome Cognome) _____ = _____ (Firma) _____

(la designazione delle cariche sociali va fatta secondo le specifiche esigenze).

Null'altro essendovi su cui deliberare, la seduta viene tolta alle ore..... previa stesura ed approvazione del presente verbale.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

G) - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'APERTURA DI C/C BANCARI

Oggi _____ alle _____ ore _____ in _____ presso la sede sociale, si è riunito il Consiglio

Direttivo dell'Associazione _____

Il Presidente, constatata la regolare convocazione della riunione e la presenza dei consiglieri, chiama a fungere da segretario il Sig. _____

Preliminarmente il Presidente informa i Consiglieri che per lo svolgimento della regolare attività dell'Associazione si rende opportuna l'apertura di un c/c bancario.

Dopo breve discussione, il Consiglio, all'unanimità, DELIBERA:

Di autorizzare il Presidente Sig. _____ ad aprire presso la Banca filiale di _____ dell'associazione conferendo allo stesso ogni più ampio potere al riguardo, ivi compreso quello di sottoscrivere il relativo contratto di c/c e di depositare la propria firma.

Lo stesso potrà altresì autorizzare il deposito della firma del Sig. _____ il quale potrà operare sul predetto c/c.

IL SEGRETARIO IL PRESIDENTE

.....

H) - VERBALE DI AMMISSIONE A SOCIO

Io sottoscritto _____ nato a _____
il _____ e residente a _____ in via _____
prov _____ Dichiaro di aver letto lo statuto e di accertarne il contenuto e le norme di
funzionamento.

Autorizzo altresì l'associazione in riferimento al decreto 196 del 30/06/2003 (testo unico sulla
privacy) l'associazione a utilizzare i miei dati per gli scopi istituzionali

IN FEDE

I) - VERBALE DEL CONSIGLIO DIRETTIVO PER L'AMMISSIONE A SOCIO

Oggialle ore.,.....si è riunito su convocazione del presidente il consiglio direttivo della associazione sportiva dilettantistica.....

Il presidente ringrazia i consiglieri intervenuti e relaziona sulla necessità di procedere all'ammissione di nuovi soci come da norme statutarie.

Il presidente da quindi lettura dei nominativi che riguardano i nuovi soci e dopo breve discussione, non avendo acquisito elementi ostativi a riguardo il consiglio direttivo delibera l'ammissione definitiva come soci dell'associazione

Alle ore non essendoci altri argomenti all'ordine del giorno la riunione viene sciolta

SCHEMA DI RENDICONTO ECONOMICO (CON EVENTUALE ATTIVITA' COMMERCIALE)

ESERCIZIO SOCIALE.....	
COSTI	
COSTI ISTITUZIONALI	€.....
Tesseramento (affiliazioni e tessere)	€.....
Costi sede	€.....
Affitto sede	€.....
Spese manutenzione sede	€.....
Costi generali	€.....
Spese telefoniche	€.....
Spese postali	€.....
Energia elettrica, gas, acqua	€.....
Spese pulizia	€.....
Acquisto cancelleria	€.....
Attività e manifestazioni sportive	€.....
Spese utilizzo impianti	€.....
Compensi allenatori	€.....
Rimborsi spese viaggio	€.....
Iscrizioni e tasse gara	€.....
Compensi giudici gara	€.....
Assicurazioni	€.....
Spese per visite mediche	€.....
Corsi ed attività ricreativa	€.....
Costi noleggio palestre	€.....
Spese di gestione	€.....
Compensi istruttori	€.....
Oneri finanziari	€.....
Spese bancarie	€.....
COSTI COMMERCIALI	€.....
Oneri tributari	€.....
Imposta intrattenimento	€.....
Imposte dirette (IRES e IRAP)	€.....
Manifestazioni e att. commerciali	€.....
Compensi collaboratori	€.....
Spese di gestione diverse	€.....
Costi di pubblicità	€.....
Raccolte pubbliche di fondi (*)	€.....
Totale costi	€.....
Avanzo d'esercizio	€.....
Totale a pareggio	€.....
(*) (rendiconto e relazione a parte)	

RICAVI	
RICAVI ISTITUZIONALI	€.....
Quote sociali	€.....
Contributi pubblici	€.....
Contributo Provincia	€.....
Contributo Comune	€.....
Contributi privati	€.....
Donazioni ed erogazioni liberali	€.....
Contributi da soci e/o privati	€.....
Attività sportiva e ricreativa	€.....
Quote partecipazione attività sport.	€.....
Quote partecipazione corsi	€.....
Proventi finanziari	€.....
Interessi attivi	€.....
RICAVI COMMERCIALI	€.....
Ricavi pubblicitari	€.....
Ricavi da pubblicità	€.....
Ricavi da sponsorizzazione	€.....
Manifestazioni commerciali	€.....
Proventi da vendita biglietti	€.....
Raccolte pubbliche di fondi (*)	€.....
Prestazione di servizi a terzi	€.....
Proventi da collaborazioni con terzi	€.....
Proventi da convenzioni con Enti	€.....
I.V.A. L. 398/91	€.....
Totale ricavi	€.....
(Disavanzo d'esercizio)	€.....
Totale a pareggio	€.....

RIEPILOGO	
TOTALE RICAVI	€ _____
TOTALE COSTI	€ _____
SALDO FINALE	€ _____

SI ALLEGA MODELLO FAC SIMILE DI RICEVUTA PER DETRAZIONE SPESE SPORTIVE

FAC – SIMILE

L'associazione sportiva dilettantistica _____ (denominazione), con sede legale in _____, Via _____ n° ____, C.F. _____

DICHIARA

di _____ aver ricevuto dal Sig. _____, C.F. _____ la somma di € _____ (Euro _____ / _____) quale corrispettivo per l'iscrizione annuale e per l'abbonamento di _____ (nome e cognome del minore), nato/a a _____, il ____/____/____, residente in _____ via _____ n° ____ al corso di _____ (specificare l'attività sportiva praticata).

Si comunica che ai sensi dell'art.15 , comma 1°, lett. i-quinquies del TUIR, le spese, per un importo non superiore a 210 euro all'anno, sostenute per l'iscrizione annuale e l'abbonamento, per i ragazzi di età compresa tra 5 e 18 anni, ad associazioni sportive dilettantistiche sono detraibili nella misura del 19%

Luogo, data

Firma

Il decreto non fa piena chiarezza su alcuni aspetti in merito alle detrazioni (possibilità di detrarre anche le spese per corsi di durata minore di quella annuale, tetto massimo riferito al minore o al contribuente); sarà cura del Servizio nazionale consulenze aggiornare il proprio mondo associativo in merito a ulteriori specificazioni in merito.

DIRITTO PENALE SULLA DIFESA PERSONALE.

Approfondimenti.

Lino Bellodi, Responsabile della Formazione ADO Nazionale (Esperienze di C. Gramiccia)

Premessa

Esiste, nell'immaginario collettivo, un "collegamento" fra pratica delle Discipline Marziali (facendo riferimento più spesso a quelle Orientali che a quelle occidentali tipo il Pugilato) e la certezza di potersene servire per difesa personale (che viene sempre accompagnata dalla definizione "legittima") in caso di aggressione. Questo collegamento è quasi sempre sostenuto da "Esperti" che, attraverso le loro argomentazioni dimostrano di conoscere poco sia le Arti Marziali (di qualunque provenienza geografica) sia le Norme giuridiche che disciplinano la materia della "difesa personale". Questi "esperti" si riconoscono facilmente perché, quando durante una conversazione qualcuno afferma di conoscere e praticare una di queste discipline (magari detiene di essa un grado o una competenza di alto livello), sempre esordiscono con frasi tipo: "...allora è meglio non litigare con te...".

Il Praticante di Arti Marziali è, invece, quasi sempre un Ricercatore, uno studioso della filosofia, dell'etica, della cultura e della storia di quella civiltà nella quale la disciplina oggetto del suo studio e della sua ricerca è nata e si è evoluta.

Assieme alla ricerca legata a storia e cultura, parallelamente spesso si attiva la ricerca di uno "star bene" con se stessi e con gli altri, di un "equilibrio", di una "armonia" che non può non condizionare i comportamenti individuali nel quotidiano. Che poi la pratica assidua della Disciplina, contribuendo al miglioramento strutturale e psichico del praticante, lo renda capace di affrontare anche situazioni difficili di rischio è la conseguenza indotta e non l'obiettivo principale della pratica e dello studio della Disciplina stessa.

Frequentare una Scuola di Arti Marziali, indipendentemente dalla Disciplina studiata e/o approfondita, con la presunzione di poter apprendere **in tempi brevi** come affrontare con successo situazioni "difficili" che si possono presentare nella quotidianità, è non solo utopistico ma addirittura paradossale.

E' vero che vengono proposti spesso mirabolanti Corsi di autodifesa che promettono il sopravvento su orde di malintenzionati decisi a toglierci tranquillità, averi, onore e vita.

E' vero anche che, molto spesso questi Corsi vengono proposti addirittura da Istituzioni che cavalcano l'onda emotiva innescata da qualche fatto di cronaca e che li realizzano ricorrendo ad Operatori che si rivelano, sovente, più attenti all'affare che allo spirito sportivo educativo.

E' altrettanto vero, ma accade meno spesso, che questi Corsi vengano attivati da Operatori ed Associazioni che, in buona fede, pensano di andare incontro alle esigenze di sicurezza di molti cittadini.

Il denominatore comune di queste iniziative (che è anche la dimostrazione della loro mancanza assoluta di efficacia) consiste nella proposta di "**un corso accelerato**" articolato in poche lezioni,

capaci, però, di “attivare” la miracolosa “garanzia” di essere in grado di affrontare e superare vittoriosamente qualunque situazione di “allarme e/o pericolo”.

Quanti sono gli aspiranti allievi che varcano la soglia di un Dojo ispirati da questa scelta e quanti sono i genitori che, accompagnando i loro figli/e alle lezioni motivano la loro partecipazione ai corsi con la frase “...almeno impareranno a difendersi...” ?

Credo che una Organizzazione seria come la nostra: l’Area delle Discipline Orientali della UISP, debba chiarire, nel più fermo, limpido e comprensibile dei modi, quanto l’etica e la morale delle nostre Associazioni siano lontane dalla logica che ispira queste iniziative di “addestramento alla difesa” che spuntano oggi così numerose e che spesso sono affidate ad Insegnanti dei quali è dimostrata talvolta la poca dimestichezza con il dettato del nostro Codice Deontologico e con i Principi ispiratori del nostro Statuto, molto più spesso la poca dimestichezza con scrupoli etici e morali.

Proprio perché, se dovesse nascere l’esigenza, all’interno della Società Civile, di dover o poter attivare percorsi di studio ed applicazione delle Tecniche di DIFESA PERSONALE, si ritiene fondamentale impostare questi percorsi facendo chiarezza :

- **sulle norme giuridiche che regolamentano la materia,**
- **sui concetti di “qualità” della proposta e sulla “serietà e preparazione” degli Operatori che l’ADO (UISP) può mettere a disposizione degli Utenti.**

Se la Collettività sente il “problema” posto dal venir meno dei requisiti minimi di sicurezza personale nelle nostre Comunità, tentare di contribuirlo diventa, per la nostra Associazione, un forte stimolo ad affrontare SERIAMENTE questo argomento **guidati e sostenuti** dalle scelte ideali che connotano la nostra Organizzazione.

Queste scelte sono orientate da alcune motivazioni fondamentali:

1. la sicurezza dei cittadini, in un paese civile e moderno, deve essere garantita dagli Organi Istituzionale deputati a farlo e da una costante azione politica ed organizzativa dello Stato che, garantendo dignitosa convivenza per tutti i cittadini, di fatto limita l’insorgenza di situazioni di conflitto, di prevaricazione e di elusione delle regole che hanno il potere di innescare situazioni di “difficoltà”.
2. La sicurezza dei singoli cittadini non può essere o diventare un **“fatto personale”** legato ad iniziative **fai da te**, deve essere l’espressione della **“CURA”** che lo Stato si assume, per delega ricevuta dagli Elettori ed attraverso l’impiego dei suoi poteri (ricorso alle leggi, a chi le applica, a chi le formula, a chi ne garantisce il rispetto) nei confronti di TUTTI i Cittadini. Un esempio: la liberalizzazione del commercio, della detenzione e del “porto” di armi da fuoco negli Stati Uniti, anche ad uso di difesa personale, ha ridotto gli atti criminosi di violenza privata? (Se la difesa divenisse un fatto privato, potrebbero difendersi solamente i cittadini fra i 17 e 55 anni, purchè in possesso di adeguata struttura fisica, tutti gli altri, minorenni, vecchi, deboli e malati diverrebbero carne da macello o dovrebbero uscire solo sotto scorta delle forze dell’ordine!)
3. L’efficacia delle Arti Marziali come metodo di difesa da aggressioni e/o violenze viene raggiunta solamente dopo **anni di pratica costante** e non dopo corsi di breve durata, proposti a persone che hanno (a causa del loro “vissuto quotidiano” lontano da ogni pratica motoria assidua) una discutibile preparazione fisica, psicologica, o motivazionale.
4. La totale efficacia in caso di scontro reale è conseguente ad un addestramento che nasce e si struttura **per e con motivazioni** che con la pretesa di sapersi difendere da una rapina, stupro o rissa nulla hanno a che vedere.

5. La “decisione e determinazione” necessarie ad affrontare e risolvere situazione ad alto rischio per strada credo facciano più parte del carattere personale che del programma di un Corso (per quanto serio esso sia). Una cosa è affrontare un avversario in una competizione sportiva (col relativo corredo di regole ed arbitri), cosa ben diversa affrontare un malintenzionato che ha l’unica regola di prevaricare eludendo tutte le regole.

Partiamo dal presupposto che, comunque, viviamo all’interno di una collettività rispettosa delle regole (almeno in teoria, anche se non mancano eccezioni e contraddizioni); non siamo un Paese di frontiera, non portiamo abitualmente un’arma al fianco, la maggior parte di noi nemmeno in casa, abbiamo la consapevolezza, noi per primi, che i limiti alle libertà personali che le leggi inevitabilmente impongono, garantiscono comunque anche il limite oltre il quale pure chi vuole ledere i nostri diritti non potrà andare.

Ne consegue che non si può parlare di autodifesa e di ricorso alle tecniche delle Arti Marziali (il cui scopo è la totale efficacia in caso di scontro) senza analizzare in maniera approfondita cosa la Legge Italiana dice in proposito.

Prima di analizzare il contenuto degli articoli di legge che disciplinano la materia, occorre considerare che accettare uno scontro fisico -voluto o meno- con un’altra persona ha sempre un risvolto traumatico, innanzi tutto psicologico.

Ci deve soccorrere il buon senso.

Conosciamo le zone così dette “a rischio” nel territorio che frequentiamo? Evitiamole; se non le possiamo evitare attraversiamole in compagnia; usiamo mezzi di trasporto pubblico; se il mezzo è privato sia ben chiuso dall’interno. Non ostentiamo beni che possano essere “appetiti” da potenziali aggressori, evitiamo assembramenti nei quali possano interagire delinquenti e/o provocatori.

Facciamo in modo di non “favorire” con comportamenti ingenui e/o irresponsabili il nascere di situazioni difficili. Prevenire è meglio....

Facciamo di tutto per non trovarci faccia a faccia con “l’aggressore”.

E se succede comunque?

E’ un’incognita: se ci troviamo di fronte un “aggressore” che non ha nulla da perdere (non “lucido” o disperato) dovremo poter valutare in tempi brevissimi opzioni multiple:

1. esiste una via di fuga? Approfittiamone senza esitare, sottrarsi ad una situazione di rischio non è vigliaccheria, è buon senso!
2. se non esiste una via di fuga, la nostra determinazione a reagire può essere adeguata a quella dell’aggressore che ci mette in pericolo? Siamo aggrediti da rapinatori armati che vogliono solo i nostri beni, non è meglio darglieli senza far storie piuttosto che subire le conseguenze di una colluttazione con delinquenti pronti a tutto?
3. la nostra “preparazione” tecnica è adeguata a superare i potenziali rischi della possibile offesa?
4. il danno economico, fisico o morale che potremmo sopportare è proporzionato al danno che potremmo infliggere con una sproporzionata azione di difesa?

Non è difficile, infatti, che possa accadere che, spinti dalla paura o da una errata valutazione del potenziale rischio o danno, siamo noi invece ad “esagerare” con l’azione di difesa; ecco che diventa

possibile trovarsi ad affrontare diversi “grattacapi” legali provocati da un ribaltamento di situazione: per la violenza della nostra reazione l’aggressore diventa aggredito e noi aggressori!

Esiste molta confusione tra la gente in merito all’interpretazione del Codice Penale in caso di risse, lesioni personali, autodifesa.

Il più delle volte si è portati a pensare che chi “attacca” per primo ha torto e si prenderà tutte le conseguenze legali della rissa, oppure che i coltelli con lama sotto le famosissime “quattro dita” sono legali e trasportabili liberamente ed altrettanto liberamente si possano portare oggetti potenzialmente pericolosi, anche se comunemente utilizzati per lavori di bricolage (cacciavite, martelli, pezzi di tubo, chiavi inglesi...).

È opportuno, quindi, affrontare anche questo argomento, solo apparentemente secondario.

La legge riconosce pochissime situazioni nelle quali chiunque cagiona una lesione qualsiasi ad un'altra persona, anche se per difesa personale, non è punibile; il più delle volte questa persona non punibile è un pubblico ufficiale in servizio.

Partiamo dal presupposto che per la legge chi procura lesioni a qualcun altro ha quasi sempre torto. Non esistono attenuanti in caso di rissa, ma solo aggravanti. Non importa chi ha iniziato la disputa, chi partecipa, anche se per difendersi, ha una buona percentuale di torto.

Analizziamo dunque quanto prescritto dalle leggi vigenti ed azzardiamo qualche commento (non interpretazione, di altrui pertinenza).

Art. 2043 Risarcimento per fatto illecito

Qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno (Cod. Pen. 185).

Art. 2044 Legittima difesa

Non è responsabile chi cagiona il danno per legittima difesa di sé o di altri (Cod. Pen. 52).

Il concetto di “Difesa Legittima”. L’articolo 52 del Codice Penale Italiano definisce la “Difesa Legittima”: Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio od altrui contro il pericolo attuale di un’offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all’offesa.

Per necessità di difendere s’intende la reazione necessaria per difendere un diritto minacciato. In sede di giudizio verranno valutate tutte le cause della minaccia, della inevitabilità della reazione e della non esistenza di altre strade se non quella di reagire. In pratica in caso di processo si tenterà di capire se chi ha reagito poteva fare altre cose, tipo sottrarsi alla minaccia stessa.

Il **diritto** in questione può essere interpretato come la propria vita, incolumità, proprietà personale, nonché diritti morali come l’onore e la riservatezza (anche se questi due ultimi hanno perso molta importanza come attenuanti presso i giudici).

Per **pericolo attuale** s’intende l’unione di più concetti contemporaneamente: pericolo, ovvero la probabilità di ricevere un danno; **attuale** è il pericolo presente o imminente al momento del fatto, non futuro o già esaurito.

L'offesa ingiusta può essere una minaccia o una omissione. L'ingiustizia si verifica quando un'azione è contro l'ordinamento giuridico vigente.

Dopo queste precisazione, chiariamo meglio l'argomento con un esempio pratico.

Siamo stati vittima di una aggressione per strada per un qualsiasi motivo, abbiamo reagito ed abbiamo seriamente lesionato un braccio al nostro aggressore che, dopo essere stato medicato all'ospedale ci ha denunciato per lesioni personali.

A questo segue un processo e noi, in fase di giudizio, citiamo l'Articolo 52: abbiamo reagito ad un pericolo attuale e reale in maniera proporzionata; insomma abbiamo agito in caso di Difesa Legittima.

La prima cosa che il Pubblico Ministero farà, sarà quella di esaminare se avevamo o meno la possibilità di evitare la reazione dandoci alla fuga.

Secondo la prassi prevalente il dilemma va risolto applicando il concetto del "bilanciamento degli interessi", per cui il soggetto non è tenuto a fuggire in tutti quei casi nei quali la fuga esporrebbe i suoi beni personali (tra cui la vita, chiaramente) o di terzi (fuggire in auto con il rischio di investire qualcuno) a lesioni uguali o superiori alla lesione che provocherebbe all'aggressore difendendosi.

La giurisprudenza in merito non ha interpretazioni chiare ed univoche. Per quanto riguarda la proporzionalità della difesa il giudizio va formulato sia valutando il rapporto tra mezzi offensivi e difensivi messi in atto durante lo scontro sia riguardo alla proporzione tra il male minacciato e male inflitto.

La proporzionalità giuridica si propone quando l'agredito provoca un male all'aggressore minore o tollerabilmente superiore a quello subito; quindi tornando al nostro caso citato non è giuridicamente accettabile spaccare un'articolazione a chi si limitava a prenderci a schiaffi.

Inoltre, non è assolutamente tollerato uccidere con un bastone chi si limitava solo a percuoterci. Inoltre non è ammesso uccidere chi tenta di sottrarci un bene patrimoniale, mentre è accettabile infliggere una lieve ferita (ma non certo una frattura a un arto) a chi tenta ad un nostro bene patrimoniale anche di elevata entità.

Tutto questo per dire:

- Non si può uccidere chi tenta di rubarci qualcosa, ma si può reagire duramente solo con chi minaccia volutamente la vita nostra o del prossimo.
- Si può reagire solo quando non si hanno ragionevoli possibilità di fuga, oppure, la fuga sarebbe peggio del danno per noi o per chi ci sta attorno.
- Si può reagire con oggetti contundenti solo contro chi ci attacca con armi simili.

Inoltre si può aggiungere che si finisce in Tribunale nei seguenti casi:

- Se le ferite da noi cagionate all'aggressore vengono giudicate guaribili dall'ospedale che presta soccorso in più di sette giorni (per certi medici un trauma da schiaffo si riassorbe in otto giorni)
- Se siamo denunciati.

È applicabile lo stesso Articolo anche quando interveniamo per difendere i beni di terzi aggrediti, come la vita ad esempio.

Art. 2045 Stato di necessità

Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare se o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447), e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura e rimessa all'equo apprezzamento del giudice (att. 194).

Il concetto “Stato di Necessità”. Nell’articolo 54 del Codice Penale Italiano, si specifica il concetto di Stato di Necessità. “Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo.”

Per pericolo attuale vale ancora la definizione data sopra.

L’espressione danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia fisici sia morali. Un esempio calzante, per descrivere tale situazione, è il seguente: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo pudore. (Esempio tratto da un testo esplicativo del Codice Penale). Il danno da lui non volontariamente causato s’intende sia per dolo (voluto fino in fondo) sia colposo.

Il concetto di non altrimenti evitabile è quello della azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c’era la possibilità di fuga.

Il concetto di “Eccesso Colposo”. L’articolo 55 del Codice Penale Italiano, esprime: “Eccesso Colposo”: “Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall’ordine dell’Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalla legge come delitto colposo.”

Eccoci nel caso peggiore che ci possa capitare. Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la sola intenzione di derubarci e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti.

Più che altro si parla di due tipi di eccesso colposo: il primo quando si eccede perché si valuta erroneamente la situazione (un mendicante ci chiede l’elemosina, crediamo di essere invece derubati e lo riempiamo di botte); il secondo si verifica quando, valutata perfettamente la situazione, eccediamo nella reazione per imprudenza, imperizia o negligenza, provocando un evento più grave di quello che sarebbe stato necessario cagionare (un tizio ci minaccia con un piccolo cutter per rapinarci e noi lo ammazziamo a mani nude e/o con corpi contundenti; siamo oggetto di pesanti apprezzamenti di carattere sessuale, pensiamo ad un possibile stupro e riduciamo male uno stupido chiacchierone; ecc. ecc.). In pratica se uccidiamo qualcuno che non aveva manifestato apertamente la volontà a sua volta di uccidere noi, siamo a tutti gli effetti per la Legge degli assassini, con tutte le attenuanti del caso (poche, quando muore qualcuno) e quindi incorreremo in tutti i rigori previsti dalla legge.

Senza andare troppo nel tecnico una veloce analisi di tre articoli chiave del nostro Codice Penale fanno cadere molti preconcetti radicati nella cultura popolare.

Punto primo: Il concetto di “Lesione Personale”. L’articolo 582 del Codice Penale Italiano, parla della Lesione Personale così: **“Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nell’ultima parte dell’articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.”** Per malattia s’intende qualsiasi alterazione anatomica o funzionale dell’organismo, ancorché localizzata e non influente sulle condizioni organiche generali (ad es. un occhio nero...). C’è da dire che l’arresto in caso di lesione personale è facoltativo da parte delle forze di pubblica sicurezza, mentre il fermo vero e proprio non è consentito. È anche vero che se non procuriamo nessun danno particolare a qualcuno, nel senso che gli procuriamo ferite guaribili in meno di sette giorni, ricadiamo comunque nella violazione dell’articolo 581 che cita il reato di percosse. Ma si tratta di un reato decisamente più leggero.

Un’eccezione doverosa deve essere fatta per l’applicazione di questo articolo (decisamente ovvia): **i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio precipuo sono la pratica delle arti marziali.**

Il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

Punto secondo: Il concetto di “Circostanze Aggravanti”. L’articolo 583 del Codice Penale Italiano riporta come “Circostanze Aggravanti”: **La lesione personale è grave e si applica la reclusione da tre a sette anni quando:**

- dal fatto deriva una malattia che metta in pericolo di vita della persona offesa, ovvero una malattia o un’incapacità di attendere alle ordinarie attività per un tempo superiore ai quaranta giorni;
- il fatto produce un indebolimento permanente di un senso o di un organo;

La lesione personale è gravissima e si applica una reclusione fino a dodici anni quando:

- dal fatto deriva una malattia insanabile e permanente
- la perdita di un senso
- la perdita di un arto o una mutilazione che lo rende inservibile, la perdita della capacità di procreare
- la deformazione, ovvero lo sfregio del viso in maniera permanente.

Punto terzo: Il concetto di “Omicidio Preterintenzionale”. L’articolo 584 del Codice Penale Italiano definisce l’Omicidio Preterintenzionale: “**Chiunque, con atti diretti a commettere uno dei delitti previsti dagli articoli 581 e 582, cagiona la morte di un uomo, è punito con la reclusione da dieci a diciotto anni**”.

Il concetto di “Rissa”. L’articolo 588 del Codice Penale Italiano definisce “**Rissa: Chiunque partecipi ad una rissa è punito con la multa fino a lire seicentomila. Se nella rissa taluno rimane ucciso, o riporta una lesione personale, la pena, per il solo fatto della partecipazione alla rissa, è della reclusione da tre mesi a cinque anni. La stessa pena si applica se la uccisione o la lesione personale, avviene immediatamente dopo la rissa e in conseguenza ad essa.**”

Per rissa s’intende una violenta mischia con vie di fatto tra persone che compiano atti violenti col duplice intento di arrecare offesa agli avversari e di difendersi dalle offese di costoro.

Secondo il prevalente orientamento giuridico l’attenuante della provocazione è normalmente non applicabile al reato di rissa, sottinteso che in esso la provocazione fra i partecipanti è reciproca e si elide vicendevolmente, a meno che uno dei partecipanti alla contesa abbia ecceduto i limiti accettati e prevedibili, così realizzando, con la sua condotta eccessiva, un autonomo fatto ingiusto. Al reato di rissa, e a quelli connessi, non è applicabile la legittima difesa perché i partecipanti sono animati dall’intento reciproco di offendersi ed accettano la situazione di pericolo nella quale volontariamente si sono posti, sicché la loro difesa non può dirsi necessaria.

Il concetto di Arma: “Si definiscono armi tutti quegli strumenti la cui destinazione naturale è l’offesa alla persona. Esse possono essere da sparo o da taglio.”

La Legge Italiana si limita a riconoscere come armi solo quelle da fuoco e le lame. Tutto il resto, tipo mazze ferrate, noccoliere, bastoni in genere, sono armi improprie.

Legislazione sulle armi da taglio in Italia: facciamo chiarezza.

La legislazione vigente è poco chiara. È basata sul un criterio prettamente medievale - rinascimentale che la naturale destinazione dell’arma (bianca o di altra natura) è l’offesa alla persona. Non viene chiaramente disciplinata l’ipotesi dell’uso sportivo (porto e trasporto).

Prima di tutto esistono quattro condizioni di base che vanno regolate:

- 1) L’acquisto
- 2) La detenzione
- 3) Il porto
- 4) Il trasporto.

La differenza tra porto e trasporto sta nella **pronta disponibilità** dell’oggetto in questione.

Esistono poi due categorie:

- A) Le armi bianche propriamente dette
- B) Gli oggetti atti all’offesa o armi improprie.

Sono oggetti atti all’offesa tutti quegli oggetti che sono principalmente utensili o attrezzi sportivi, ma che ovviamente per le loro caratteristiche costituiscono **se di pronta disponibilità** un buon sistema per nuocere al prossimo.

In generale appartengono alla categoria A):

- Spade originali (affilate o meno che siano)
- **Repliche di spade affilate**
- **Pugnali**

- coltelli automatici
- mazze

Rientrano invece nella categoria B)

- **repliche di spade prive di filo**
- **repliche di pugnali privi di filo**
- coltelli di qualsivoglia genere purché non automatici
- asce e accette
- cacciaviti
- piedi di porco
- tondini di ferro
- **lame sportive (fioretti, spade e sciabole)**

ecc...

La differenza tra un pugnale e un coltello è che il primo è dotato di lama a doppio filo.

Perché le **spade originali**, anche non affilate, son considerate armi proprie?

Per criterio legislativo ancora vigente: **esse vennero costruite con l'offesa alla persona come obiettivo, pertanto sono armi.**

Una replica identica in tutto e per tutto costruita oggi, priva di filo e intesa per collezione o “uso scenico”, non e' arma.

Tutti gli oggetti della **categoria A)** sono sottoposti al seguente regime per quanto riguarda la regolamentazione delle 4 condizioni succitate:

- 1) **per l'acquisto** è necessario un titolo di Pubblica Sicurezza. Porto d'armi, Nulla Osta o altro.
- 2) **per la detenzione** è necessaria la denuncia presso l'Ufficio di Pubblica Sicurezza (Commissariato, Stazione dei Carabinieri o altro) territorialmente competente nel più breve tempo possibile dall'acquisto.
- 3) **il porto** è sempre e comunque proibito.
- 4) **il trasporto** è consentito con un titolo di porto d'armi. In caso di acquisto con Nulla Osta questo vale anche da titolo per il trasporto una tantum dal negozio a casa lungo il tragitto più breve ragionevolmente seguibile (vale a dire che se acquisto a Roma e abito a Milano e mi trovano a Firenze con una spada nessun problema, ma se mi trovano a Napoli potrebbero sollevare obiezioni fondate).

Per gli oggetti della **categoria B)** invece vale il seguente regime:

- 1) Sono liberamente acquistabili sempre e comunque.
- 2) Sono liberamente detenibili sempre e comunque.
- 3) Ne è consentito il porto **senza alcun titolo per giustificato motivo** (se sono un idraulico e ho una chiave inglese in tasca mentre sto andando a riparare un lavandino nessuno ha nulla da dire. Se ho una chiave inglese in tasca durante una manifestazione politica è possibile un giustificato “intervento” delle Forze dell'Ordine. Se ho una roncola in cintura in mezzo al mio campo nessuno dice niente. Se ho una roncola in cintura mentre entro in Palazzo di Giustizia...).
- 4) Sono liberamente trasportabili sempre e comunque purché non in condizioni di **pronta disponibilità**.

Il concetto di “pronta disponibilità”. La pronta disponibilità è presente qualora gli “oggetti” siano “a portata di mano” e “pronti all'uso”; la pronta disponibilità non sussiste qualora gli “oggetti” siano racchiusi in custodie chiuse poste lontano dalla “portata di mano” (ad es. nel baule dell'auto).

Per alcuni oggetti recentemente è stato previsto un cambio di “categoria”.

La legge non è cambiata, ma cambia il ruolo che tali oggetti assumono all'interno della stessa.
Le katane, per esempio, dietro diretto interessamento delle Federazioni italiane di ken-jitsu e batto-do sono state spostate nella categoria B) in quanto strumenti sportivi.
Si è riconosciuta in sostanza la ridottissima pericolosità sociale delle stesse e il fatto che ormai, nel XXI secolo, tali lame sono usate solo per scopo sportivo o di studio.

Una nota esplicativa: la legge non è stata cambiata. È stato cambiato il modo in cui alcune Questure la interpretano. Questo può dare adito a diversi problemi.

Purtroppo la frammentazione e scarsa cooperazione delle scuole di arti marziali occidentali fa sì che non si veda in un prossimo futuro il riconoscimento di repliche di spade occidentali affilate come strumenti sportivi e di studio come è accaduto per le katane.

Normativa	Legge
Numero	n. 110
Data	18/4/1975
	Gazzetta Ufficiale 21 aprile 1975, n. 105

Art. 4. Porto di armi od oggetti atti ad offendere. - Salve le autorizzazioni previste dal terzo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, numero 773, e successive modificazioni, non possono essere portati, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere.

Senza giustificato motivo, non possono portarsi, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di puntale acuminato, strumenti da punta o da taglio atti ad offendere, mazze, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche, nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona.

Il contravventore è punito con l'arresto da un mese ad un anno e con l'ammenda da lire 100.000 a lire 400.000 (1). Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, può essere irrogata la sola pena dell'ammenda. E' vietato portare armi nelle riunioni pubbliche anche alle persone munite di licenza. Il trasgressore è punito con l'arresto da quattro a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1). La pena è dell'arresto da uno a tre anni e dell'ammenda da lire 400.000 a lire 800.000 (1) quando il fatto è commesso da persona non munita di licenza. Chiunque, all'infuori dei casi previsti nel comma precedente, porta in una riunione pubblica uno strumento ricompreso tra quelli indicati nel primo o nel secondo comma, è punito con l'arresto da due a diciotto mesi e con l'ammenda da lire 200.000 a lire 800.000 (1).

La pena è raddoppiata nei casi in cui le armi o gli altri oggetti di cui ai precedenti commi sono usati al fine di compiere reati. Tuttavia tale aumento non si applica quando l'uso stesso costituisce un'aggravante specifica per il reato commesso. [Gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria devono procedere all'arresto di chiunque sia colto in flagranza di trasgressione alle norme dei precedenti commi quarto e quinto] (2).

Con la condanna deve essere disposta la confisca delle armi e degli altri oggetti atti ad offendere.

Sono abrogati l'articolo 19 e il primo e secondo comma dell'articolo 42 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Non sono considerate armi ai fini delle disposizioni penali di questo articolo le aste di bandiere, dei cartelli e degli striscioni usate nelle pubbliche manifestazioni e nei cortei, né gli altri oggetti simbolici usati nelle stesse circostanze, salvo che non vengano adoperati come oggetti contundenti.

La nota legge 110/75, tiene fermo quanto stabilito dal TULPS, regolando però la materia delle armi da fuoco, creando il discrimine tra *armi da fuoco antiche, armi comuni da sparo, ed armi da guerra*. Infatti, la 110, all'art. 10, recita: "*Restano ferme le disposizioni del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, per le armi antiche...*".

Da tutto ciò ne consegue che il legislatore, **tiene fermo il concetto secondo cui le armi proprie (sia bianche che da fuoco)** sono quanto stabilito dal TULPS, aggiungendo una nuova disciplina per quelle da fuoco.

Porto senza licenza, fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, di armi, mazze ferrate o bastoni ferrati, sfollagente, noccoliere (art. 4/1° L. 110/75)	Arresto da 1 mese a un anno e ammenda da € 25 a € 103	Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito	Procura
Senza giustificato motivo, portare fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, bastoni muniti di punta acuminato, strumenti da punta e da taglio atti ad offendere, tubi, catene, fionde, bulloni, sfere metalliche nonché qualsiasi altro strumento non considerato espressamente come arma da punta o da taglio, chiaramente utilizzabile, per le circostanze di tempo e di luogo, per l'offesa alla persona (art. 4/2 L 110/75)	Arresto da 1 mese a 1 anno e ammenda da € 25 a € 103	Procedibilità: d'ufficio Arresto: non consentito Fermo: non consentito	Procura

Armi: La regola delle “quattro dita di lunghezza delle lama” non trova riscontro in nessun articolo ufficiale della Legge n.110 del 1975 che, con l’integrazione della Legge n.21 del 1990, disciplina la materia delle armi in Italia.

In pratica qualsiasi oggetto atto ad offendere di cui il porto da parte nostra non sia giustificato, è reato. Per esempio, non si finisce nei guai solo se giriamo con addosso un coltello da combattimento a doppio filo, basta avere con noi un cacciavite e non essere in grado di giustificarne la presenza in tasca.

Per la Legge siamo quasi nella stessa gravità di situazione. In teoria, se non svolgiamo un lavoro particolare che ci impone di attrezzarci con determinati strumenti (quali coltelli, roncole, catene varie, cacciaviti ecc...ecc...) e non siamo in orario di lavoro e non stiamo per utilizzare per il nostro lavoro tali strumenti, noi semplici cittadini non possiamo portarci addosso nessuno strumento che possa costituire potenziale offesa.

Per “motivi di sopravvivenza urbana” sono tollerati i coltelli multiuso a lama e strumenti ritraibili nel manico, quali i coltelli dell’Esercito Svizzero.

Se invece vogliamo trovarci nei guai dobbiamo, durante un malaugurato controllo della polizia facciamoci trovare addosso:

- Armi da fuoco senza il necessario porto d’armi adatto
- Coltelli a lama fissa con doppio filo/singolo filo
- Coltelli a serramanico con scatto a molla (l’automatismo sembra essere una pesantissima aggravante per la Legge Italiana)
- Coltelli a serramanico in genere
- Pugni di ferro /noccoliere
- Bastoni animati
- Bastoni con punta in acciaio
- Mazze ferrate (!!!)
- Catene in metallo

La legge n.157 del 11/2/1992 esplicitamente cita: il titolare della licenza di porto di fucile è autorizzato, per l’esercizio venatorio, a portare, oltre le armi consentite, gli utensili da punta e da taglio atti alle esigenze venatorie.

Per tutti gli altri casi la legge è da interpretare.

Dal punto di vista della collezione, che tra l’altro non ci interessa per i nostri scopi, la vendita dei coltelli di qualsiasi natura è libera e ne possiamo tenere in casa finché ne vogliamo. La denuncia alla Questura è facoltativa da città a città. Per esempio a Parma non è necessario denunciare i coltelli che si detengono entro le mura casalinghe. In ogni caso è una bella cosa informarsi presso la propria Questura in merito.

Il Concetto di arma impropria: “Si definiscono armi improprie tutti quegli strumenti atti ad offendere il cui porto è vietato in maniera assoluta (ad es. mazze ferrate) ovvero senza giustificato motivo (coltelli da lavoro, catene...)”

Porto abusivo di arma (impropria): “Chiunque, senza la licenza dell’Autorità, quando la licenza è richiesta, porta un’arma fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa, è punito con l’arresto da tre a diciotto mesi. Soggiace all’arresto da diciotto mesi a tre anni chi, fuori della propria abitazione o delle sue appartenenze, porta un’arma per cui non è ammessa licenza. Se alcuno dei fatti previsti dalle disposizioni precedenti, è commesso in luogo ove sia concorso o adunanza di persone, o di notte in un luogo abitato, le pene sono aumentate.”

In questa legge intervengono molti fattori tecnici che è interessante esaminare. Questo reato, definito comune, interviene anche un elemento psicologico del dolo generico, ossia la volontà di portare armi in luogo pubblico/aperto senza la necessaria licenza. Per licenza s’intende il permesso in regola rilasciato dalla competente Autorità che ci autorizza a portare (con le dovute limitazioni del caso) armi con noi dopo i necessari accertamenti psicofisici. Il concetto di abitazione è sì la nostra casa, ma anche una dimora temporanea (camera d’albergo), le appartenenze sono le zone riconosciute come parte della propria abitazione, quale il giardino e il garage, ma sono esclusi i possedimenti mobili di essa, quali automobile, roulotte, tenda da campeggio.

Per i coltelli, riconosciuti come armi quelli a lama fissa e con singolo/doppio filo, la peggior aggravante è il modello a scatto, in quanto considerato anche questo arma impropria.

AVVISO attenzione a detenere le riproduzioni di armi che si usano negli allenamenti di Arti Marziali (alcune sono armi a tutti gli effetti), alcune Questure ne tollerano la detenzione senza denuncia, altre invece NO, informarsi anche per la legittimità del loro trasporto dall’abitazione al luogo dell’allenamento e viceversa. (vedi approfondimento in seguito).

Art. 2056 Valutazione dei danni

Il risarcimento dovuto al danneggiato si deve determinare secondo le disposizioni degli artt. 1223,1226 e 1227. Il lucro cessante (danno da mancato guadagno causato dal danneggiante al danneggiato) è valutato dal giudice con equo apprezzamento delle circostanze del caso.

Art. 2057 Danni permanenti

Quando il danno alle persone ha carattere permanente la liquidazione può essere fatta dal giudice, tenuto conto delle condizioni delle parti e della natura del danno, sotto forma di una rendita vitalizia (1872 e seguenti). In tal caso il giudice dispone le opportune cautele (att. 194).

Art. 2058 Risarcimento in forma specifica

Il danneggiato può chiedere la reintegrazione in forma specifica, qualora sia in tutto o in parte possibile. Tuttavia il giudice può disporre che il risarcimento avvenga solo per equivalente, se la reintegrazione in forma specifica risulta eccessivamente onerosa per il debitore (att. 194).

Art. 2059 Danni non patrimoniali

Il danno non patrimoniale deve essere risarcito solo nei casi determinati dalla legge (Cod. Proc. Civ. 89; Cod. Pen. 185, 598).

Conclusioni

Alla luce di questa rapida carrellata di normative che disciplinano i principali articoli del Codice Penale che possono intervenire nel caso in cui ritenessimo di dover reagire ad un'aggressione armata e non, si possono fare alcune considerazioni in merito.

Prima di tutto è evidente che andare per le vie di fatto per un qualsiasi motivo costituisce sempre una violazione del Codice Penale.

Anche se siamo “nel giusto”.

In questi casi “il giusto” per la Legge è una condizione ideale in cui è praticamente impossibile rientrare.

Il fatto stesso che possiamo reagire ad una provocazione di qualsivoglia natura può contenere gli estremi del reato.

La valutazione della situazione è estremamente oggettiva da parte del giudice e del pubblico ministero, quindi anche se crediamo di aver agito in totale legalità invocando la difesa legittima, non è detto che non ci sporchiamo la fedina penale per sempre per reati di rissa/lesioni personali. Avere la fedina penale sporca è sempre un "problema", perché finendo nel database delle forze di Pubblica Sicurezza, appena viene commesso un reato relazionabile al “nostro” possiamo essere soggetti ad indagini o convocazioni in Questura e via dicendo. Esistono poi vere e proprie leggende metropolitane relativamente a sentenze di giudici in materia di difesa personale (una delle più famose: un tizio viene aggredito in casa da un ladro, lo cattura e lo lega fino all'arrivo dei Carabinieri e viene denunciato per sequestro di persona. Non è voce vera!).

È la cultura generale alquanto scarsa in materia che favorisce un terreno fertile per far crescere false sicurezze in materia di difesa personale.

Le leggi ci sono, sono piuttosto equilibrate e giustamente severe, il fatto che non ce ne sia coscienza favorisce l'occasione per cui le risse e le colluttazioni/aggressioni in genere (quelle per futili motivi almeno) possano scattare senza l'ombra di un pur minimo deterrente psicologico innescato da una brutta denuncia/condanna che possa incombere.

Ma siamo praticanti di un'arte marziale, a parte tutto noi ci alleniamo *veramente* allo scontro (anche se col solo fine sportivo) e, all'interno dei nostri Dojo, ne riproduciamo le fasi e le azioni e, proprio per essere protagonisti di questa ricerca, **RIPETO dalle sole finalità sportive, siamo spesso pregiudizievolemente assimilati ai violenti.**

Come dobbiamo comportarci nel caso fossimo coinvolti in qualche spiacevole “confronto”, a cose finite e qualora agenti di Pubblica Sicurezza, intervenuti sul luogo del fatto, aprissero delle indagini?

Non esiste una procedura vera e propria, ma buon senso.

- Restare calmi e cooperativi con la Polizia.
- Rispondere in maniera chiara, sensata e concisa sugli eventi appena avvenuti.
- Seguire senza protestare gli agenti in Questura/Caserma per gli accertamenti che dovessero eventualmente richiedere.

Cosa la Polizia/Carabinieri fanno in questi casi?

- Raccoglieranno a caldo i fatti sulla colluttazione, per poi riesaminarli in seconda battuta con ulteriori testimoni aggiuntivi.
- Ci chiederanno se potevamo fuggire e perché non lo abbiamo fatto. Da queste risposta si può decidere al 50% una nostra condanna o meno.

- Verranno esaminate le ferite ricevute/date da un medico legale o del Pronto Soccorso che deve produrre una documentazione medica ufficiale da usare in fase di giudizio.
- Verrà messo a verbale qualsiasi cosa detta. Attenzione che quello che si dice non possa essere mal interpretato. La nostra parola vale poco contro un verbale redatto da un agente di P.S.
- Verrà esaminato il nostro background penale e quello del nostro avversario.
- Verranno esaminate le dichiarazioni di eventuali testimoni.
- Verrà valutato se siamo artisti marziali.
- Verranno valutate le aggravanti apportate dall'uso di armi e della loro natura.

Come dobbiamo comportarci nel caso che, per un normale controllo di Carabinieri e/o agenti di Pubblica Sicurezza, fossimo trovati in possesso di “armi improprie di Categoria B” (Bokken, Shinai, Katane, Wakizashi, Tanto, Spade a Farfalla, Nunchaku, ecc.) che trasportiamo per andare da casa al Dojo o sede di lezione o Stage e viceversa?

Per prima cosa occorre che le “armi” non siano di “pronta disponibilità”, che siano cioè sistemate in apposite custodie adatte al trasporto ma non immediatamente disponibili per l'uso; è utile poter esibire il Budopass o altro documento attestante la pratica sportiva e dimostrante, quindi, che le “armi” possedute e trasportate servono all'esercizio ed allo studio della Disciplina praticata; sarebbe ulteriormente utile esibire calendario ed orario delle lezioni alle quali si va a partecipare (o dalle quali si ritorna) e/o eventuali inviti a lezioni e/o stage ai quali ci si avvia a partecipare (o dai quali si ritorna).

Da una Consulenza di ARSEA Bologna

Oggetto: utilizzo di armi bianche nelle Discipline orientali.

Profili autorizzatori.

Facendo seguito alla Vostra richiesta di chiarimenti in merito alla disciplina autorizzatoria connessa all'acquisto, detenzione e porto di armi bianche nell'ambito delle discipline orientali, si significa quanto segue.

La normativa relativa all'utilizzo delle armi è definita dal Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza, R.D. 18.6.1931, n.773, dal relativo Regolamento attuativo, R.D. 6.5.1940, n. 635, dalla Legge 18 aprile 1975, n. 11- 0 “Norme integrative della disciplina vigente per il controllo delle armi, delle munizioni e degli esplosivi” e dalla Legge 25 marzo 1986, n. 85 recante “Norme in materia di armi per uso sportivo”, relativa però alle sole armi da fuoco.

È infatti in primo luogo necessario distinguere tra armi da fuoco ed armi bianche e tra armi proprie ed improprie, in quanto soggette a diversa regolamentazione.

Il Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza (R.D. 18.6.1931, n.773) all'art.30 prevede che “Agli effetti di questo testo unico, per armi si intendono:

1. 1° le armi proprie, cioè quelle da sparo e tutte le altre la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona;
2. 2° le bombe, qualsiasi macchina o involucro contenente materie esplodenti, ovvero i gas asfissianti o accecanti”.

Sono pertanto considerate in via generale armi anche le spade, sciabole, bastoni in quanto la loro destinazione naturale è l'offesa alla persona.

Il R.D. 6.5.1940, n.635, recante “Regolamento per l'esecuzione della legge di pubblica sicurezza testo unico 18 giugno 1931, n. 773”, all'art.45 prevede però che “Per gli effetti dell'art. 30 della legge, sono considerati armi gli strumenti da punta e taglio, la cui destinazione naturale è l'offesa alla persona, come pugnali, stilette e simili. Non sono considerati armi, per gli effetti dello stesso articolo, gli strumenti da punta e da taglio, che, pur potendo occasionalmente servire all'offesa,

hanno una specifica e diversa destinazione, come gli strumenti da lavoro, e quelli destinati ad uso domestico, agricolo, scientifico, sportivo, industriale e simili”.

Da ciò consegue che non trovano applicazione le disposizioni che il Testo Unico prevede per le armi agli strumenti da punta e da taglio che pur potendo occasionalmente servire all’offesa, sono destinati ad uso sportivo.

Si ribadisce che tali strumenti non sono considerati armi ai soli fini del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza. Ciò significa che in altri contesti normativi possono assumere detta qualifica. Tale è il caso per esempio in cui uno strumento idoneo ad offendere utilizzato per lo svolgimento di attività sportiva sia – al contrario – utilizzato come mezzo offensivo. In questo caso infatti potrà essere applicata l’aggravante dell’utilizzo dello strumento come arma.

Esistono leggi diverse dal Testo Unico sulle Leggi di pubblica sicurezza che prescrivono adempimenti per le armi bianche ad uso sportivo?

L’articolo 4 della Legge 110/1975 definisce come strumenti atti ad offendere, e quindi armi improprie in quanto tali non soggette alla disciplina propria delle armi, i coltelli di qualsiasi genere e dimensione, gli archi, le balestre, i fucili da pesca subacquea, le accette, le forbici, o punteruoli, gli attrezzi sportivi delle arti marziali ecc.

Non sono armi proprie, secondo la prassi della maggioranza delle Questure “le spade, le katane, le sciabole, le shuriken, non particolarmente affilate o appuntite, da considerare o strumenti sportivi o da arredamento o da uso scenico, o completamente di divisa. Esse quindi vengono liberamente importate e vendute e non vanno denunciate” (in tal senso “Sintesi del Diritto delle Armi” di Edoardo Mori, Magistrato di Cassazione).

Il citato articolo 4 prevede che le armi improprie possono essere portate fuori dalla propria abitazione solo per un giustificato motivo, come può essere la partecipazione ad una manifestazione sportiva.

Nel caso in cui infatti il trasporto di armi improprie fuori dalla propria abitazione avvenga senza giustificato motivo, l’interessato potrà incorrere in una sanzione che va da un mese ad un anno di reclusione e con l’ammenda da 51,00 a 206,00 euro. Nei casi di lieve entità, riferibili al porto dei soli oggetti atti ad offendere, è prevista la possibilità di irrogare la sola pena dell’ammenda. Interessante appare la lettura della sentenza della Cassazione Penale 1- 0.05.1997 n.4331 relativa alle balestre.

Nella citata sentenza si legge infatti che “In tema di reati concernenti le armi, deve pertanto escludersi che la balestra possa classificarsi tra le armi proprie, per la ragione che tale strumento, di difficile porto e di ardua maneggevolezza, incompatibile con le esigenze ed i costumi del vivere moderno, non ha più da tempo, quale destinazione naturale, quella di recare offesa agli esseri umani, ma piuttosto funzioni ornamentali, di collezione o, talora, sportive; ne consegue che non vi è obbligo di denuncia, e il porto, fuori dell’abitazione e sue pertinenze, al pari di quello delle relative frecce, se ingiustificato è punito non ai sensi dell’art. 699 cod. pen., ma dell’art. 4, comma secondo, della legge 18 aprile 1975 n. 110” .

Tale orientamento è stato suffragato anche dalla interpretazione offerta dal Ministero dell’Interno con la Circolare del 16 dicembre 1995, laddove si legge che “le balestre moderne ed i relativi dardi vanno considerati nel novero delle armi improprie e sono sottoposte alla disciplina di cui agli artt. 4, comma secondo, della legge n. 110 del 1975 e 45, comma secondo, del regolamento di esecuzione al T.U. delle leggi di pubblica sicurezza”.

Su chi incorre l’onere di dimostrare che l’arma impropria sia destinata ad uso sportivo e quindi non richieda denuncia e che il relativo trasporto sia finalizzato allo svolgimento dell’attività sportiva e pertanto giustificato?

Detto onere ricade sulla persona che detiene l’arma impropria. In caso di fermo l’interessato sarà pertanto chiamato a dimostrare che

- 1) svolge attività sportiva (ad esempio esibendo la tessera dell'associazione affiliata all'Ente di promozione sportiva o alla Federazione che riconoscono la disciplina nel cui esercizio è previsto l'uso di quello strumento sportivo);
- 2) si sta recando nel luogo dove si svolge l'attività sportiva (ad esempio esibendo la convocazione ad una manifestazione sportiva o il calendario degli orari di lezione presso il proprio centro sportivo).

Lo sportivo non è obbligato ad esibire la documentazione comprovante le circostanze sopra indicate ma in considerazione del fatto che la distinzione tra arma propria ed impropria risulta essere non chiarissima e attesa, pertanto, la differente interpretazione che può essere data dagli organi di polizia nel momento del fermo, si ritiene che l'esibizione di detta documentazione possa costituire congrua giustificazione della detenzione e del trasporto degli strumenti sportivi.

Nel caso in cui infatti fosse contestata la natura dell'arma come strumento sportivo, le forze dell'ordine potrebbero ritenere violato l'articolo 34 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza, ai sensi del quale "Il commerciante, il fabbricante di armi e chi esercita l'industria della riparazione delle armi non può trasportarle fuori del proprio negozio od opificio, senza preventivo avviso all'autorità di pubblica sicurezza. L'obbligo dell'avviso spetta anche al privato che, per qualunque motivo, deve trasportare armi nell'interno dello Stato", e l'art.50 del Regolamento attuativo ai sensi del quale "L'avviso per il trasporto delle armi nell'interno del Regno, di cui è parola nel primo e nel secondo comma dell'art. 34 della legge, deve essere presentato al Questore della provincia donde le armi sono spedite. Ove il Questore autorizzi il trasporto, appone il visto sull'avviso. L'avviso col visto deve accompagnare le armi."

In conclusione, l'acquisto e la detenzione di armi non da fuoco ad uso sportivo non richiede alcuna autorizzazione.

Il trasporto della medesima arma non richiede l'autorizzazione del Questore se il trasporto è necessario per poter utilizzare l'arma impropria in un contesto sportivo. Rimane a carico di chi detiene l'arma impropria l'onere di dimostrare che detto trasporto avviene in ragione della partecipazione ad una manifestazione sportiva o ad allenamenti sportivi.

È bene sempre informarsi presso l'Ufficio Armi della Questura competente per territorio delle "interpretazioni" che vengono date in materia presso quella Sede istituzionale E RISPETTARLE SCRUPOLOSAMENTE.

Sessione d'Esame per la Qualifica di Insegnante Educatore.
Area delle Discipline Orientali U.I.S.P.

AMBITO DELL'IDENTITA' ASSOCIATIVA.

- **Cosa significano gli acronimi U.I.S.P. e A.D.O.?** *Unione Italiana Sport Pertutti (già Unione Italiana Sport Popolare). Area delle Discipline Orientali.*

- **Cosa affermano gli Art. 1 e 2 dello statuto UISP ?**

ARTICOLO 1 – SCOPI E FINALITA'

L'UISP è l'Associazione di tutte le persone e soggetti collettivi che vogliono essere protagoniste del fenomeno sportivo attraverso la pratica diretta, competitiva e non, la partecipazione alle esperienze associative e formative, l'organizzazione di eventi.

L'UISP è un'Associazione Nazionale che realizza scopi e finalità attraverso le proprie organizzazioni territoriali.

L'UISP sostiene i valori dello sport contro ogni forma di sfruttamento, d'alienazione, contro la pratica del doping; opera per il benessere dei cittadini, i valori di dignità umana di non violenza e solidarietà, tra le persone e tra i popoli e coopera con quanti condividono questi principi.

Riconoscendo lo sport come diritto di cittadinanza, come risorsa per l'integrazione, la UISP s'impegna alla promozione e alla diffusione – nello sport e, attraverso lo sport, nella vita sociale – di una cultura dei diritti, dell'ambiente e della solidarietà.

L'UISP non persegue fini di lucro diretto o indiretto in conformità a quanto previsto dalle normative vigenti ed è retta da norme statutarie e regolamentari ispirate al principio di partecipazione all'attività sociale da parte di chiunque in condizioni di uguaglianza e pari opportunità.

ARTICOLO 2 – ATTIVITA' ESERCITABILI

L'UISP promuove lo sviluppo associativo dello sport per tutti organizzandolo in forma di attività sportive competitive e in forme “nessuno escluso”, anche di natura economica e strumentali ad esse.

L'UISP persegue fini di solidarietà sociale, promuovendo e organizzando anche attività di assistenza, attività di sostegno alle persone svantaggiate e a tutte le forme di disagio, in proprio o attraverso collaborazioni con soggetti pubblici o privati.

L'UISP organizza l'attività motoria nelle sue forme ludico-ricreative, sportive, espressive - comunicative; ne promuove inoltre l'educazione anche nella scuola.

E' compito del Consiglio Nazionale approvare atti di indirizzo sulle attività. A mero titolo esemplificativo e non esaustivo l'UISP svolge, fra l'altro, attività nei seguenti campi nell'ambito e per il perseguimento dei propri fini statuari istituzionali: formazione professionale, aggiornamento e formazione degli insegnanti e dei tecnici, attività ricreative e turistiche, culturali, ludiche, sociali, di servizio alla persona, di gestione e costruzione impianti, informazione ed editoria.

L'attività sportiva della UISP è di natura dilettantistica ed è retta dalle norme statali che la disciplinano.

- **Quali motivazioni etiche, morali e civiche sostengono la scelta di praticare una Disciplina all'interno dell'Organizzazione dell'Area delle Discipline Orientali nell'Unione Italiana dello Sportpertutti?** *La UISP in generale e l'ADO in particolare perseguono finalità sportive, ricreative, aggreganti, di inclusione, di solidarietà, culturali, “educative ed educanti” atte a promuovere e diffondere la cultura del “ben essere e ben stare” con gli altri, senza distinzioni e preclusioni ideologiche, religiose, di razza, di istruzione, di censo, di sesso e/o di età. Il percorso di Formazione dei Tecnici è in via di evoluzione dal “limitante” ruolo di Istruttore al più complesso e completo ruolo di Tecnico Insegnante Educatore; attraverso tale percorso si intende affermare l'aspetto “Educativo” dell'attività sportiva ed “educante” dell'Operatore che se ne serve nei suoi rapporti*

all'interno delle strutture sportive e nella Comunità nella quale si vive la quotidianità. L'azione educativa non si esaurisce nel rapporto fra Tecnico Educatore ed Allievo Atleta, ma investe tutte le componenti la realtà sportiva: dai Dirigenti agli Accompagnatori, dai Sostenitori ai Familiari degli Atleti, dai fruitori dello "spettacolo" sportivo ai "media" che lo descrivono e lo pubblicizzano.

- **Le Associazioni di volontariato nel territorio: tipologia, organizzazione, scopi.** *(Vedi dispensa Associazioni e Territorio).*
- **Il percorso di Formazione degli Operatori che lavorano negli ambiti tecnici delle varie Discipline organizzate dall'ADO prevede la conversione della vecchia Qualifica da "Istruttore" a "Tecnico Insegnante Educatore". Quale senso ha questa operazione e quali sono le nuove competenze proposte ai Candidati che intraprendono il nuovo percorso di Formazione?** *(Regolamento Formazione art. 4). È volontà degli Organismi Dirigenti ADO UISP, dietro mandato delle Assemblee Congressuali, di promuovere l'evoluzione di senso delle Qualifiche proposte ai propri Operatori attraverso appositi Corsi di Formazione, Aggiornamento e/o Specializzazione. Questa evoluzione di senso si realizza inserendo, all'interno dei Corsi programmati e da programmare nei prossimi anni, lo studio (ed approfondimenti) di Materie dell'Ambito Socio Psico Pedagogico; dell'Ambito Medico; dell'Ambito Istituzionale, Amministrativo e Legislativo, Motivazionale; dell'Ambito Storico e Filosofico legato alle Discipline Orientali, con particolari approfondimenti sulla Filosofia delle Medicine Orientali; dell'Ambito della Comunicazione con approfondimenti sulle più moderne "tecniche e tecnologie" in uso capaci di attivare la più efficace trasmissione di competenze fra Docente ed Allievo, fra Scuola e Società. Il passaggio dal vecchio sistema di Qualifica al nuovo sarà realizzato per tappe, al termine di ciascuna delle quali, dopo aver sostenuto le previste prove d'esame, i Candidati "abilitati" entreranno in possesso di Validazione del loro percorso e saranno inseriti in apposito Albo.*
- **Quali competenze e documentazioni devono essere in possesso di un Candidato che vuole iscriversi ad un Corso di Formazione per Tecnici Insegnanti Educatori?** *Il percorso di preparazione alla Qualifica è progettato e realizzato all'interno della Struttura della Formazione dell'ADO, è quindi rivolta e riservata ai propri Associati (o ad altri Utenti in forza di apposite Convenzioni). I Candidati dovranno quindi essere Associati UISP e ADO (salvo diversa convenzione), dovranno avere la Tessera associativa in regola per l'anno in corso, dovranno aver formalizzato la propria adesione all'ADO secondo le norme previste nella Regione di residenza (autofinanziamento o bollino). Al momento dell'iscrizione dovranno esibire una certificazione attestante il conseguimento del "livello tecnico" previsto per la disciplina praticata (autocertificazione o certificazione a firma del Presidente della Società di appartenenza). Deve essere in possesso del Budopass ADO.*
- **Quali Istituzioni sono abilitate all'organizzazione dei Percorsi di Formazione, di Aggiornamento, di Specializzazione?** *I percorsi Formativi vengono Organizzati dai livelli di Formazione (Territoriale, Regionale, Nazionale); i percorsi per Formatori (Tecnici Insegnanti Educatori) sono di competenza del livello Regionale, quelli per Formatori dei Formatori sono di competenza del livello Nazionale. Il Responsabile della Formazione Regionale viene nominato dal Presidente Regionale, il Responsabile della Formazione Nazionale viene nominato dal Presidente Nazionale.*
- **Quali diritti vengono riconosciuti ai Candidati che superano l'esame di fine Corso ed ottengono la Qualifica di Tecnico Insegnante Educatore? Quali sono i doveri di queste nuove figure istituzionali?** *I loro nominativi vengono inseriti nell'Albo dei Tecnici*

Insegnanti Educatori, nuova Struttura che si aggiunge (ma non sostituisce) il vecchio Elenco degli Istruttori.

L'ADO UISP garantisce la competenza e l'affidabilità di queste nuove Figure sia sotto il profilo Tecnico sia sotto il profilo Etico e Morale; ne certifica, soprattutto, le competenze in ambito educativo.

AMBITO NORMATIVO, ORGANIZZATIVO.

- **quali documenti sono necessari per creare una Associazione?**
A) atto costitutivo (vedi fac-simile)
B) adozione di uno statuto (vedi fac-simile)
- **Cosa è l'Atto costitutivo?** *È il verbale di costituzione dell'Associazione, redatto dai Soci Fondatori.*
- **Quali diritti hanno i Soci fondatori in più rispetto ai Soci Ordinari?** *hanno gli stessi diritti e doveri di tutti i futuri Soci e non hanno privilegi in quanto Fondatori.*
- **Cosa è lo Statuto?** *È il documento che contiene tutte le norme che disciplinano la vita associativa a cui tutti gli associati devono attenersi.*
- **Quale legge ha previsto gli adeguamenti degli statuti per gli Enti associativi e quali sono i principali obblighi statutari che devono essere necessariamente inseriti?** *DLgs. 490/97 relativo al riordino della disciplina tributaria degli enti non commerciali e delle ONLUS, organizzazioni non lucrative di utilità sociale. Devono essere inseriti chiari riferimenti alla assenza di compenso per prestazioni di Soci e Dirigenti, al divieto di dividere fra i Soci eventuali utili di gestione, la volontà di devolvere eventuali residui attivi ad Associazioni simili in caso di scioglimento dell'Associazione.*
- **Quali altre norme hanno modificato in ambito tributari e fiscale, la vita di una Associazione Sportiva Dilettantistica?** *La Legge Finanziaria 2003*
- **Quali sono gli adempimenti successivi alla redazione dell'Atto Costitutivo e dello Statuto per una ASD ?** *Si deve registrare lo Statuto e richiedere all'Agenzia delle Entrate il Codice Fiscale per Associazioni Sportive. Si deve richiedere il rilascio della Partita I.V.A. solo se si svolge attività commerciale.*
- **Quali responsabilità sono attribuibili al Presidente ?** *Tutte le responsabilità in quanto Rappresentante Legale dell'Associazione. Potrà tutelarsi attenendosi scrupolosamente a quanto prescritto per il suo incarico dallo Statuto Societario. È opportuno/necessario che l'ammissione di nuovi Soci avvenga dopo presentazione di una domanda scritta (per i minori firmata da un genitore), se sono Soci praticanti una disciplina sportiva deve essere consegnata una certificazione medica di idoneità alla pratica promossa dall'Associazione; si può iniziare la pratica sportiva dopo il tesseramento all'Ente di riferimento (che garantisce la copertura assicurativa).*
- **In caso di situazione debitoria di una Associazione Sportiva Dilettantistica in quale misura devono rispondere gli Organi Dirigenti dell'Associazione?** *Nel caso di Associazione di fatto ogni Socio risponde in solido della situazione debitoria solamente nel caso che tale situazione sia conseguente a deliberazioni dell'Organismo Dirigente dell'Associazione. Se responsabile della situazione risulta essere un Socio o Dirigente che ha agito senza mandato su di esso ricade la responsabilità. In caso di situazione debitoria di una Associazione istituita con la formula della Società Sportiva di Capitale o Società Sportiva in forma COOPERATIVA (Legge 22 marzo 2004 n. 72), l'Associazione risponde fino al limite del capitale sociale.*

- **Legge sulla Privacy.** *Tutela il diritto alla riservatezza degli Associati per quanto attiene all'uso ed alla diffusione dei loro "dati sensibili". Occorre farsi rilasciare dai Soci e dai genitori degli Associati minorenni, apposita autorizzazione al trattamento di tali dati e all'esecuzione di foto e filmati sia ad uso di documentazione interna all'Associazione sia ad usi di ricerca e/o divulgazione all'esterno dell'Associazione.*

- **Tutela sanitaria.** *Tutti gli Associati che all'interno della organizzazione svolgano una qualsiasi attività devono essere iscritti all'apposito registro dei Soci e tutelati da idonea copertura assicurativa. I Soci che svolgono attività sportiva devono produrre un certificato medico che attesti la idoneità alla pratica agonistica o non agonistica con validità per l'anno sportivo corrente.*

- **Tutela lavorativa.** *I rapporti di lavoro fra Associazione e prestatori d'opera anche occasionali sono regolati dalle apposite leggi. Nel caso di piccole Associazioni Sportive Dilettantistiche per le quali ricorrono gli estremi dell'amministrazione semplificata occorre predisporre e fare uso della elencata procedura e dell'apposita modulistica in elenco:*
 - redazione, in forma di scrittura privata registrata (presso l'Ufficio delle Entrate competente), dello Statuto e dell'atto costitutivo (eventualmente del regolamento interno);
 - istituzione e compilazione del Libro soci (oppure elenchi, schede);
 - richiesta Codice fiscale;
 - istituzione del Libro verbali delle assemblee e delle sedute del Consiglio Direttivo;
 - istituzione del Libro verbali delle sedute del Collegio dei Revisori (se previsto);
 - tenuta contabile e conservazione della relativa documentazione;
 - redazione bilancio annuale consuntivo (rendiconto economico-finanziario);
 - dichiarazione IRAP (in presenza di dipendenti e collaboratori – v. cap. II);
 - dichiarazione dei redditi e relativi adempimenti I.V.A. (se esercitata attività commerciale - v. Legge 398/91 – cap. II);
 - dichiarazione dei sostituti d'imposta (Modello 770 – v. cap. II, in presenza di rapporti di lavoro dipendente, autonomo e compensi sportivi);
 - iscrizione al registro Coni.

AMBITO AMMINISTRATIVO, FISCALE.

- **Che differenza c'è fra attività Istituzionale ed attività Commerciale?** *L'Attività Istituzionale è quella per la quale l'Associazione è stata fondata e che risulta essere prevalente, quella Commerciale è una attività di supporto ma non prevalente rispetto alla Istituzionale.*
- **In caso di Attività Commerciale quali adempimenti deve soddisfare una Associazione ?** *Richiedere l'apertura di una Partita IVA, è consigliabile farlo successivamente alla richiesta del Codice Fiscale, in modo da avere due codici distinti che consentano di trattare separatamente la parte Istituzionale da quella Commerciale.*
- **Qual è il regime forfetario a cui un'Associazione può aderire in caso svolga una attività commerciale ?** *Regime forfetario legge 398/91, vedi nota esplicativa:
Legge 16 dicembre 1991, n. 398 Esercizio sociale inferiore all'anno.
La Società Italiana ...ha chiesto di conoscere se ai fini dell'opzione per il regime tributario agevolato recato dalla legge 16 dicembre 1991, n. 398 le associazioni di nuova costituzione, che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare e che sono state costituite nel corso dell'anno, debbano far riferimento per il primo periodo d'imposta al limite massimo di proventi di 250.000 euro, ovvero se detto importo debba essere proporzionalmente ridotto in relazione alla minore durata del primo esercizio.*

La società ha chiesto, in particolare, se il criterio proporzionale di determinazione dell'importo sopra richiamato indicato nell'allegato E del decreto 18 maggio 1995 possa considerarsi ancora attuale, alla luce delle modifiche normative intervenute in materia nonché a seguito dell'emanazione del decreto 11 dicembre 1997.

Al riguardo, si osserva quanto segue.

L'articolo 1, comma 1 della legge 16 dicembre 1991, n. 398, come sostituito dall'articolo 25 della legge 13 maggio 1999, n. 133 prevede che "le associazioni sportive e relative sezioni non aventi scopo di lucro, affiliate alle federazioni sportive nazionali o agli enti nazionali di promozione sportiva riconosciuti ai sensi delle leggi vigenti, che svolgono attività sportive dilettantistiche e che nel periodo d'imposta precedente hanno conseguito dall'esercizio di attività commerciali proventi per un importo non superiore a lire 360 milioni (...)" possono optare per un regime agevolativo relativamente all'IVA e alle imposte sui redditi, recato dall'articolo 2, della medesima legge n. 398.

Il regime di favore in argomento e' stato esteso, alle medesime condizioni, alle "associazioni senza fini di lucro e alle associazioni pro loco" dall'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417, convertito con modificazioni dalla legge 6 febbraio 1992, n. 66.

L'articolo 90, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289 ha elevato a 250.000 euro il limite massimo dell'importo dei proventi fissato dal citato articolo 1, comma 1, della legge n. 398 del 1991, come sostituito dall'articolo 25 della legge n. 133 del 1999.

Né l'articolo 90 della legge n. 289 del 2002 né, in precedenza, il richiamato articolo 25 della legge n. 133 del 1999, nell'elevare il limite massimo dei proventi di riferimento per l'esercizio del diritto di opzione per l'applicazione della legge n. 398 del 1991, hanno modificato le modalità di determinazione e il periodo di riferimento dell'anzidetto limite e,

pertanto, sotto tale profilo conservano attualità i chiarimenti forniti con le circolari n. 1 dell'11 febbraio 1992, n. 43/E dell'8 marzo 2000 e 21/E del 22 aprile 2003.

In particolare, ai fini dell'opzione per l'applicazione del regime agevolativo della legge n. 398 del 1991, valgono i seguenti criteri:

- i soggetti con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare (1 gennaio - 31 dicembre) devono aver conseguito nell'anno solare precedente proventi non superiori a 250.000 euro;**
- i soggetti con periodo d'imposta non coincidente con l'anno solare (ad es. 1 luglio 2004 - 30 giugno 2005) devono aver conseguito proventi non superiori a 250.000 euro nel periodo d'imposta precedente (1 luglio 2003 - 30 giugno 2004);**
- i soggetti di nuova costituzione, qualora ritengano di conseguire nel medesimo periodo d'imposta proventi di natura commerciale per un ammontare non superiore a 250.000 euro.**

Per quanto riguarda le associazioni di nuova costituzione, con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, l'allegato E del decreto del Ministero delle finanze datato 18 maggio 1995, nel fornire istruzioni per la compilazione dei modelli di distinta e di dichiarazione d'incasso da parte delle associazioni sportive dilettantistiche, delle associazioni senza fini di lucro e delle pro-loco, al punto 1, concernente "requisiti soggettivi e condizioni oggettive", ha precisato, fra l'altro, che "(...) nel caso in cui il primo periodo di gestione dell'associazione risulti inferiore all'anno solare, il limite di importo cui far riferimento si determina a stima rapportandolo al detto periodo computato a giorni.

Nell'ipotesi poi che la durata dell'esercizio o del periodo di gestione del sodalizio risulti determinato dall'atto costitutivo in periodo superiore all'anno, ma inferiore al biennio, il limite e' determinato in funzione di tale maggiore periodo".

In merito al citato decreto del 18 maggio 1995 si osserva che lo stesso, con la riforma del settore dello spettacolo, deve ritenersi superato nella parte dispositiva relativa all'approvazione dei modelli di distinta e dichiarazioni d'incasso nonché con riferimento alle specifiche istruzioni per la compilazione di detti modelli.

Si rileva, tuttavia, che il decreto di cui trattasi, nella parte in cui fornisce chiarimenti sui presupposti applicativi del regime agevolativi previsto per le associazioni sportive dilettantistiche e per le associazioni di cui all'articolo 9-bis del decreto-legge 30 dicembre 1991, n. 417 convertito con modificazioni con la legge 6 febbraio 1992, n. 66, conserva attualità e non sono intervenute nella medesima materia modifiche normative.

In particolare, relativamente al periodo d'imposta al quale rapportare il limite massimo dei proventi, si osserva che né la normativa successiva al decreto datato 18 maggio 1995 né il decreto richiamato dalla SIAE, datato 11 febbraio 1997, recante "approvazione del modello di prospetto per i contribuenti che adottano modalità di annotazioni semplificate di cui all'art. 3, comma 166, della legge 23 dicembre 1996, n. 662", contengono disposizioni che incidono sulle modalità di determinazione del limite massimo dei proventi da conseguire ai fini dell'applicabilità della legge n. 398 del 1991.

Si ritiene, pertanto, che alle associazioni di nuova costituzione che hanno il periodo d'imposta coincidente con l'anno solare sia applicabile il criterio proporzionale richiamato nell'allegato E, punto 1, del decreto 18 maggio 1995.

Conseguentemente, le associazioni di nuova costituzione con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare, ai fini della fruizione delle disposizioni della legge n. 398 del 1991 devono rapportare il limite massimo dei proventi, fissato in 250.000 euro, al periodo intercorrente fra la data di costituzione e il termine dell'esercizio, computandolo a giorni.

- **Quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al Regime Forfetario 398/91 ?** *Esercitare prevalentemente l'attività Istituzionale, essere affiliati a Federazioni Sportive o Enti di Promozione riconosciuti, aver esercitato una Attività Commerciale nel precedente esercizio inferiore a € 250.000,00, dare comunicazione all'Ufficio SIAE competente.*
- **Quali sono i vantaggi ai fini IVA del regime forfetario 398/91 ?** *Forfetizzazione ordinaria al 50%, forfetizzazione sponsorizzazioni 1/10, forfetizzazione diritti di ripresa televisiva 1/3.*
- **Quando si versa l'IVA e su quale modello ?** *Normalmente ogni trimestre e viene fatto su modello F24- delega unificata, entro il 16 del 2° mese successivo al trimestre.*
- **La Legge Finanziaria 2003 quali modifiche ha portato nel trattamento fiscale delle ASD ?** *Ha ridotto la tassazione diretta (IRES) alle ASD per due eventi l'anno, su raccolte fondi e proventi commerciali fino all'equivalente (per anno) di 100.000.000 di vecchie lire. Tali proventi, inoltre, non concorrono alla formazione del tetto massimo di € 250.000,00 soglia per l'accesso al regime forfetario. Ha esentato da tassazione i compensi e le indennità di trasferta fino a € 45,00 per prestazione fino ad un limite di € 3.000,00 annui elevati successivamente a 7.500,00 (L. 289/2002). Fissa altri benefici purché sia indicata, nello Statuto, la caratteristica di ASD.*

AMBITO LEGISLATIVO.

- Il ricorso all'uso delle Arti Marziali per difesa in caso di aggressione, rissa, rapina è consentito/ regolamentato?** *La difesa da attacchi e/o violenze è consentita (e diventa legittima) quando ricorre il concetto di Stato di Necessità. "Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi stato costretto dalla necessità di salvare sé od altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona, pericolo da lui non volontariamente causato, né altrimenti evitabile, sempre che il fatto sia proporzionato al pericolo."(articolo 54 del Codice Penale Italiano). L'espressione danno grave alla persona è da interpretare in tutta la globalità del termine, ovvero i danni alla persona possono essere sia fisici sia morali. Un esempio per descrivere tale situazione: non è punibile chi ruba un asciugamano in spiaggia dopo che ha perso il costume in mare, salvando così il suo pudore. Il danno, da lui volontariamente causato (il furto) s'intende sia per dolo (voluto fino in fondo) sia colposo: aveva una motivazione accettabile. Il concetto di non altrimenti evitabile è quello relativo alla azione lesiva che deve essere assolutamente necessaria per salvarsi, e bisogna valutare sempre se c'era la possibilità di fuga.*
- Il ricorso alla "difesa legittima" esclude la necessità di rifondere eventuali danni provocati al/agli aggressori?** *Quando chi ha compiuto il fatto dannoso vi è stato costretto dalla necessità di salvare sé o altri dal pericolo attuale di un danno grave alla persona (1447) e il pericolo non è stato da lui volontariamente causato né era altrimenti evitabile (Cod. Pen. 54), al danneggiato è dovuta un'indennità, la cui misura è rimessa all'equo apprezzamento del giudice (art. 194).*
- Cosa succede quando, in caso di aggressione, la difesa risulta sproporzionata all'offesa? (anche per un errore di valutazione reale del fatto dovuta alla paura delle conseguenze dell'aggressione).** *Alcuni esempi per chiarire: 1) Siamo aggrediti per strada da un balordo armato di coltello che manifesta la sola intenzione di derubarci e noi reagiamo uccidendolo involontariamente, oppure provocandogli delle lesioni permanenti. 2) Siamo presi a schiaffi da un energumeno, reagiamo rompendogli un braccio. 3) Siamo presi ad insulti, reagiamo malmenando l'importuno procurandogli lesioni guaribili in oltre sette giorni. In questi (e simili) casi ricorre il reato di "Eccesso Colposo". L'articolo 55 del Codice Penale Italiano, detta: Quando, nel commettere alcuno dei fatti previsti negli articoli 51,52,53 e 54, si eccedono colposamente i limiti stabiliti dalla legge o dall'ordine dell'Autorità ovvero imposti dalla necessità, si applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi, se il fatto è previsto dalle legge come delitto colposo." Inoltre l'articolo 582 del Codice Penale Italiano, parla della Lesione Personale così: "Chiunque cagiona ad alcuno una lesione personale, dalla quale deriva una malattia nel corpo o nella mente, è punito con la reclusione da tre mesi a tre anni. Se la malattia ha durata non superiore ai venti giorni e non concorre alcuna delle circostanze aggravanti previste dagli articoli 583 e 585, ad eccezione di quelle indicate nell'ultima parte dell'articolo 577, il delitto è punibile a querela della persona offesa.*

*(Usiamo le parole del Codice Penale per chiarire il senso che la Legge attribuisce alle parole: il delitto: è **doloso** [c.p. 133], ovvero secondo l'intenzione, quando l'evento dannoso o pericoloso, che è il risultato dell'azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l'esistenza del delitto, è dall'agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od omissione; è **preterintenzionale**, ovvero oltre l'intenzione, quando dall'azione od omissione deriva un evento dannoso o pericoloso più grave di quello voluto dall'agente [c.p. 571, 572, 584]; è **colposo**, ovvero contro l'intenzione quando l'evento, anche se preveduto [c.p. 61, n. 3], non è voluto dall'agente e si*

verifica a causa di negligenza o imprudenza o imperizia, ovvero per inosservanza di leggi, regolamenti, ordini o discipline [c.p. 259, 326, 335, 350, 365, 387, 391, 449, 450, 451, 452, 500, 527, 589, 590].).

- **Esistono eccezioni rispetto a quanto definito reato di "Eccesso Colposo", "Lesione Personale Colposa"?** Un'eccezione doverosa deve essere fatta per l'applicazione di questo articolo (decisamente ovvia): **i danni cagionati da attività sportiva, il cui esempio tipico è rappresentato dalla pratica delle arti marziali.** Il fatto non costituisce reato in quanto tali attività sono giuridicamente ammesse e quindi giustificate.

- **Il possesso "porto" ed il trasferimento "trasporto" delle armi necessarie alla pratica sportiva in che modo sono regolamentati?** Per quanto attiene le armi in uso nelle Arti Marziali esistono due categorie:

A) Le armi bianche propriamente dette

B) Gli oggetti atti all'offesa o armi improprie (riproduzioni in legno, oppure bastoni lunghi e corti, ecc.).

Sono considerati "atti" all'offesa tutti quegli oggetti che sono principalmente utensili o attrezzi sportivi, ma che ovviamente per le loro caratteristiche costituiscono, **se di pronta disponibilità, un buon sistema per nuocere al prossimo.**

In generale appartengono alla categoria A):

- Spade originali (affilate o meno che siano)
- **Repliche di spade affilate**
- **Pugnali**
- coltelli automatici
- mazze

Rientrano invece nella categoria B)

- **repliche di spade prive di filo**
- **repliche di pugnali privi di filo**
- coltelli di qualsivoglia genere purché non automatici
- asce e accette
- cacciaviti
- piedi di porco
- tondini di ferro
- **lame sportive (fioretti, spade e sciabole) ecc...**

La differenza tra un pugnale e un coltello e' che il primo e' dotato di lama a doppio filo.

Perché le spade originali, anche non affilate, son considerate armi proprie?

Per un criterio legislativo ancora vigente: **esse vennero costruite con l'offesa alla persona come obiettivo, pertanto sono armi.**

Una replica identica in tutto e per tutto costruita oggi, priva di filo e intesa per collezione e/o per uso sportivo, non e' arma.

Tutti gli oggetti della **categoria A)** sono sottoposti al seguente regime per quanto riguarda la regolamentazione delle 4 condizioni seguenti:

1. **per l'acquisto** e' necessario un titolo di Pubblica Sicurezza. Porto d'armi, Nulla Osta o altro.
2. **per la detenzione** e' necessaria la denuncia presso l'ufficio di Pubblica Sicurezza (Commissariato, Stazione dei Carabinieri o altro) territorialmente competente nel più breve tempo possibile dall'acquisto.
3. **il porto** e' sempre e comunque proibito.

4. **il trasporto** e' consentito con un titolo di porto d'armi. In caso di acquisto con Nulla Osta questo vale anche da titolo per il trasporto una tantum dal negozio a casa lungo il tragitto più breve ragionevolmente seguibile (vale a dire che se acquisto a Roma e abito a Milano e mi trovano a Firenze con una spada nessun problema, ma se mi trovano a Napoli potrebbero sollevare obiezioni fondate).

Per gli oggetti della **categoria B)** invece vale il seguente regime:

1. Sono liberamente acquistabili sempre e comunque.
2. Sono liberamente detenibili sempre e comunque.
3. Ne e' consentito il porto senza alcun titolo solo per giustificato motivo (se sono un idraulico e ho una chiave inglese in tasca mentre sto andando a riparare un lavandino nessuno ha nulla da dire. Se ho una chiave inglese in tasca durante una manifestazione politica è possibile un giustificato "intervento" delle Forze dell'Ordine. Se ho una roncola in cintura in mezzo al mio campo nessuno dice niente. Se ho una roncola in cintura mentre entro in Palazzo di Giustizia è possibile un giustificato "intervento" delle Forze dell'Ordine).
4. Sono liberamente trasportabili sempre e comunque purché non in condizioni di **pronta disponibilità**.

Per alcuni oggetti recentemente è stato previsto un cambio di "categoria".

La legge non e' cambiata, ma cambia il ruolo che tali oggetti assumono all'interno della stessa.

Le katane, per esempio, dietro diretto interessamento delle Federazioni italiane di ken-jutsu e batto-do sono state spostate nella categoria B) in quanto strumenti sportivi.

Si e' riconosciuta in sostanza la ridottissima pericolosità sociale delle stesse e il fatto che ormai, nel XXI secolo, tali lame sono usate solo per scopo sportivo o di studio.

Una nota esplicativa: la legge non e' stata cambiata. E' stato cambiato il modo in cui alcune Questure la interpretano. Questo può dare adito a diversi problemi.

È importante informarsi, presso la Questura competente per territorio di residenza circa la interpretazione delle disposizioni di legge di loro pertinenza.